

**COSTITUZIONI
E REGOLAMENTI**

COSTITUZIONI
DELLA SOCIETÀ
DI S. FRANCESCO DI SALES

PRECEDUTE DALL'INTRODUZIONE

SCRITTA DAL FONDATORE

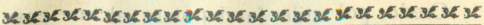
S. GIOVANNI BOSCO

TORINO

SCUOLA TIPOGRAFICA SALESIANA

Via Cottolengo, 32

1954



SAN GIOVANNI BOSCO

AI SOCI SALESIANI

Le nostre Costituzioni, o figliuoli in Gesù Cristo diletteggianti, furono definitivamente approvate dalla Santa Sede il 3 aprile 1874.

Questo fatto deve essere da noi salutato come uno dei più gloriosi per la nostra Società, come quello che ci assicura che nell'osservanza delle nostre Regole noi ci appoggiamo a basi stabili, sicure, e, possiamo dire, anche infallibili, essendo infallibile il giudizio del Capo Supremo della Chiesa, che le ha sanzionate.

Ma qualunque pregio porti seco, questa approvazione tornerebbe di poco frutto, se tali Regole non fossero conosciute e fedelmente osservate. Egli è appunto per fare in modo, che le medesime si possano comodamente da ciascuno conoscere, leggere, meditare, e quindi praticare, che giudico bene di presentarvele tradotte dal loro originale.

Credo poi utile farvi notare alcune cose pratiche, le quali faciliteranno la conoscenza dello spirito, di cui le Regole sono informate, e vi aiuteranno ad osservarle con diligenza ed amore. Io parlo col linguaggio del cuore, ed espongo brevemente quello che l'esperienza mi fa giudicare opportuno per vostro profitto spirituale, e per vantaggio di tutta la nostra Società.

ENTRATA IN RELIGIONE

Il nemico dell'uman genere esercita la sua malignità contro gli uomini con tre mezzi; cioè: coi piaceri o soddisfazioni terrene, colle sostanze temporali, specialmente colle ricchezze, e coll'abuso della libertà. *Tutto quello che è nel mondo*, dice l'Apostolo San Giovanni, è *concupiscenza della carne, concupiscenza degli occhi, e superbia della vita* (1). Come mai liberarci da queste pericolose catene, con cui incessantemente il demonio tenta di legarci e strascinarci alla perdizione? Solamente la Religione può somministrarci le armi, con cui combattere questi tre formidabili nemici. Un cristiano, che brama di mettere in sicuro l'anima propria, abbracciando lo stato religioso, con

(1) *Omne quod est in mundo, concupiscentia carnis est, et concupiscentia oculorum, et superbia vitae.* — I IOAN., II, 19.

un colpo solo riduce in pezzi queste catene e sbaraglia questi nemici. Col voto di castità rinuncia ad ogni soddisfazione sensuale; colla povertà si libera dai gravi impacci delle cose temporali; col voto di ubbidienza mette freno alla propria volontà, e si trova perciò fuori del caso di abusarne.

Per questo motivo, chi lascia il mondo per entrare in una Congregazione religiosa, viene paragonato a coloro, che in tempo del diluvio si salvarono nell'arca di Noè. In mezzo al mondo siamo come in un mar burrascoso, in cui l'iniquità e la malignità sono da per tutto portate in trionfo. *Tutto il mondo*, scrive il prelodato Apostolo, *sta sotto il maligno* (1). Il religioso è simile a colui che monta sopra un bastimento, e, tutto affidandosi alle cure di valente capitano, riposa tranquillo anche in mezzo alle burrasche. Il religioso trovasi in una fortezza custodita dal Signore. *Quando il campione armato*, dice il divin Salvatore, *custodisce la sua casa, è in sicuro tutto quello che egli possiede* (2).

Tanta è la pace e la tranquillità che si gode in questa mistica fortezza, che se Dio la facesse conoscere e gustare da chi vive nel secolo, si vedrebbero tutti gli uomini fuggirsene dal mondo e dare la scalata ai chiostri, a fine

(1) *Mundus totus in maligno positus est.* — I IOAN., V, 19.

(2) *Cum fortis armatus custodit atrium suum, in pace sunt ea quae possidet.* — LUC., XI, 21.

di penetrare colà e passarvi i giorni di loro vita. *Provvidamente*, scrive S. Lorenzo Giustini, *Iddio occultò la grazia dello stato religioso, perchè se la sua felicità fosse conosciuta, tutti, abbandonato il mondo, farebbero calca per abbracciarlo* (1).

IMPORTANZA DI SEGUIRE

LA VOCAZIONE (2)

Iddio misericordioso, infinitamente ricco di grazie, nella stessa creazione dell'uomo stabilisce a ciascuno una via, la quale percorrendo, egli può con molta facilità conseguire la sua eterna salvezza. L'uomo che si mette in quella via, e per quella cammina, con poca fatica adempie la volontà di Dio, e trova la sua pace; che se non si mettesse per quella strada, correrebbe grave pericolo di non avere poi le grazie necessarie per salvarsi. Per questo motivo il padre Granata chiamava la elezione dello stato la ruota maestra di tutta la vita. Siccome negli orologi, guastata la ruota maestra è guastato tutto il macchinismo, così nell'ordine

(1) *Consulto Deus gratiam religionis occultavit, nam si eius felicitas cognosceretur, omnes, relicto saeculo, ad eam concurrerent.*

(2) Questo capitolo ed il seguente esprimono i sentimenti di Sant'Alfonso Maria de' Liguori, Dottore di Santa Chiesa.

della nostra salvezza, errato lo stato, andrà errata tutta la vita, come dice San Gregorio Nazianzeno; e se noi vogliamo accertare la salute eterna, bisogna che cerchiamo di seguire la divina vocazione, dove Dio ci appa-
recchia speciali aiuti con cui poterci salvare. Perchè, come scrive San Paolo, *ciascuno ha da Dio il suo dono* (1); cioè, come spiega Cornelio A Lapide, Dio a ciascuno dà la sua vocazione, e gli elegge lo stato, in cui lo vuol salvo. Questo è appunto l'ordine della predestinazione descritto dallo stesso Apostolo con queste parole: *Coloro che egli ha predestinati, li ha anche chiamati: e quelli che ha chiamati, li ha anche giustificati... e glorificati* (2).

Bisogna però notare che il punto della vocazione è poco inteso dal mondo. Sembra ai mondani che sia lo stesso il vivere nello stato a cui chiama Dio, che il vivere nello stato eletto dal proprio genio; e perciò tanti vivono poi malamente e si dannano. Ma è certo che questo è il punto principale per l'acquisto della vita eterna. Alla vocazione succede la giustificazione e la glorificazione, cioè la vita eterna.

Se non segui la tua vocazione, dice sant'Agostino, *corri bene, ma fuor di via* (3); cioè fuori della via per cui Dio ti ha chiamato a

(1) *Unusquisque proprium donum habet ex Deo.* — I Cor., VII, 7.

(2) *Quos praedestinavit, hos et vocavit; et quos vocavit, hos et iustificavit... illos et glorificavit.* — Rom., VIII, 30.

(3) *Bene curris, sed extra viam.*

fine di salvarti. Ed il Signore minaccia grandi castighi a coloro che fanno i sordi alle sue chiamate, per seguire i consigli dell'inclinazione propria, e dice per bocca del profeta Isaia: *Guai a voi, o figli disertori!* (1).

Le chiamate divine a vita più perfetta certamente sono grazie speciali e molto grandi, che Dio non fa a tutti; onde ha molto ragione di sdegnarsi poi con chi le disprezza. Quanto si stima offeso un principe, se chiama un suo vassallo nel suo palazzo a servirlo più da vicino, e quegli non ubbidisce! E Dio non se ne risentirà? Comincerà il castigo del disobbediente fin da questa vita mortale, in cui starà sempre inquieto. Quindi scrisse il teologo Habert: *Non senza grande difficoltà costui potrà provvedere alla sua eterna salute* (2). Molto difficilmente tale persona si salverà restando nel mondo.

È notabile la visione ch'ebbe un novizio, il quale (come scrive il Pinamonti nel libro *Della vocazione vittoriosa*), meditando di uscir dalla religione, Gesù Cristo se gli fece vedere in trono sdegnato, che ordinava cancellarsi il suo nome dal libro della vita, onde atterrito perseverò nella vocazione. Dice il Signore: *Perchè io chiamai e voi non ubbidiste, io pure nella perdizione vostra riderò e vi schernirò* (3):

(1) *Vae, filii desertores.* — Is., XXX, 1.

(2) *Non sine magnis difficultatibus poterit saluti suae consulere.*

(3) *Quia vocavi, et renuistis... ego quoque in interitu vestro ridebo, et subsannabo.* — Prov., I, 24, 26.

parole che vogliono dire che Dio non esaudirà le voci di chi ha disprezzato la voce sua.

Pertanto quando Dio chiama a stato più perfetto, chi non vuol mettere in gran rischio la sua salute eterna deve ubbidire, ed ubbidire subito. Altrimenti può accadere come a quel giovane del Vangelo, che, invitato da Gesù Cristo a seguirlo, domandò che prima gli permettesse di recarsi a dare addio a quei di casa sua; ma Gesù gli rispose, ch'egli *non era buono pel regno di Dio*, con queste gravi parole: *Nessuno, che, dopo aver messa la mano all'aratro, volga indietro lo sguardo, è buono pel regno di Dio* (1).

SEGUIRE PRONTAMENTE

LA VOCAZIONE

Lo stato religioso è stato sublime e veramente angelico. Quelli che, per amor di Dio e della loro salute eterna, sentono il proprio cuore tocco dal desiderio di abbracciare questo stato di perfezione e di santità, possono senza dubbio giudicare venire tal desiderio dal Cielo, perchè troppo è generoso, troppo è elevato sopra i sentimenti della natura.

Nè temano costoro che mancheranno loro le forze per eseguire gli obblighi che lo stato

(1) *Nemo mittens manum suam ad aratrum, et respiciens retro, aptus est regno Dei.* — LUC., IX, 62.

religioso impone; abbiano anzi grande confidenza, poichè Dio, che cominciò il pio disegno, darà un buon successo ed intero compimento, secondo quelle parole di S. Paolo: *Colui, il quale ha principiato in voi la buona opera, la perfezionerà fino al giorno di Gesù Cristo* (1).

E si noti, dice l'angelico dottore S. Tommaso, che le vocazioni divine a vita più perfetta debbono eseguirsi prontamente: *Quanto citius*. Nella sua *Somma Teologica* propone il dubbio se sia lodevole cosa l'entrare in religione senza il consiglio di molti e senza lunga deliberazione. E risponde che sì, dicendo che il consiglio e la considerazione sono necessari nelle cose di dubbia bontà, ma non già in questa, ch'è certamente buona, giacchè l'ha consigliata Gesù medesimo nel Vangelo. Gran cosa! Gli uomini del secolo, quando si tratta che uno voglia entrare in religione a far vita più perfetta e più sicura dai pericoli del mondo, dicono che per tali risoluzioni vi bisogna molto tempo a deliberare, per accertarsi che la vocazione venga veramente da Dio e non dal demonio. Ma non dicono poi così, quando si tratta d'accettare una carica onorifica nel mondo, dove vi sono tanti pericoli di perdersi. Invece S. Tommaso dice, che, ancorchè la vocazione religiosa venisse dal demonio, si dovrebbe tuttavia abbracciare, come deve seguirsi

(1) *Confidens hoc ipsum, quia qui coepit in vobis opus bonum, perficiet usque in diem Christi Iesu.* — Phil., I, 6.

un consiglio buono benchè venga da un nemico. E S. Giovanni Crisostomo asserisce che Dio, quando fa tali chiamate, vuole che non esitiamo neppur un momento ad eseguirle (1).

Altrove il medesimo Santo dice, che quando il demonio non può distogliere alcuno dalla risoluzione di consacrarsi a Dio, almeno cerca di fargliene differire l'esecuzione, e stima di far gran guadagno, se ottiene la dilazione di un giorno, di un'ora. Perchè dopo quel giorno o quell'ora, succedendo altra occasione, gli sarà poi meno difficile di ottenere più lungo tempo, sintantochè il giovane chiamato, divenendo più debole e meno assistito dalla grazia, cede affatto ed abbandona la vocazione. E perciò S. Girolamo, a chi è chiamato ad uscire dal mondo, dà questo consiglio: *Ti affretta, ten prego, e la fune della navicella aderente al lido taglia anzi che slegarla* (2). Con ciò il Santo vuol dire che, siccome chi si trovasse legato in una barca in procinto di sommergersi, cercherebbe di tagliar la fune più che di scioglierla, così chi si trova in mezzo al mondo deve cercare di sciorsene quanto più presto può, per liberarsi subito dal pericolo di perdersi, che è molto facile.

Odasi quel che scrive il nostro San Francesco di Sales nelle sue opere circa le vocazioni

(1) *Talem obedientiam Christus quaerit a nobis, ut neque instanti temporis moremur.*

(2) *Festina, quaeso te, haerenti in solo naviculae funem magis praescinde, quam solve.*

religiose. — « Per avere un segno d'una buona vocazione, non vi bisogna una costanza che sia sensibile, ma che sia nella parte superiore dello spirito. Onde non dee giudicarsi non vera la vocazione, se mai la persona chiamata, prima di eseguirla, non provi più quei sentimenti sensibili, che n'ebbe al principio, anzi vi senta ripugnanze e raffreddamenti, che la riducono talvolta a vacillare, parendole che tutto sia perduto. Basta che la volontà resti costante in non abbandonare la divina chiamata; purchè vi rimanga qualche affezione verso di quella. Per sapere se Dio vuole che uno sia religioso, non bisogna aspettare che Egli stesso gli parli o gli mandi un Angelo dal cielo a significargli la sua volontà. E neppure vi abbisogna un esame di dieci dottori per vedere se la vocazione debba eseguirsi o no; ma bisogna corrispondere e coltivare il primo moto dell'inspirazione, e poi non pigliarsi fastidio se vengono disgusti o tiepidezze; perchè, facendo così, non mancherà Dio di far riuscir tutto a gloria sua ».

MEZZI PER CUSTODIRE

LA VOCAZIONE

La vocazione allo stato religioso può considerarsi come la perla preziosa del Vangelo, che noi dobbiamo custodire molto gelosamente e con ogni diligenza. Il dottor Sant'Alfonso

propone la pratica di tre mezzi a fine di non perderla e sono: *Segretezza, Orazione e Raccoglimento*. Ecco adunque quanto dice Sant'Alfonso: — « Per prima, universalmente parlando, bisogna tener segreta la vocazione a tutti, fuorchè al Direttore spirituale, giacchè gli altri ordinariamente non si fanno scrupolo di dire ai poveri giovani chiamati allo stato religioso, che in ogni parte, anche nel mondo, si può servire a Dio. Sì, in ogni luogo può servire a Dio colui che non è chiamato alla Religione, ma non già chi è chiamato e vuol restarsi nel mondo: costui difficilmente farà buona vita e servirà a Dio.

» Specialmente poi bisogna occultare la vocazione agli amici ed ai parenti. Fu già opinione di Lutero, come riferisce il Bellarmino, che i figli peccavano entrando in religione senza il consenso dei genitori, perchè, diceva, i figli sono obbligati di loro ubbidire in ogni cosa. Ma quest'opinione comunemente è stata ributtata da' Concili e da' santi Padri. Il Concilio Toletano X, nel capo ultimo, disse espressamente esser lecito ai figli di farsi religiosi senza licenza de' parenti, semprechè avessero passati gli anni 14 di loro età. Lo stesso si prescrive nel Concilio Tiburtino al capo 24. Tal è pure l'insegnamento di Sant'Ambrogio, di S. Girolamo, di Sant'Agostino, di S. Bernardo, di S. Tommaso ed altri con S. Giovanni Crisostomo, il quale generalmente scrisse: *Quando i genitori impediscono le cose spirituali, non*

sono neppure da riconoscersi per genitori (1).

» Soggiunge saviamente il padre Pina-
monti che i genitori non hanno alcuna espe-
rienza in queste cose, ed all'incontro comu-
nemente han qualche interesse temporale per
consigliarci altramente, e perciò si cambiano
in nemici. S. Tommaso, parlando delle voca-
zioni religiose, dice: *Nell'affare della vocazione
i parenti non sono amici ma nemici, secondo la
sentenza del Signore che dice: E nemici dell'uomo
sono i propri domestici* (2).

» E più presto si contentano i padri che i
figli si dannino con essi, che si salvino da
loro lontani. Quindi esclama S. Bernardo: *O
padre disumano! o madre crudele! che amano
meglio vederci perire con essi, che regnare senza
di essi* (3). San Cirillo, spiegando il detto di
Gesù Cristo a quel giovane accennato nel
Vangelo: *Nessuno, che dopo aver messa la mano
all'aratro volga indietro lo sguardo, è buono
pel regno di Dio*, commenta che chi cerca
tempo di conferire intorno alla sua vocazione
coi parenti, egli è appunto colui che dal
Signore è dichiarato inetto pel cielo: *Volge
indietro lo sguardo quegli che cerca dilazione*

(1) *Cum spiritualia impediunt parentes, nec agnoscen-
di quidem sunt.*

(2) *In negotio vocationis propinqui amici non sunt sed
inimici, iuxta sententiam Domini: inimici hominis dome-
stici eius.*

(3) *O durum patrem! o saevam matrem! quorum con-
solatio mors filii est; qui malunt nos perire cum eis,
quam regnare sine eis.*

per conferir coi parenti (1). Noi perciò vediamo molti Santi partiti da casa loro senza farne affatto intesi i loro padri. Così fece un S. Tommaso d'Aquino, un S. Francesco Saverio, un S. Filippo Neri, un S. Luigi Bertrando, una Santa Chiara, una Santa Teresa e moltissimi altri. E sappiamo che il Signore fin coi miracoli ha approvate tali fughe gloriose. San Pietro di Alcantara, mentre andava al monastero a farsi religioso, fuggendo dalla casa di sua madre, alla cui obbedienza era rimasto dopo la morte del padre, si trovò impedito a poter passare avanti da un gran fiume; in quel frangente raccomandossi a Dio, ed in un tratto si vide trasportato all'altra riva. Similmente S. Stanislao Kostka, fuggito da casa per andarsi a fare religioso senza licenza del padre, il fratello si pose ad inseguirlo con una carrozza a tutto corso. Ma quando fu vicino a raggiungerlo, i cavalli, per quanta violenza loro si facesse, non vollero dare più un passo innanzi, fintantochè voltandosi indietro verso la città ripigliarono il corso a briglia sciolta.

» Secondariamente bisogna ritenere che queste vocazioni solo coll'*Orazione* si conservano. Chi lascia l'orazione certamente lascerà la vocazione. Ci vuole orazione e molta orazione; e perciò non si lasci di fare mattina e sera circa mezz'ora di preghiera. Non si lasci

(1) *Aspicit retro, qui dilationem quaerit cum propinquis conferendi.*

di fare la visita al SS. Sacramento ed a Maria Santissima ogni giorno immancabilmente, per ottenere la perseveranza nella vocazione. E non lasci il religioso di comunicarsi spesse volte nella settimana. Mediti sovente sul punto della vocazione, considerando quanto grande sia la grazia che Dio gli ha fatto chiamandolo a sè. Tanto maggiormente metterà in sicuro la sua eterna salute, quanto più è fedele a Dio in eseguire la vocazione. All'incontro a quanto pericolo si esporrà di dannarsi se sarà infedele!

» In terzo luogo vi bisogna il *Raccoglimento*, il quale non si potrà avere senza ritirarsi dalle conversazioni e dai divertimenti secolari. Che ci vuole a perdere, stando nel secolo, la vocazione? Niente. Basterà una giornata di spasso, un detto d'un amico, una passione poco mortificata, un attaccuccio, un pensiero di timore, un rincrescimento non superato. Chi non abbandonerà i passatempi, bisogna che si persuada che senza dubbio perderà la vocazione. Resterà col rimorso di non averla eseguita, ma certamente non la eseguirà. Oh quanti per mancanza di quest'attenzione hanno perduta la vocazione e poi l'anima! » Fin qui Sant'Alfonso, dottore di santa Chiesa.

VANTAGGI TEMPORALI

Ognuno deve entrare in Religione guidato unicamente dal pensiero di assicurare la sua eterna salvezza; tuttavia possiamo anche essere

tranquilli, che in questa benedetta fortezza Dio provvederà a quanto è necessario per la vita temporale. Nelle Corporazioni religiose ogni individuo è membro di una grande famiglia, che ha per capo Gesù Cristo, rappresentato nella persona del Superiore. Non datevi pensiero, Egli ci dice, di quanto è mestieri per mangiare, per bere o per vestirvi. Siate soltanto solleciti del regno de' cieli e delle opere che a questo conducono, e poi lasciate al Padre celeste la cura di tutte le altre cose. *Cercate, sono le sue divine parole, cercate in primo luogo il regno di Dio e la sua giustizia, e avrete di soprappiù tutte queste cose* (1). Di fatto nella stessa nostra Congregazione, che non ha possedimento alcuno, ci è forse mancata qualche cosa necessaria alla vita?

Coll'aiuto di questa amorosa divina Provvidenza abbiamo potuto fondare chiese e case, fornirle di suppellettili, e provvedere agli allievi che entro vi sono. Parecchi fecero i loro studi, altri appresero quell'arte o mestiere che loro conveniva, e tutto ciò senza che sia mai mancata cosa alcuna per alloggiarci, nutrirci, vestirci, sia in tempo di sanità, sia nei casi di malattia. Anzi abbiamo già iniziato le missioni di America, fatto parecchie spedizioni di operai evangelici, e altre ne stiamo preparando. E non solo il nostro, ma tutti gl'Istituti

(1) *Quaerite ergo primum regnum Dei et iustitiam eius: et haec omnia adjicientur vobis.* — MATTH., VI, 33.

religiosi, le Congregazioni ecclesiastiche, e segnatamente gli Ordini mendicanti, ebbero sempre a provare gli amorosi tratti della divina Provvidenza.

Dice un Santo che dal religioso si abbandona una casa e se ne acquistano cento, si abbandona un fratello e se ne avranno mille.

Nel caso di malattia si ha un luogo ove cambiar aria e trovare proprio quella, che è più confacente per noi, di pianura, di montagna o di mare, cose tutte che stando nel mondo non avremmo potuto avere neppure presso i nostri più cari.

VANTAGGI SPIRITUALI

Noi però non vogliamo darci al Signore per cose miserabili della terra. Noi andiamo in cerca di beni spirituali, beni non più soggetti ai furti od alle rapine; vogliamo beni che giovino per la vita futura, e ci mettano un giorno al possesso dei godimenti del cielo.

S. Bernardo (*De bono religionis*) ci dà un breve, ma chiaro concetto dei beni della vita religiosa con queste parole: *Homo vivit purius, cadit rarius, surgit velocius, incedit cautius, irroratur frequentius, quiescit securius, moritur confidentius, purgatur citius, remuneratur copiosius*. Diamone una succinta spiegazione.

Vivit purius; vive con maggior purezza. L'uomo che si consacra a Dio in Religione

si scioglie da tutti gl'impacci e da tutte le lusinghe del mondo, perciò vive con maggior purezza di cuore, di volontà e di opere, e per conseguenza ogni sua opera, ogni sua parola viene spontaneamente offerta a Dio con purezza di corpo e con mondezze di cuore: *Casto corpore et mundo corde*. La qual cosa, se non vogliamo dirla impossibile, è certamente assai difficile a chi vive in mezzo al mondo.

Cadit rarius; cade più raramente. La professione religiosa non rende l'uomo impeccabile, ma somministra mezzi da praticarsi, i quali impediscono la caduta; o in forza di cui si cadrà più di rado e per lo più solamente in cose leggiere, in difetti o venialità, in cui le stesse anime giuste cadono spesse volte al giorno (1).

Surgit velocius; si rialza più presto. Chi vive nel secolo, se per disgrazia cade in qualche male, egli è solo, nè ha chi l'aiuti; anzi per lo più è burlato e disprezzato, se cerca di rialzarsi; ond'è che lo Spirito Santo dice: *Guai a chi è solo, perchè, caduto che ei sia, non ha chi lo rialzi* (2). Ma in Religione, qualora sgraziatamente cadesse, ha subito chi l'aiuta. Le regole, le pratiche di pietà, l'esempio dei confratelli, gl'inviti, i consigli dei Superiori, tutto contribuisce a farlo rialzare: *Se uno cade,*

(1) *Septies enim cadet iustus*. — Prov., XXIV, 16.

(2) *Vae soli, quia cum ceciderit non habet sublevantem se*. — Eccl., IV, 10.

l'altro lo sostiene (1). È aiutato dai confratelli a risorgere, dice S. Tommaso (2).

Incedit cautius; cammina con più cautela. Egli vive in una fortezza, cui fa guardia il Signore. Mille mezzi gli vengono in soccorso per difenderlo ed assicurarlo della vittoria nelle tentazioni.

Irroratur frequentius; sopra di lui cade più spesso la rugiada delle grazie celesti. Ha rinunciato al mondo e a tutte le sue vanità. Mediante l'osservanza dei voti religiosi, occupato unicamente in ciò che torna alla maggior gloria di Dio, si merita ad ogni momento divine benedizioni e grazie speciali.

Quiescit securius; riposa con più sicurezza. Chi vive nel secolo, voglia o non voglia, deve spesso provare le inquietudini e le amarezze, di cui è piena la vita. Ma colui che si allontana dalle cure temporali può liberamente occuparsi del servizio del Signore, affidando ogni pensiero del presente e dell'avvenire nelle mani di Dio e de' Superiori, che ne fanno le veci. Se osserva fedelmente la santa regola può godere il Paradiso anticipato.

Moritur confidentius; muore con maggior confidenza di sua eterna salvezza. I mondani paventano al punto di morte per quello che hanno goduto, che devono abbandonare e di cui devono quanto prima rendere conto al tri-

(1) *Si unus ceciderit, ab altero fulcietur.* — Eccl., IV, 10.

(2) *Iuvatur a sociis ad resurgendum.*

bunale del Signore. Ma chi tutto abbandonò per darsi a Dio, chi rinunciò a tutti i godimenti della terra nella speranza del premio celeste, non è più affezionato ad alcuna cosa terrena, perciò non altro attende che uscire da questa valle di lacrime per volare in seno al Creatore. Inoltre la coscienza in buono stato, i Sacramenti e gli altri religiosi conforti che si ricevono, l'assistenza e le preghiere dei confratelli, gli faranno vedere la morte come fine di quelle fatiche, che devono aprirgli le porte del Cielo.

Purgatur citius; è per lui più breve il Purgatorio. Le indulgenze acquistate, il merito dei Sacramenti, i suffragi che in morte e dopo morte si faranno per lui in tutta la Congregazione, lo assicurano che poco o niente dovrà rimanere in Purgatorio. Beati quelli che, morti al mondo, muoiono nel Signore, dice lo Spirito Santo (1). Perchè, osserva San Bernardo, costoro con facilità dalla cella volano al Cielo (2).

Remuneratur copiosius; in Cielo ha più copiosa remunerazione. Chi dà un bicchier d'acqua fresca per amore del Padre celeste, avrà sua mercede. Colui poi che abbandona il mondo, rinuncia ad ogni soddisfazione terrestre, e dà vita e sostanze per seguire il divino Maestro, quale ricompensa non avrà in Paradiso?

(1) *Beati mortui qui in Domino moriuntur.* — Apoc., XIV, 13.

(2) *Est facilis via de cella ad caelum.*

Inoltre le penitenze sostenute e le preghiere fatte, i Sacramenti ricevuti, le anime salvate col suo buon esempio e colle sue fatiche, i molti suffragi che continueranno a farsi nella Congregazione, lo collocheranno senza dubbio sopra di un maestoso trono di gloria, dove nel cospetto di Dio, qual luminoso sole, risplenderà in eterno (1).

I VOTI

La prima volta che il Sommo Pontefice Pio IX parlò della Società Salesiana disse queste parole: « In una Congregazione o Società religiosa son necessari i voti, affinchè tutti i membri siano da un vincolo di coscienza legati col Superiore, e il Superiore tenga sè e i suoi sudditi legati col Capo della Chiesa, e per conseguenza con Dio medesimo ».

I nostri voti pertanto si possono chiamare altrettante funicelle spirituali, con cui ci consacriamo al Signore, e mettiamo in potere del Superiore la propria volontà, le sostanze, le nostre forze fisiche e morali, affinchè fra tutti facciamo un cuor solo ed un'anima sola, per promuovere la maggior gloria di Dio, secondo le nostre Costituzioni, come appunto c'invita a fare la Chiesa, quando dice nelle sue pre-

(1) *Iusti fulgebunt sicut sol in regno Patris eorum.* — MATTH., XIII, 43.

ghiere: *Affinchè una sia la fede delle menti, e la pietà delle azioni* (1).

I voti sono un'offerta generosa, con cui moltissimo si accresce il merito delle opere nostre. Sant'Anselmo insegna, che un'opera buona senza voto è come il frutto d'una pianta. Chi la fa con voto, col frutto offre a Dio la stessa pianta. S. Bonaventura rassomiglia l'opera fatta senza voto all'offerta del reddito, ma non del capitale. Col voto poi si offre a Dio e reddito e capitale. Di più insegnano unanimemente i Santi Padri, che ogni azione fatta con voto ha doppio merito; uno è il merito dell'opera buona, l'altro è il merito d'aver eseguito il voto fatto.

L'atto poi dell'emissione dei voti religiosi, secondo quel che ci insegna S. Tommaso, ci ridona l'innocenza battesimale, cioè ci pone in uno stato come se avessimo allora ricevuto il battesimo. Sono anche soliti i Dottori di santa Chiesa a paragonare i voti religiosi al martirio, dicendo che tanto è il merito di chi emette i voti, come di chi riceve il martirio; perchè, dicono, ciò che nei voti manca d'intensità è supplito dalla durata.

Se adunque i voti religiosi aumentano in cotal guisa il merito delle nostre opere e le rendono tanto care a Dio, dobbiamo darci massima sollecitudine per bene eseguirli. Chi non sentesi di osservarli, non deve emetterli,

(1) *Ut una sit fides mentium, et pietas actionum.* — Feria V post Pascha.

o almeno differirne l'emissione, finchè in cuor suo non sentasi ferma risoluzione di mantenerli. Altrimenti egli fa a Dio una promessa stolta ed infedele, la quale non può non dispiacerli: *Imperciochè, dice lo Spirito Santo, dispiace a Dio la stolta ed infedele promessa* (1). Noi pertanto prepariamoci bene a quest'eroica consacrazione; ma quando l'avrem fatta, procuriamo di mantenerla anche a costo di lungo e grave sacrificio: *adempi le promesse fatte all'Altissimo Iddio* (2), così Egli stesso ci comanda.

UBBIDIENZA

Nella vera ubbidienza sta il complesso di tutte le virtù, dice S. Girolamo (3). Tutta la perfezione religiosa consiste nella soppressione della propria volontà, vale a dire nella pratica dell'ubbidienza: così S. Bonaventura (4). L'uomo ubbidiente, dice lo Spirito Santo, canterà la vittoria (5). S. Gregorio Magno conchiude che l'ubbidienza conduce al possesso di tutte le altre virtù, e tutte le conserva (6).

(1) *Displicet enim ei infidelis et stulta promissio.* — Eccl., V, 3.

(2) *Redde Altissimo vota tua.* — Ps. XLIX, 14.

(3) *In obedientia summa virtutum clausa est.*

(4) *Tota religionis perfectio in voluntatis nostrae subtractione consistit.*

(5) *Vir obediens loquetur victoriam.* — Prov., XXI, 28.

(6) *Obedientia caeteras virtutes in mentem ingerit et custodit.* — Moral., I, 35.

Questa ubbidienza però deve essere secondo l'esempio del Salvatore, che la praticò anche nelle cose più difficili, fino alla morte di croce (1); e, qualora tanto volesse la gloria di Dio, dobbiamo noi pure ubbidire fino a dare la vita.

Si eseguiscano dunque bene sia gli ordini espressi de' Superiori, sia le regole della Congregazione e consuetudini speciali di ciascuna Casa. E, succedendo qualche volta di cadere in fallo, si sappia in bel modo domandarne scusa a chi si è disubbidito. Questo atto di umiltà giova immensamente ad avere il perdono del mancamento fatto, a ottenerci grazia dal Signore per l'avvenire, ed a tenerci in guardia, perchè non ripetiamo più quel fallo.

San Paolo Apostolo, mentre raccomanda questa virtù, aggiunge: Siate ubbidienti ai vostri Superiori e state sottomessi ai loro ordini; imperocchè i Superiori devono vegliare, come se dovessero a Dio rendere conto delle cose che riguardano il bene delle anime vostre. Ubbidite volentieri e prontamente; affinchè possano compiere l'ufficio di superiori con gaudio, e non fra gemiti e sospiri (2).

Notate bene che il solo fare le cose che ci piacciono e tornano di gradimento, non è vera ubbidienza, ma è secondare la propria volontà.

(1) *Humiliavit semetipsum, factus obediens usque ad mortem, mortem autem crucis.* — Phil., II, 8.

(2) *Obedite praepositis vestris, et subjacete eis. Ipsi enim pervigilant quasi rationem pro animabus vestris reddituri, ut cum gaudio hoc faciant et non gementes.* — Hebr., XIII, 17.

La vera ubbidienza, che ci rende cari a Dio ed ai Superiori, consiste nel far con buon animo qualunque cosa ci sia comandata dalle nostre Costituzioni, o dai nostri Superiori medesimi; *imperocchè*, scrive S. Paolo, *Dio ama l'allegro donatore* (1). Consiste altresì nel mostrarci arrendevoli, anche nelle cose più difficili e contrarie al nostro amor proprio, e nel compierle coraggiosamente ancorchè ci costi pena e sacrificio. In questi casi l'ubbidienza è più difficile, ma assai più meritoria, e ci conduce al possesso del regno de' cieli, secondo queste parole del divin Redentore: *Il regno de' cieli si acquista colla forza, ed è preda di coloro che usano violenza* (2).

Se voi eseguirete l'ubbidienza nel modo suindicato, io vi posso accertare in nome del Signore che passerete in Congregazione una vita veramente tranquilla e felice. Ma nello stesso tempo vi devo notare, che dal giorno, in cui vorrete fare non secondo l'ubbidienza, ma secondo la volontà vostra, da quel giorno voi comincerete a non trovarvi più contenti del vostro stato. E se nelle varie Religioni si trovano anche dei malcontenti e di coloro cui la vita della Comunità riesce di peso, si osservi bene e si vedrà che ciò proviene dalla mancanza d'ubbidienza e soggezione della

(1) *Hilarem enim datorem diligit Deus.* — II Cor., IX, 7.

(2) *Regnum caelorum vim patitur, et violenti rapiunt illud.* — MATTH., XI, 12.

propria volontà. Nel giorno del vostro malcontento riflettete a questo punto e sappiate rimediarvi.

POVERTÀ

Se non lasciamo il mondo per amore, dovremo lasciarlo un giorno per forza. Coloro per altro, che nel corso del vivere mortale lo abbandonano con atto spontaneo, avranno un centuplo di grazie nella vita presente, e un premio eterno nella vita futura. Chi al contrario non sa risolversi a fare questo sacrificio volontariamente, dovrà farlo per forza in punto di morte, ma senza ricompensa, anzi coll'obbligo di rendere a Dio stretto conto di quelle sostanze che per avventura avesse posseduto.

È vero che le nostre Costituzioni permettono il possesso e l'uso di tutti i diritti civili; ma entrando in Congregazione non si può più nè amministrare nè disporre delle cose proprie, se non col consenso del Superiore, e nei limiti da questo stabiliti, a segno che in Congregazione egli è considerato letteralmente come se nulla possedesse, essendosi fatto povero per divenire ricco con Gesù Cristo. Egli seguita l'esempio del Salvatore, che nacque nella povertà, visse nella privazione di tutte le cose, e morì spogliato in croce.

Ascoltiamo ciò che dice il divin Maestro: « Chi non rinuncia a tutto quello che possiede, non è degno di me, non può esser mio discepolo ».

Ad un cotale che volea porsi alla sua sequela, « Va, disse, vendi prima quanto hai nel secolo, donalo ai poveri, di poi vieni, seguimi, ed avrai assicurato un tesoro in cielo ».

Diceva ai suoi discepoli che non possedessero più di una veste, nè si dessero pensiero di ciò che occorresse per campare la vita nel corso della loro predicazione. Di fatto non leggiamo che Gesù, i suoi Apostoli, o alcuno dei suoi discepoli, abbiano in particolare posseduto campagne, case, suppellettili, abiti, vettovaglie o simili. E S. Paolo dice chiaramente che i seguaci di Cristo, ovunque vadano, qualunque cosa facciano, devono essere contenti degli alimenti strettamente necessari per vivere, e degli abiti con cui coprirsi: *Avendo gli alimenti e di che coprirci, accontentiamoci di questo* (1).

Tutto quello che eccede alimento e vestimenta per noi è superfluo e contrario alla vocazione religiosa. È vero che talvolta dovremo tollerare qualche disagio nei viaggi, nei lavori, in tempo di sanità o di malattia; talora avremo vitto, vestito od altro che non sarà di nostro gusto; ma appunto in questi casi dobbiamo ricordarci, che abbiamo fatto professione di povertà, e che se vogliamo averne merito e premio, dobbiamo sopportarne le conseguenze. Guardiamoci bene da un genere di povertà altamente biasimato da S. Bernardo.

(1) *Habentes autem alimenta, et quibus tegamur, his contenti simus.* — I Tim., VI, 8.

Vi sono di quelli, egli dice, che si gloriano d'esser chiamati poveri, ma non vogliono i compagni della povertà (1). Altri poi sono contenti di essere poveri purchè loro non manchi niente (2).

Se pertanto il nostro stato di povertà ci è cagione di qualche incomodo o sofferenza, rallegriamoci con S. Paolo, che si dichiara nel colmo di allegrezza in ogni sua tribolazione (3). Oppure facciamo come gli Apostoli, che erano pieni di contentezza, quando ritornavano dal Sinedrio, perchè colà erano stati fatti degni di patire disprezzi pel nome di Gesù (4). Egli è appunto a questo genere di povertà, cui il divin Redentore non solo promette, ma assicura il Paradiso, dicendo: *Beati i poveri di spirito, perchè di questi è il regno dei cieli* (5). Anzi il vivere in tale stato, l'abitare volentieri una camera incomoda o fornita di suppellettili di poco rilievo, il portare abiti dimessi, l'usar cibi dozzinali onora grandemente chi ha fatto voto di povertà, perchè lo rende simile a Gesù Cristo.

(1) *Gloriantur de nomine paupertatis, et socios paupertatis fugiunt.*

(2) *Pauperes esse volunt, eo tamen pacto, ut nihil eis desit.* — De Adv. Dom.

(3) *Superabundo gaudio in omni tribulatione nostra.* — II Cor., VII, 4.

(4) *Ibant gaudentes a conspectu concilii, quoniam digni habiti sunt pro nomine Iesu contumeliam pati.* — Act. Apost., V, 41.

(5) *Beati pauperes spiritu: quoniam ipsorum est regnum caelorum.* — MATTH., V, 3.

È anche parte della povertà il non far guasti, l'aver cura dei libri, delle vestimenta, delle calzature; come pure il non avere vergogna di usar oggetti o portar abiti vecchi, o rattoppati, o già un po' logori.

CASTITÀ

La virtù sommamente necessaria, virtù grande, virtù angelica, cui fanno corona tutte le altre, è la virtù della castità. Chi possiede questa virtù può applicarsi le parole dello Spirito Santo che sono: *E mi vennero insieme con lei tutti i beni* (1). Il Salvatore ci assicura che coloro, i quali posseggono questo inestimabile tesoro, anche nella vita mortale diventano simili agli Angeli di Dio (2).

Ma questo candido giglio, questa rosa preziosa, questa perla inestimabile è assai insidiata dal nemico delle nostre anime, perchè egli sa che se riesce a rapircela, l'affare della nostra santificazione può dirsi rovinato: la luce si cangia in caligine, la fiamma in nero carbone, l'Angelo del cielo è mutato in Sattanasso, quindi perduta ogni virtù. Qui, o miei cari, io credo fare cosa utilissima alle anime vostre, notandovi alcune cose, che, messe in

(1) *Venerunt autem mihi omnia bona pariter cum illa.* — Sap., VII, 11.

(2) *Erunt sicut angeli Dei in caelo.* — MATTH., XXII, 30.

pratica, vi apporteranno grande vantaggio, anzi parmi potervi assicurare che vi conserveranno questa e tutte le altre virtù. Ritenete adunque:

1° Non entrate in Congregazione, se non dopo esservi consigliati con persona prudente, che vi giudichi tali da poter conservare questa virtù.

2° Evitate la familiarità colle persone di altro sesso, nè mai contraete amicizie particolari coi giovanetti dalla divina Provvidenza alle nostre cure affidati. Carità e buone maniere con tutti, ma non mai attaccamento sensibile con alcuno. O amar nessuno, o amar tutti egualmente, dice San Gerolamo a questo riguardo.

3° Dopo le orazioni della sera andate subito a riposo, e non fate più conversazione con alcuno fino al mattino dopo la santa Messa.

4° Tenete a freno i sensi del corpo. Lo Spirito Santo dice chiaro che il corpo è l'oppressore dell'anima (1). Perciò S. Paolo si sforzava di domarlo con severi castighi, sebbene fosse affranto dalle fatiche, e scriveva: *Castigo il mio corpo e lo riduco in servitù* (2).

Una speciale temperanza vi raccomando nel mangiare e nel bere. Vino e castità non possono stare insieme.

5° Scogli terribili della castità sono i

(1) *Corpus enim quod corrumpitur aggravat animam.*
— Sap., IX, 15.

(2) *Castigo corpus meum et in servitutem redigo.* —
I Cor., IX, 27.

luoghi, le persone e le cose del secolo. Fuggitele con grande premura e tenetene lontani non solo col corpo, ma fin colla mente e col cuore. Io non mi ricordo d'aver letto, o di aver udito a raccontare, che un religioso siasi recato in patria sua e ne abbia riportato qualche vantaggio spirituale. Al contrario se ne annoverano migliaia e migliaia, che, non mostrandosene persuasi, vollero farne esperimento, ma ne provarono amaro disinganno, anzi non pochi rimasero vittime infelici della loro imprudenza e temerità.

6° Trionfante d'ogni vizio, e fedele custode della castità è l'osservanza esatta delle nostre sante regole, specialmente dei voti e delle pratiche di pietà. La religione cristiana può giustamente paragonarsi ad una città forte, secondo queste parole d'Isaia: *Nostra città forte è Sionne: sua muraglia e suo parapetto il Salvatore* (1). Or bene i voti e le regole d'una Comunità religiosa sono come piccoli forti avanzati. La muraglia, ossia bastioni della Religione, sono i precetti di Dio e della sua Chiesa. Il demonio per farli violare mette in opera ogni industria ed inganno. Ma per indurre i religiosi a trasgredirli, procura prima di abbattere il parapetto e il forte avanzato, vale a dire le Regole o Costituzioni del proprio Istituto. Quando il nemico dell'anima vuole sedurre

(1) *Urbs fortitudinis nostrae Sion; salvator ponetur in ea murus et antemurale.* — Is., XXVI, 1.

un religioso e spingerlo a violare i divini precetti, comincia per fargli trascurare le cose più piccole, poi quelle di maggior importanza; dopo di che assai facilmente lo conduce alla violazione della legge del Signore, avverandosi quanto dice lo Spirito Santo: *Chi disprezza le piccole cose, a poco a poco andrà in rovina* (1).

Dunque, o cari figliuoli, siamo fedeli nell'osservanza esatta delle nostre regole, se vogliamo essere fedeli a' divini precetti, specialmente al sesto e al nono. Le nostre sollecitudini sian poi costantemente e con diligenza speciale dirette all'osservanza esatta delle pratiche di pietà, che sono il fondamento e il sostegno di tutti gl'Istituti religiosi, e noi vivremo casti e come Angeli.

CARITÀ FRATERNA

Non si può amare Dio senza amare il prossimo. Lo stesso precetto, che c'impone l'amore verso Dio, c'impone anche l'amore verso il nostro simile. Leggiamo infatti nella prima lettera di S. Giovanni Evangelista queste parole: *Questo comandamento ci è stato dato da Dio, che chi ama Dio, ami anche il proprio fratello*. E nel luogo stesso il medesimo Apostolo ci avverte esser bugiardo chi dice d'amar Dio e

(1) *Qui spernit modica, paulatim decidet.* — Eccli., XIX, 1.

poi odia suo fratello: *Se uno dirà: Io amo Dio, e odierà suo fratello, egli è bugiardo* (1).

Quando in una Comunità regna questo amor fraterno, e tutti i soci si amano vicendevolmente, ed ognun gode del bene dell'altro, come se fosse un bene proprio, allora quella casa diventa un Paradiso, e si prova la giustezza di queste parole del profeta Davide: *Oh quanto buona, e dolce cosa ella è che i fratelli sieno insieme uniti* (2). Ma appena vi domini l'amor proprio e vi siano rotture o disasapori tra' soci, quella casa diventa presto come l'inferno. Molto si compiace il Signore di veder abitare nella sua casa i fratelli *in unum*, cioè uniti in una sola volontà di servire a Dio e di aiutarsi con carità gli uni gli altri. Questa è la lode che dà S. Luca agli antichi cristiani, cioè che tutti s'amavano così da sembrare che avessero un sol cuore ed un'anima sola (3).

La cosa che molto nuoce nelle Comunità religiose è la mormorazione, direttamente contraria alla carità. *Il sussurrone imbratterà l'anima sua e sarà odiato da Dio e dagli uomini* (4). Al contrario come edifica un religioso,

(1) *Si quis dixerit quoniam diligo Deum, et fratrem suum oderit, mendax est... Et hoc mandatum habemus a Deo: ut qui diligit Deum, diligat et fratrem suum.* — I IOAN., IV, 20, 21.

(2) *Ecce quam bonum et quam iucundum habitare fratres in unum.* — Ps. CXXXII, 1.

(3) *Multitudinis autem credentium erat cor unum et anima una.* — Act., IV, 32.

(4) *Susurro coinquinabit animam suam et in omnibus odietur.* — Eccli., XXI, 31.

che dice bene del suo prossimo, e a suo tempo sa scusarne i difetti! Procurate voi pertanto di schivare ogni parola che sa di mormorazione, specialmente verso i vostri compagni e più ancora verso i vostri Superiori. È anche mormorazione e peggio l'interpretar male le azioni virtuose, o dirle fatte con mala intenzione.

Guardatevi ancora dal riferire al compagno quello che altri di male ha detto di lui, poichè alle volte ne nascono disturbi e rancori tali che durano per mesi ed anni. Oh che conto hanno da rendere a Dio i mormoratori nelle Comunità! *Chi semina discordie viene in odio ed abominazione a Dio* (1). Se voi udite cosa contro a qualche persona, praticate ciò che dice lo Spirito Santo: *Hai udita una parola contro del prossimo tuo? Lasciala morire in te* (2).

Guardatevi dal pungere qualche fratello, ancorchè lo facciate per burla. Burle che dispiacciono al prossimo, o l'offendono, sono contrarie alla carità. Piacerebbe a voi l'essere derisi e posti in canzone avanti agli altri, come voi ponete quel vostro fratello?

Procurate anche di fuggire le contese. Alle volte per bagattelle da niente sorgono certi contrasti, dai quali poi si passa a diverbi e ad ingiurie, che rompono l'unione ed offendono la carità in modo altamente deplorabile.

(1) *Odit Dominus... eum qui seminat inter fratres discordias.* — Prov., VI, 16, 19.

(2) *Audisti verbum adversus proximum tuum? Commoriatur in te.* — Eccli., XIX, 10.

Di più, se amate la carità, procurate di essere affabili e mansueti con ogni genere di persone. La mansuetudine è virtù molto diletta da Gesù Cristo: *imparate da me*, Egli disse, *che sono mansueto* (1). Nel parlare e nel trattare usate dolcezza non solo coi Superiori, ma con tutti, e massimamente con coloro che per lo passato vi hanno offeso, o che al presente vi mirano di mal occhio. La carità sopporta tutto (2); ond'è che non avrà mai vera carità chi non vuole tollerare i difetti altrui. Su questa terra non v'è uomo, per virtuoso che sia, il quale non abbia i suoi difetti. Se egli adunque vuole che gli altri sopportino i suoi, cominci a sopportare quelli degli altri, e così adempia la legge di Gesù Cristo, come scrive San Paolo: *Portate gli uni i pesi degli altri, e così adempirete la legge di Cristo* (3).

Veniamo alla pratica. Anzitutto frenate l'ira, tanto facile ad accendersi in certe occasioni di contrasto; e guardatevi dal dir parole spiacenti, e più dall'usare modi alteri ed aspri, poichè alle volte più dispiacciono i modi rozzi, che non le stesse parole ingiuriose.

Quando poi accadesse che il fratello che vi ha offeso venisse a cercarvi perdono, badate bene dal riceverlo con cera brusca o di

(1) *Discite a me, quia mitis sum.* — MATTH., XI, 29.

(2) *Charitas omnia sustinet.* — I COR., XIII, 7.

(3) *Alter alterius onera portate, et sic adimplebitis legem Christi.* — GAL., VI, 2.

rispondere con parole mozze; dimostrategli anzi belle maniere, affetto e benevolenza.

Se avvenisse all'incontro che voi aveste offeso altri, subito cercate di placarlo e di togliere dal suo cuore ogni rancore verso di voi. E, secondo l'avviso di S. Paolo, non tramonti il sole senza che di buon cuore voi abbiate perdonato qualunque risentimento, e vi siate riconciliati col fratello (1). Anzi fatelo tosto che potete, sforzandovi di vincere la ripugnanza, che sentite nell'anima.

Non contentatevi di amare i vostri compagni colle sole parole; ma aiutateli con ogni sorta di servizi quanto potete, come raccomanda S. Giovanni, l'Apostolo della carità: *Non amiamo in parole e colla lingua, ma coll'opera e con verità* (2).

È carità ancora l'accondiscendere alle oneste domande; ma il miglior atto di carità è l'aver zelo del bene spirituale del prossimo. Quando vi si presenta l'occasione di far del bene, non dite mai: questo non è uffizio mio, non me ne voglio immischiare; poichè questa è la risposta di Caino, il quale ebbe la sfrontatezza di rispondere al Signore dicendo: *Sono io forse il guardiano del mio fratello?* (3). Ciascuno è obbligato, potendo, a salvare il

(1) *Sol non occidat super iracundiam vestram.* — Eph., IV, 26.

(2) *Non diligamus verbo, neque lingua, sed opere et veritate.* — I IOAN., III, 18.

(3) *Num custos fratris mei sum ego?* — Gen., IV, 9.

prossimo dalla rovina. Dio stesso comandò che ognuno debba aver cura del suo simile (1). Cercate pertanto di aiutare tutti, per quanto potete, colle parole e colle opere, e specialmente ancora colle orazioni.

È di grande stimolo alla carità il mirare Gesù Cristo nella persona del prossimo, e il riflettere che il Divin Salvatore ritiene come fatto a se stesso il bene fatto ad un nostro simile, secondo queste sue parole: *In verità vi dico: Ogni volta che avete fatto qualche cosa per uno dei più piccoli di questi miei fratelli, l'avete fatta a me* (2).

Da tutto ciò che si è detto ben vedete quanto è necessaria e quanto è bella la virtù della carità! Praticatela adunque e ne avrete copiose benedizioni dal cielo.

PRATICHE DI PIETÀ

Siccome il cibo alimenta il corpo e lo conserva, così le pratiche di pietà nutrono l'anima e la rendono forte contro le tentazioni. Fino a tanto che noi saremo zelanti nell'osservanza delle pratiche di pietà, il nostro cuore sarà in buon'armonia con tutti, e vedremo

(1) *Et mandavit illis unicuique de proximo suo.* — Eccli., XVII, 12.

(2) *Quamdiu fecistis uni ex his fratribus meis minimis, mihi fecistis.* — MATTH. XXV, 40.

il Salesiano allegro, e contento della sua vocazione. Al contrario comincerà a dubitar della sua vocazione, anzi a provare forti tentazioni, quando nel suo cuore cominci a farsi strada la negligenza nelle pratiche di pietà. La Storia Ecclesiastica ci ammaestra, che tutti gli Ordini e tutte le Congregazioni religiose fiorirono e promossero il bene della religione fino a tanto che la pietà si mantenne in vigore tra loro; e al contrario ne abbiamo veduti non pochi a decadere, altri a cessare di esistere, ma quando? Quando si rallentò lo spirito di pietà, e ciascun membro si diede a *pensare alle cose sue, non a quelle di Gesù Cristo*, come di alcuni cristiani già lamentava San Paolo (1).

Se noi pertanto, o figliuoli, amiamo la gloria della nostra Congregazione, se desideriamo che si propaghi, e si conservi fiorente a vantaggio delle anime nostre e dei nostri fratelli, diamoci la massima sollecitudine di non mai trascurare la Meditazione, la Lettura spirituale, la Visita quotidiana al SS. Sacramento, la Confessione settimanale, la Comunione frequente e devota, la recita del Rosario della B. Vergine, la piccola astinenza del venerdì e simili. Sebbene ciascuna di queste pratiche separatamente non sembri di grande necessità, tuttavia contribuisce efficacemente all'alto edificio della nostra perfezione e della nostra salvezza. Se

(1) *Omnes enim quae sua sunt quaerunt, non quae sunt Iesu Christi.* — Phil., II, 21.

vuoi crescere e diventare grande agli occhi di Dio, dice Sant'Agostino, comincia dalle cose più piccole (1).

La parte poi fondamentale delle pratiche di pietà, quella che in certo modo tutte le abbraccia, consiste in fare ogni anno gli Esercizi spirituali, ed ogni mese l'Esercizio della buona morte.

Se taluno, per le sue occupazioni, non potrà fare l'Esercizio della buona morte in comune, col permesso del Direttore lo pratichi privatamente per quella volta; e a chi, per le occupazioni, non è dato d'impiegarvi l'intera giornata, ne impieghi una parte, rimandando ad altro giorno il lavoro che non è strettamente necessario, ma tutti da più a meno seguano questa regola:

1° Oltre la meditazione solita del mattino, si faccia ancora una mezz'ora di meditazione od una conferenza alla sera, e questa versi su qualcuno dei novissimi, o su qualche punto della regola.

2° Si faccia come una rivista mensile della coscienza, e la Confessione, che da tutti si ha da fare in detto giorno, sia più accurata del solito, pensando che potrebbe essere l'ultima della vita, e si riceva la S. Comunione come se fosse per Viatico.

3° Si pensi, almeno per una mezz'ora, al progresso od al regresso che si è fatto nella virtù nel mese decorso, specialmente in ciò

(1) *Si vis magnus esse, a minimo incipe.*

che riguarda i proponimenti fatti negli Esercizi spirituali, l'osservanza delle sante Regole, e si prendano ferme risoluzioni di vita migliore.

4° Si rileggano in quel giorno tutte od almeno in parte le Regole della Congregazione. Siccome alcuni non possono per le loro occupazioni far questa lettura in privato, si può supplire col leggere le Regole a tavola.

5° Sarà anche bene in tal giorno scegliere un Santo per protettore del mese che si incomincia.

Credo che si possa dire assicurata la salvezza di un religioso, se ogni mese si accosta ai santi Sacramenti, e aggiusta le partite di sua coscienza, come se dovesse di fatto da questa vita partire per l'eternità.

Se adunque amiamo l'onore della nostra Congregazione, se desideriamo la salvezza dell'anima, siamo osservanti delle nostre regole, siamo puntuali anche nelle più ordinarie, perchè colui che teme Dio, non trascura niente di quanto può contribuire a sua maggior gloria (1).

DEI RENDICONTI

E DELLA LORO IMPORTANZA

La confidenza verso i proprî Superiori è una delle cose, che maggiormente giovano al buon andamento d'una Congregazione religiosa, ed alla pace e felicità de' singoli soci.

(1) Qui *timet Deum, nihil negligit.* — Eccl., VII, 19.

Per essa i sudditi aprono il loro cuore al Superiore, e quindi si trovano alleggerite le pene interne: cessano le ansietà, che si avrebbero nel compiere i proprî doveri, ed i Superiori possono prendere i provvedimenti necessari, affinchè si eviti ogni disgusto, ogni malcontento; possono altresì conoscere le forze fisiche e morali dei loro soggetti, ed in conseguenza dare loro gl'incarichi più adatti; e, qualora andasse introducendosi qualche disordine, possono subito scoprirlo e porvi riparo. Si è perciò stabilito che almeno una volta al mese ognuno conferisca col suo Superiore. A questo proposito, dicono le nostre Costituzioni, che ciascuno deve manifestare con semplicità e con prontezza le mancanze esteriori commesse contro la santa Regola, il profitto fatto nelle virtù, le difficoltà che incontra, e quanto altro si creda in bisogno di palesare, affinchè possa riceverne consigli e conforto.

I punti principali su cui devono versare i rendiconti sono questi:

1. Sanità.
2. Studio e lavoro.
3. Se si possano disimpegnar bene le proprie occupazioni, e qual diligenza si metta in esse.
4. Se si abbia comodità d'adempiere le pratiche religiose, e qual diligenza si ponga in eseguirle.
5. Come si diporti nelle orazioni e nelle meditazioni.

6. Con quale frequenza e divozione si accosti ai santi Sacramenti e qual frutto ne ricavi, specialmente per vincere la passione dominante.

7. Come si osservino i voti, e se non vi siano dubbi in fatto di vocazione. Ma si noti bene, che il rendiconto si raccira solamente in cose esterne e non di Confessione, a meno che il socio ne facesse egli stesso argomento per suo spirituale vantaggio.

8. Se si abbiano dei dispiaceri o perturbazioni interne, o freddezza verso qualcuno, e se si abbia confidenza coi Superiori.

9. Se si conosce qualche disordine cui porre rimedio, specialmente quando si tratta d'impedire l'offesa di Dio.

Ecco alcune parole di S. Francesco di Sales intorno ai rendiconti:

« Ogni mese ognuno aprirà il suo cuore sommariamente e brevemente al Superiore, e con ogni semplicità e fedele confidenza gli aprirà tutti i segreti, colla medesima sincerità e candore con cui un figliuolo mostrerebbe a sua madre le graffiature, i livori e le punture che le vespe gli avessero fatto; ed in questo modo ciascuno darà conto non tanto dell'acquisto e progresso suo, quanto delle perdite e mancamenti negli esercizi dell'orazione, della virtù e della vita spirituale; manifestando parimenti le tentazioni e pene interiori, non solo per consolarsi, ma anche per umiliarsi. Felici saranno quelli, che praticheranno ingenuamente

e divotamente questo articolo, il quale in sè ha una parte della sacra infanzia spirituale, tanto raccomandata da Nostro Signore, dalla quale proviene ed è conservata la vera tranquillità dello spirito ».

Si raccomanda caldamente ai Direttori che non trascurino mai di ricevere simili rendiconti. Ogni confratello poi sappia, che, se li farà bene, con tutta schiettezza ed umiltà, ne troverà un grande sollievo pel suo cuore, e un aiuto potente per progredire nella virtù, e la Congregazione intera avvantaggerà grandemente per questa pratica.

La cosa poi, in cui raccomando maggiore schiettezza, si è quella che riguarda la vocazione. Non si facciano misteri ai Superiori. Fra tutti, questo è il punto più importante; perchè da esso dipende il filo della vita che si ha da tenere. Disgraziato colui, che nasconde i dubbi di sua vocazione, o prende risoluzione di uscire dalla Congregazione, senza essersi ben prima consigliato, e senza il parere di chi dirige l'anima sua. Costui potrebbe mettere in pericolo l'eterna sua salute.

La prima ragione dell'importanza e necessità di procedere con questa schiettezza coi Superiori, è perchè essi possano meglio governare e indirizzare i sudditi. Il Superiore è obbligato a reggerli e ad indirizzarli, perchè questo è il suo ufficio, questo è esser Direttore e Superiore. Or s'egli non li conosce, perchè non si aprono, ne avviene per conse-

guenza, che egli non può dirigerli ed aiutarli co' suoi consigli e suggerimenti.

La seconda ragione, la quale dichiara meglio la precedente, è perchè quanto maggior notizia avranno i Superiori di tutte le cose dei sudditi, con tanta maggior accuratezza ed amore li potranno aiutare, e custodire le anime loro dai diversi inconvenienti e pericoli, nei quali potrebbero incorrere mettendoli in questo o in quell'altro luogo, in questa o in quell'altra occasione.

La terza ragione della importanza della schiettezza e confidenza coi Superiori si è, perchè questi possano meglio ordinare e provvedere quel che conviene al corpo universale della Congregazione, del cui bene ed onore, insieme con quello di ognuno, eglino sono obbligati ad aver cura. E quando uno si appalesa con essi, e loro dà interamente conto del suo stato, allora i Superiori avendo in ogni cosa di mira il suo onore, e senza alcuna sua taccia, possono aver riguardo al bene universale di tutto il corpo della Congregazione. Ma, se uno non si appalesa bene con loro, esporrà forse a qualche pericolo l'onore suo e l'anima sua, ed anche l'onore della Comunità, che dipende dal suo.

Oh quanta contentezza e soddisfazione ha un religioso, il quale totalmente si è confidato col suo Superiore, e gli ha manifestate tutte le cose che turbano l'animo suo! Così quando poi lo mettono in qualche uffizio, può collocare

tutta la sua fiducia in Dio, che l'aiuterà e libererà da qualunque inconveniente. Signore, egli potrà dire, io non mi son posto da me in quest'ufficio, nè in questo luogo; anzi proposi la mia insufficienza e le mie poche forze spirituali per questo peso: Voi, o Signore, mi ci avete posto e me l'avete comandato: Voi dunque supplite a quel che manca in me. Con questa fiducia dirà con S. Agostino: *Signore, datemi quel che comandate, e comandatemi quel che volete* (1); e gli pare così di aver posto Dio in obbligo di concedergli quel che gli domanda. Ma quell'altro, il quale non si appalesò, anzi lasciò di manifestare le sue debolezze, che consolazione potrà egli avere? Perciocchè questo tale non lo manda Dio a far quella cosa, nè ve lo mette l'ubbidienza, ma egli di sua propria volontà vi s'ingerisce e intromette; è intruso, non chiamato, nè mandato, e le cose non gli riusciranno bene.

DUBBIO SULLA VOCAZIONE

Chi si consacra al Signore coi santi voti, fa un'offerta delle più preziose e delle più gradite alla divina Maestà.

Ma il nemico dell'anima, accorgendosi

(1) *Domine, da quod iubes, et iube quod vis.*

che con questo mezzo uno si emancipa dal suo servizio, suole turbargli la mente con mille inganni per farlo ritornare indietro, e indurlo a percorrere la pericolosa via del secolo.

Il principale di questi inganni è suscitargli dubbi intorno alla vocazione, ai quali poi tiene dietro lo scoraggiamento, la tiepidezza, e spesso il ritorno a quel mondo, che aveva tante volte conosciuto traditore, ed infine abbandonato, per amor del Signore.

Se mai voi, figliuoli amatissimi, foste assaliti da questa pericolosa suggestione, dovete tosto rispondere in cuor vostro, che, quando entraste in Congregazione, Dio vi aveva concesso il prezioso dono della vocazione, e se questa adesso è divenuta dubbiosa, voi siete in una tentazione, alla quale forse date occasione, e che dovete spregiare e combattere come una vera insinuazione diabolica. Spesso la mente agitata dice al dubbioso: *Tu puoi far meglio altrove*. Ma voi rispondete subito colle parole di S. Paolo, che dice: *Ognuno resti in quella vocazione in cui fu chiamato* (1). Anzi lo stesso S. Paolo supplica a camminare coraggiosi e fieri nella vocazione in cui ciascuno si trova, dicendo: *Vi scongiuro, che camminiate in maniera convenevole alla vocazione, a cui siete chiamati, con tutta umiltà e man-*

(1) *Unusquisque in qua vocatione vocatus est, in ea permaneat.* — I. Cor., VII, 20.

suetudine, con pazienza (1). Se voi restate nel vostro Istituto, e ne osservate esattamente le regole, siete sicuri di giungere a salvamento. Al contrario l'esperienza ha fatto tristamente conoscere, che coloro, i quali ne sono usciti, per lo più restarono ingannati. Alcuni si pentirono e non trovarono più pace; altri vennero esposti a gravi pericoli, e taluni divennero perfino ad altri pietra di scandalo, con grande rischio della propria e dell'altrui salute.

Mentre poi la vostra mente e il vostro cuore sono agitati dai dubbi o da qualche passione, io vi raccomando caldamente a non prendere deliberazioni di sorta, perchè tali deliberazioni non possono essere secondo la volontà del Signore, il quale, al dir dello Spirito Santo, *non si trova nella commozione* (2). In questi casi io vi consiglio di presentarvi ai vostri Superiori, aprire loro sinceramente il vostro cuore, e seguirne fedelmente gli avvisi. Qualunque cosa siano essi per suggerirvi, fatela, e non la sbaglierete certamente; poichè nei consigli dei Superiori è impegnata la parola del Salvatore, il quale ci assicura che le loro risposte sono come date da Lui medesimo, dicendo: *Chi ascolta voi, ascolta me* (3).

(1) *Obsecro itaque vos... ut digne ambuletis vocatione qua vocati estis; cum omni humilitate et mansuetudine, cum patientia.* — Eph., IV, 1.

(2) *Non in commotione Dominus.* — III Reg., XIX, 11.

(3) *Qui vos audit, me audit.* — Luc., X, 16.

CINQUE DIFETTI DA EVITARE

L'esperienza ha fatto conoscere cinque difetti, che si possono chiamare altrettanti tarli dell'osservanza religiosa, e la rovina delle Congregazioni; e sono: — Il prurito di riforma — l'egoismo individuale — la mormorazione — il trascurare i propri doveri — e il dimenticarci che lavoriamo pel Signore.

1° Fuggiamo il prurito di riforma. Adoperiamoci di osservare le nostre Regole, senza darci pensiero di migliorarle o di riformarle. « Se i Salesiani, disse il nostro grande benefattore Pio IX, senza pretendere di migliorare le loro Costituzioni, studieranno di osservarle con precisione, la loro Congregazione sarà ognor più fiorente ».

2° Rinunziamo all'egoismo individuale; quindi non cerchiamo mai il vantaggio privato di noi stessi, ma adoperiamoci con grande zelo pel bene comune della Congregazione. Dobbiamo amarci, aiutarci col consiglio e colla preghiera, promuover l'onore dei nostri confratelli, non come cosa di uno solo, ma come nobile ed essenziale retaggio di tutti.

3° Non mormorare dei Superiori, non disapprovare le loro disposizioni. Qualora vengaci a notizia cosa che a noi sembri materialmente o moralmente cattiva, si esponga umilmente ai Superiori. Essi sono da Dio incaricati a vegliare sopra le cose e sopra le persone:

perciò essi e non altri dovranno rendere conto della loro direzione ed amministrazione.

4° Niuno trascuri la parte sua. I Salesiani considerati insieme formano un solo corpo, ossia la Congregazione. Se tutti i membri di questo corpo compiono il loro uffizio, ogni cosa procederà con ordine e con soddisfazione; altrimenti succederanno disordini, slogature, rotture, sfasciamento, ed in fine la rovina del corpo medesimo. Ciascuno pertanto compia l'uffizio che gli è affidato, ma lo compia con zelo, con umiltà e confidenza in Dio, e non si sgomenti se dovrà fare qualche sacrificio a lui gravoso. Si consoli anzi che la sua fatica torna utile a quella Congregazione, al cui vantaggio ci siamo tutti consacrati.

5° In ogni nostro uffizio, in ogni nostro lavoro, pena o dispiacere, non dimentichiamo mai che essendoci consacrati a Dio, per Lui solo dobbiamo faticare, e da Lui soltanto attendere la nostra mercede. Egli tiene minutissimo conto di ogni più piccola cosa fatta pel suo santo nome, ed è di fede, che a suo tempo ci compenserà con abbondante misura. In fin di vita, quando ci presenteremo al suo divin tribunale, mirandoci con volto amorevole, Egli ci dirà: *Bene sta, servo buono e fedele, perchè nel poco sei stato fedele, ti farò padrone del molto; entra nel gaudio del tuo Signore* (1).

(1) *Euge, serve bone et fidelis, quia super pauca fuisti fidelis, super multa te constituam; intra in gaudium domini tui.* — MATTH., XXV, 21.

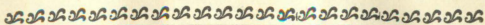
CARI SALESIANI,

Quanto con brevità qui si accenna, vi sarà più diffusamente esposto in apposito manuale. Intanto ricevete queste Costituzioni come testamento per tutta la Congregazione. Ricevete poi i pensieri che le precedono come ricordi, che, qual padre, io vi lascio prima della mia partenza per l'eternità, cui mi accorgo avvicinarmi a grandi passi. Raccomandate al Signore la salvezza dell'anima mia, ed io pregherò costantemente anche per voi, affinchè coll'osservanza esatta delle nostre Costituzioni possiamo vivere felici nel tempo, e, per tratto della divina Misericordia, ci sia dato di raccoglierci tutti un giorno a godere e a lodare Iddio nella beata eternità. Così sia.

Festa di Maria Vergine SS. Assunta in Cielo, 15 agosto 1875.

Aff.mo in G. C.

Sac. GIOVANNI BOSCO



CARI SALESIANI,

Quanto con brevità qui si accenna, vi sarà più diffusamente esposto in apposito manuale. Intanto ricevete queste Costituzioni come testamento per tutta la Congregazione. Ricevete poi i pensieri che le precedono come ricordi che, qual padre, io vi lascio prima della

Carissimi Figliuoli in G. C.,

i Capitoli Generali XV - XVI e XVII hanno deliberato alcune piccole aggiunte e varianti delle nostre Costituzioni. L'ultimo Capitolo poi, portato a termine lo studio dei Regolamenti per le Case di Formazione, dopo la lunga prova che se ne fece dal 1938 in poi, decise di emanarli e apportò altre modifiche ed aggiunte che furono pubblicate negli Atti del Capitolo n. 170.

Il Capitolo Superiore, in base alla delega avuta dal Capitolo Generale XVII, curò la redazione definitiva e la stampa delle Costituzioni e dei Regolamenti.

Godo pertanto di potervi presentare questa nuova edizione a conclusione

dell'anno Centenario delle nostre Scuole Professionali e all'inizio dell'Anno Mariano indetto dal Sommo Pontefice Pio XII, per commemorare la proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione di Maria SS.ma. È questa una data tanto cara ai figli di San Giovanni Bosco, che ci richiama alle umili origini della nostra Società e insieme all'evidente intervento di Maria SS.ma in tutta la sua storia gloriosa. Maria SS.ma nella mente di San Giovanni Bosco è stata la vera fondatrice della Famiglia Salesiana e continua ancora l'opera sua di Ausiliatrice e di Madre per ciascuno di noi, per ciascuna delle nostre Case.

Ma non deve mancare la cooperazione nostra filiale, generosa, sulle vie chiaramente tracciate dalle Costituzioni e dai Regolamenti. Nel fare la professione religiosa abbiamo promesso fedeltà alle Costituzioni e di conseguenza ai Regolamenti che ne sono la genuina applicazione. « Questo ci servirà di argomento e sprone — disse il servo di Dio Don Rinaldi presentandoci l'edizione del 1923

— a mettere tutto l'impegno per osservare le Regole sempre con fedeltà e amore, perchè la nostra Società, della quale dobbiamo essere figli affezionati, fiorisca e cresca, ornata delle più elette virtù e feconda di copiosi frutti di bene per le anime, a gloria di Dio e decoro della Chiesa».

«Don Bosco, consegnando un giorno a Don Cagliero che partiva per l'America il libro delle Costituzioni, disse: — Ecco Don Bosco che parte con voi».

«Faccia Iddio — concludeva il compianto Don Ricaldone — che ogni salesiano, nell'esercizio del suo apostolato, ovunque esso si svolga, abbia la gioia di avere con sè Don Bosco».

Ed è con questo augurio, carissimi figliuoli, anzi con questa preghiera che anch'io vi presento questa nuova edizione delle nostre sante Regole: lo spirito di Don Bosco è tutto in queste poche pagine, e ben a ragione di esse si può ripetere la grande parola di Gesù: — *Hoc fac et vives.* (LUCA, X, 28). Osserva la Regola e vivrai la vita eterna.

Ci benedica tutti la Vergine Immacolata Ausiliatrice e mantenga vivo tra noi l'amore alle sante Regole e al nostro incomparabile Padre S. Giovanni Bosco.
Pregate per me vostro aff.mo

SAC. RENATO ZIGGIOTTI

Festa dell'Immacolata Concezione, 1953.

COSTITUZIONI DELLA SOCIETÀ DI S. FRANCESCO DI SALES

I

Fine della Società Salesiana

1. — Il fine della Società Salesiana è che i soci, mentre si sforzano di acquistare la perfezione cristiana, esercitino ogni opera di carità spirituale e corporale verso i giovani, specialmente i più poveri.

2. — Gesù Cristo cominciò a fare e a insegnare. Così anche i soci, oltre all'acquisto delle virtù interne, attenderanno a perfezionare se stessi nella pratica delle virtù esterne e mediante lo studio; si adopereranno quindi con zelo in aiuto del prossimo.

3. — Le opere di carità verso i giovani, a cui si applicheranno i soci, sono le seguenti:

I. Oratori festivi e possibilmente anche quotidiani;

II. Ospizi con scuole professionali ed agricole;

III. Case per aspiranti al sacerdozio;

IV. Istituti per alunni interni ed esterni delle scuole primarie e secondarie;

V. Ogni altra opera infine, che abbia per iscopo la salvezza della gioventù.

4. — La prima opera di carità sarà quella di raccogliere i giovanetti più poveri ed abbandonati, per istruirli nella santa Religione, particolarmente nei giorni festivi. A tal fine si procuri con sempre maggior impegno l'apertura e lo sviluppo degli Oratori ovunque le circostanze locali e l'approvazione dell'autorità ecclesiastica lo consentano.

5. — Siccome poi avviene spesso che s'incontrino giovanetti talmente abbandonati, che per loro riesce inutile ogni cura se non sono ricoverati in qualche ospizio; così, con la maggior sollecitudine possibile, si apriranno case, nelle quali, con l'aiuto della Divina Provvidenza, verrà loro somministrato ricovero, vitto e vestito. E questi ospizi abbiano di mira non solo l'istruzione dei giovani, ma anche di abilitarli a guadagnarsi onestamente il pane; perciò i laboratori non abbiano scopo di lucro, ma siano vere scuole di arti e mestieri. Tuttavia si faccia in modo che gli alunni lavorino e che i laboratori producano quel tanto che è compatibile con la condizione di scuola. Dicasi il medesimo delle scuole di agricoltura.

6. — Essendo poi gravissimi i pericoli che corrono i giovani che aspirano allo stato ec-

clesiastico, questa Società si darà massima cura di coltivare nella pietà e nella vocazione quelli che si mostrassero specialmente commendevoli per istudio e pietà. Perciò si aprano ospizi, il cui programma ed orario siano ordinati a coltivarne le vocazioni ecclesiastiche.

Lo stesso è a dire degli ospizi per i *Figli di Maria*, cioè per quegli aspiranti allo stato ecclesiastico o religioso, i quali a motivo dell'età avanzata non potrebbero facilmente seguire altrove la loro vocazione.

7. — Questa Società nelle sue scuole e collegi accoglierà anche i giovani per gli studi primari e secondari; ma si preferiscano quelli che sono più poveri, e appunto perciò non possono compiere i loro studi altrove, purchè diano qualche speranza di vocazione allo stato ecclesiastico.

E siccome tra i giovani meritano la più grande compassione quelli, che insieme con le loro famiglie e popoli non sono stati ancora rischiarati dalla luce del Vangelo, così i soci si dedicheranno con zelo alle Missioni estere.

8. — Riguardo alle altre classi di persone, facendosi ognor più sentire il bisogno di sostenere la Religione cattolica anche tra i popoli cristiani, i soci si adopreranno con zelo a confermare ed incoraggiare nella pietà coloro che, mossi dal desiderio di una vita più virtuosa, fanno alcuni giorni di ritiro; si adopreranno pure a diffondere buoni libri nel popolo, usando tutti i mezzi suggeriti da un'ardente ca-

rità; finalmente cercheranno con le parole e con gli scritti di porre un argine all'empietà e all'eresia, che tenta tutti i modi per insinuarsi tra i rozzi e gl'ignoranti. A questo scopo devono indirizzarsi le prediche che si fanno di tratto in tratto al popolo; a questo i tridui e le novene; a questo infine la diffusione dei buoni libri.

9. — I soci favoriscano con ogni potere i sodalizi religiosi esistenti nei luoghi, dove sorgono le nostre case. Promuovano inoltre l'Arciconfraternita dei Divoti di Maria Ausiliatrice e le Pie Unioni dei Cooperatori Salesiani e degli Ex-Allievi.

10. — In via ordinaria non si accettino parrocchie. Se tuttavia per giuste ragioni si credesse di accettarne qualcuna, si esiga che venga conferita non a' singoli soci, ma alla Società, e con licenza della Sede Apostolica.

11. — Finalmente, in casi eccezionali, si eserciteranno anche altre opere di carità e di beneficenza.

II

Forma della Società

12. — In questa Società, che consta di ecclesiastici e di laici, tutti i soci conducono vita comune, stretti solamente dal vincolo della carità fraterna e dei voti semplici, il quale li unisce in guisa, che formino un cuor solo e

un'anima sola, per amare e servire Iddio con le virtù della povertà, della castità e dell'obbedienza, e con un tenor di vita strettamente cristiano.

13. — Per favorire la vita comune, è stabilito che in tutte le case della Società si osservi uniformità nella direzione, amministrazione e contabilità. L'orario inoltre di ciascuna casa sia distribuito in modo che riesca agevole ai soci prender parte in comune alle pratiche di pietà, alla mensa ed al riposo.

14. — Si mantenga l'unione fraterna, sia con la lettura pubblica del *Bollettino Salesiano*, sia con l'evitare le questioni di politica e le contese di nazionalità, soprattutto fra soci di diverso paese. Al che gioverà limitare convenientemente la lettura dei giornali; quali si possano leggere e da chi, dipende dal solo Ispettore il determinarlo.

15. — La sera dopo le preghiere in comune sono proibiti i privati colloqui; perciò ognuno in silenzio si ritiri nella propria camera.

16. — Senza un motivo riconosciuto come grave dall'Ispettore, non si accettino estranei a convivere in comunità, siano essi sacerdoti o laici.

17. — Gli ecclesiastici, a norma dei Sacri Canoni, ritengono i benefici semplici; ma la Società ne percepirà i frutti, finchè i beneficiati rimarranno in essa.

18. — Chi porta nella Società danari, mo-

bili, o qualsivoglia altra cosa con l'intenzione di ritenersene la proprietà, deve consegnare una nota di tutto al Superiore, il quale, fattane la ricognizione, gli darà una carta di ricevuta. Volendo poi il socio riavere quegli oggetti che con l'uso si consumano, li riavrà nello stato in cui allora si troveranno, senza che possa ripeterne compenso.

19. — Ogni sacerdote consegnerà al Direttore della propria casa la limosina delle messe. Tutti poi, ecclesiastici e laici, gli consegneranno tutto il danaro e ogni dono, che per qualsiasi titolo vengano in loro mano, salvo quanto è prescritto all'art. 25.

20. — Ogni socio è obbligato ad osservare i suoi voti, nè alcuno potrà essere sciolto dai voti, siano essi temporanei o perpetui, se non per dispensa del Sommo Pontefice, ovvero per licenziamento dalla Società, conforme ai Sacri Canonici.

21. — Ciascuno perseveri fino al termine della vita nella vocazione, a cui fu chiamato. Tutti i giorni si richiamino alla mente quelle gravissime parole del Divin Salvatore: *Niuno che dopo aver messa la mano all'aratro volga indietro lo sguardo, è buono per il regno di Dio* (1).

22. — Nondimeno, se taluno uscisse dalla Società, non potrà pretendere niente per il tempo che vi è rimasto. Riavrà tuttavia il pieno

(1) Luc., IX, 62.

diritto sui beni immobili, ed anche sui beni mobili, di cui si fosse riservata la proprietà entrando nella Società. Ma non potrà richiedere nessun frutto nè domandar conto alcuno dell'amministrazione dei medesimi pel tempo ch'egli è vissuto nella Società.

23. — Perchè sia sempre viva nei soci la memoria dei loro doveri, ognuno abbia una copia delle Costituzioni; e queste si leggano in comune per intero due volte all'anno.

III

Voto di Povertà

24. — Il voto di povertà proibisce ai soci di disporre di qualsiasi cosa temporale che abbia prezzo, senza il consenso del legittimo Superiore.

25. — I professi in questa Società conservano la proprietà dei loro beni, e la capacità di acquistarne altri per titolo legittimo. Avanti la prima professione devono cedere, per tutto il tempo in cui saranno astretti dai voti, l'amministrazione dei beni suddetti a chi vorranno, e disporre liberamente dell'uso ed usufrutto di essi. Dopo la professione il socio può ancor mutare tale cessione e disposizione, non di suo arbitrio, ma col permesso del Rettor Maggiore, purchè il mutamento, almeno circa

una parte notevole dei beni, non sia a favore della Società. Tutto questo dovrà parimente osservare, nonostante la professione, quanto a quei beni che venissero in suo possesso dopo la professione medesima.

26. — Ogni novizio, avanti la prima professione, faccia liberamente il suo testamento circa i beni che già possiede o che verranno in suo possesso per l'avvenire. Tale testamento i professi non potranno più mutare senza il permesso della S. Sede, ovvero, se per l'urgenza del caso non vi sia tempo di ricorrere ad essa, dell'Ispettore, o, se nemmeno a questo si possa ricorrere, del Direttore.

27. — È vietato ai professi di rinunciare, mediante atto tra vivi, al dominio dei propri beni a titolo gratuito.

28. — Ai professi poi non sia proibito di compiere, col permesso del Rettor Maggiore o dell'Ispettore, quegli atti di proprietà che sono prescritti dalle leggi.

29. — Qualunque cosa i professi avessero acquistato con la propria industria, per prestazione d'opera, o in vista della Società, non potranno attribuirselà o ritenerla per sè; ma tutto si dovrà mettere tra i beni collettivi, a comune vantaggio della Società.

30. — Niuno tenga danaro presso di sè o presso altri, nella Società o fuori, per nessun motivo.

31. — Come è consuetudine degli Istituti religiosi, il socio anche dopo la professione

ritiene per proprio uso i suoi manoscritti, e cambiando residenza può portarli seco.

32. — Ciascuno deve tenere la propria stanza nella massima semplicità, studiandosi sommamente di ornare il cuore di virtù, e non le pareti della casa.

33. — Si abbia finalmente il cuore staccato da ogni cosa terrena; il che i soci procureranno di ottenere con una vita in tutto comune, e quanto al mangiare e quanto al vestire; nè si ritenga per sè nulla in proprio senza particolare permesso del Superiore.

IV

Voto di Castità

34. — Chi spende la vita a pro dei giovani abbandonati, deve certamente fare tutti gli sforzi per arricchirsi d'ogni virtù. Ma la virtù che si deve sommamente coltivare, e sempre avere dinanzi agli occhi, virtù angelica, virtù più di tutte cara al Figliuolo di Dio, è la virtù della castità.

35. — Chi non ha fondata speranza di poter conservare, col divino aiuto, la virtù della castità, nelle parole, nelle opere e nei pensieri, non professi in questa Società; perchè sovente si troverebbe in pericolo.

36. — Le parole e gli sguardi anche indifferenti sono talvolta mal interpretati dai giovani, che furono già vittime delle umane passioni.

Perciò si dovrà usare la massima cautela nel discorrere o trattare con essi, qualunque sia la loro età e condizione.

37. — Si fuggano le conversazioni coi secolari, dove questa virtù possa correre pericolo, e soprattutto con persone dell'altro sesso.

38. — Niuno si rechi a casa di conoscenti od amici senza il consenso del Superiore, il quale, ogni qual volta sarà possibile, assegnerà al socio un compagno.

39. — Per custodire con la massima diligenza la virtù della castità, si devono usare specialmente questi mezzi: accostarsi santamente e con frequenza ai Sacramenti della Confessione e della Comunione, praticare fedelmente i consigli del Confessore; fuggire l'ozio; frenare e moderare tutti i sensi del corpo; fare frequenti visite a Gesù Sacramentato; rivolgere spesso giaculatorie a Maria Santissima, a San Giuseppe suo castissimo Sposo, a San Francesco di Sales e a S. Luigi Gonzaga, che sono i principali patroni di questa Società.

V

Voto di Obbedienza

40. — Il profeta Davide pregava ardentemente Iddio che gl'insegnasse a fare la sua volontà. Il nostro Salvatore ci assicurò di essere venuto sulla terra per fare non la volontà propria, ma la volontà del Padre suo che è nei

Cieli. Il voto di obbedienza è appunto diretto ad assicurarci che noi facciamo la santa volontà di Dio.

41. — Per il voto di obbedienza i soci son tenuti ad obbedire ai comandi del legittimo Superiore nelle cose che direttamente o indirettamente concernono l'osservanza dei voti e delle Costituzioni. Cadono perciò sotto il voto di obbedienza tutte le prescrizioni fatte dal Superiore con l'intenzione esplicita di obbligare in forza del voto, purchè non siano contrarie od affatto estranee allo spirito delle Costituzioni.

42. — Soltanto i Superiori Maggiori e i Direttori possono comandare in forza del voto di obbedienza. Ma questo si faccia raramente, con cautela e somma prudenza, e solo quando lo richiede qualche grave ragione.

43. — La virtù dell'obbedienza esige che ognuno adempia con zelo i propri doveri, osservando fedelmente i precetti delle Costituzioni, i regolamenti dell'ufficio affidatogli, gli ordini dei Superiori, e senza il loro consenso non assuma incarichi di sorta.

44. — Ognuno obbedisca al proprio Superiore, considerandolo in ogni cosa qual padre amantissimo, e obbedendogli senza riserva alcuna, prontamente, con animo ilare e con umiltà; persuaso che nella cosa comandata gli è manifestata la stessa volontà di Dio.

45. — Nessuno obbedisca resistendo con parole, o con atti, o col cuore, per non perdere

il merito della virtù dell'obbedienza. Quanto più una cosa è ripugnante a chi la fa, tanto maggior merito egli avrà dinanzi a Dio eseguendola.

46. — Niuno si dia ansietà di chiedere nè di ricusare cosa alcuna. Qualora si conoscesse che una cosa è nociva o necessaria, la si esponga rispettosamente al Superiore, che si darà massima cura di provvedere.

47. — Ognuno abbia somma confidenza nel Superiore; sarà perciò di giovamento ai soci il render conto di tratto in tratto della propria vita esteriore ai Superiori. Ciascheduno pertanto manifesti con semplicità e spontaneamente ai propri Superiori le infedeltà e trasgressioni esteriori commesse contro le Costituzioni; conviene anzi, benchè non vi sia tenuto, che esponga loro schiettamente il suo profitto nelle virtù, i suoi dubbi e le ansietà di coscienza, per ricevere da loro consigli e conforti, e, se fa d'uopo, anche le convenienti ammonizioni.

48. — Perciò almeno una volta al mese il socio renda conto della sua vita esteriore al Direttore o a chi fu delegato per tale ufficio.

Questo rendiconto si aggirerà intorno ai punti seguenti:

- I. Sanità;
- II. Studio e lavoro;
- III. Se si possano compiere i propri doveri, e quale diligenza vi si metta;
- IV. Se si abbia comodità di compiere le

pratiche religiose, e quale sollecitudine si ponga in esse;

V. Con quale frequenza si vada ai Sacramenti della Penitenza e dell'Eucaristia;

VI. Se si osservino le Costituzioni, e se s'incontri qualche difficoltà nell'osservanza religiosa;

VII. Se si pratichino bene i doveri esteriori della carità fraterna;

VIII. Se si conosca in casa qualche disordine a cui si debba porre rimedio, principalmente quando si tratti d'impedire il peccato.

VI

Governo della Società

49. — I soci avranno per arbitro e per Supremo Superiore il Sommo Pontefice, cui saranno in ogni luogo, in ogni tempo, e in ogni sua disposizione umilmente e riverentemente sottomessi, anche in forza del voto d'obbedienza. Che anzi sarà precipua sollecitudine d'ogni socio di promuovere e difendere con tutte le forze l'autorità e l'osservanza delle leggi della Chiesa Cattolica e del suo Capo Supremo, Legislatore e Vicario di Gesù Cristo sopra la terra.

50. — Quanto all'interno l'autorità suprema su tutta la Società è affidata, in via ordinaria,

al Rettor Maggiore e al suo Consiglio, che si chiama Capitolo Superiore, e consta del Prefetto, del Direttore Spirituale, dell'Economo e di cinque Consiglieri; in via straordinaria, al Capitolo Generale.

51. — Ogni cinque anni, nel tempo stabilito, il Rettor Maggiore trasmetterà alla Sacra Congregazione dei Religiosi una relazione sullo stato della Società, a norma dell'Istruzione della Congregazione stessa.

52. — Niuno, eccettuati il Capitolo Superiore e il Segretario di esso, il Procuratore Generale, gl'Ispettori e i Direttori delle case, può spedire o ricever lettere senza il permesso del Superiore, o di un altro socio a ciò da lui espressamente delegato. Tutti i soci però possono, senza il consenso dei Superiori della casa di lor dimora, inviare lettere ed altri scritti, non soggetti ad alcun'ispezione, alla Santa Sede, al Legato della S. Sede nelle loro rispettive nazioni, al Cardinal Protettore, al Rettor Maggiore, ai Membri e al Segretario del Capitolo Superiore, al proprio Ispettore, e al proprio Direttore quando fosse assente. Anche le lettere inviate ai soci da qualunque di questi Superiori sono esenti da ogni controllo.

53. — Le altre lettere si consegnino al Direttore dissuggellate; quelle in arrivo siano da lui consegnate aperte. Egli però proceda in questo con somma prudenza e delicatezza, e ricordi bene l'obbligo del segreto.

54. — I soci sono tenuti a osservare i

Decreti del Vescovo locale e le leggi e consuetudini diocesane che, secondo i Sacri Canoni, riguardano anche i religiosi esenti.

VII

Del Rettor Maggiore

55. — Il Rettor Maggiore è il Superiore di tutta la Società. Egli può eleggere il suo domicilio in qualunque casa di essa, ed ha potestà su tutte le Ispettorie, le Case e i soci quanto alle cose spirituali e temporali.

56. — Non avrà tuttavia facoltà di vendere beni immobili della Società nè di comperarne senza il consenso del Capitolo Superiore. Quanto ad alienare beni della Società, e a contrarre debiti in suo nome, si osservi pure tutto quello che si deve osservare di diritto a norma dei Sacri Canoni e delle Costituzioni Apostoliche.

57. — Perchè un socio possa essere eletto Rettor Maggiore, si richiede che sia sacerdote; che sia professore nella nostra Società da almeno dieci anni, da computarsi dalla data della prima professione; che sia nato da legittimo matrimonio; che abbia compiuto il quarantesimo anno di età, e che risplenda agli occhi dei soci per santità di vita, e per abilità e prudenza nel disbrigo degli affari della Società.

58. - Il Rettor Maggiore rimarrà in carica dodici anni, e potrà essere rieletto. Ma questa rielezione dovrà sempre essere confermata dalla Santa Sede.

59. - Morto il Rettor Maggiore il Prefetto ne farà le veci finchè non ne sia eletto il successore; ma durante questo suo governo della Società non potrà apportare alcun mutamento nè alla disciplina, nè all'amministrazione.

60. - Con la medesima autorità che, alla morte del Rettor Maggiore, ha il Prefetto, continuerà a governare e amministrare la Società il Rettor Maggiore dal giorno in cui termina la sua carica fino a quando il suo successore sia eletto.

61. - Morto il Rettor Maggiore, il Prefetto ne dia avviso agli Ispettori e ai Direttori di tutte le Case, perchè si facciano tosto per l'anima sua i suffragi prescritti dalle Costituzioni. Quindi convocherà il Capitolo Generale per l'elezione del nuovo Rettor Maggiore, elezione che dovrà farsi non prima di tre mesi e non dopo di sei dalla morte del Rettor Maggiore. Ordinerà inoltre pratiche di pietà per ottenere i lumi celesti, ammonendo tutti chiaramente e distintamente del loro stretto obbligo di dare il voto a colui che, secondo Iddio, stimeranno doversi eleggere.

62. - Se l'elezione deve farsi per avere il Rettor Maggiore compiuto i dodici anni di carica, il medesimo Rettor Maggiore, sei mesi

prima che finisca il tempo del suo ufficio, avvertito il Capitolo Superiore ch'è imminente la fine della sua carica, ne darà notizia agl'Ispettori e ai Direttori delle case, e insieme convocherà il Capitolo Generale e stabilirà il giorno dell'elezione del suo successore, ammonendo delle cose dette nell'articolo precedente. Questa elezione dovrà farsi entro quindici giorni dal termine dell'ufficio del Rettor Maggiore.

63. — Il Rettor Maggiore non può dimettersi dalla sua carica senza il consenso della Sede Apostolica.

64. — Nel caso che, Dio non voglia, il Rettor Maggiore gravissimamente trascurasse i propri doveri, il Prefetto, o qualunque altro membro del Capitolo Superiore, d'accordo con gli altri membri potrà efficacemente ammonirlo. Che se ciò non bastasse, il Capitolo stesso ne avvertirà la Sacra Congregazione dei Religiosi, per la cui autorità il Rettor Maggiore può essere deposto.

65. — L'elezione del Rettor Maggiore sarà fatta dal Capitolo Generale nel modo stabilito per le elezioni da farsi nel Capitolo stesso.

VIII

Del Capitolo Superiore

66. — Il Prefetto, il Direttore Spirituale, l'Economo e i cinque Consiglieri del Capitolo Superiore vengono eletti dal Capitolo Generale

giusta le prescrizioni del Capo XI. Per poter essere eletti a tali uffici bisogna aver vissuto almeno cinque anni nella Società, compiuto trentacinque anni di età, essere sacerdoti e aver fatto i voti perpetui.

67. — Ciascun membro del Capitolo Superiore durerà in carica sei anni, e potrà essere rieletto. Se poi alcuno di essi, per morte o per altra causa qualsiasi, cessasse dal proprio ufficio prima che sia terminato il sessennio, il Rettor Maggiore affiderà il disimpegno di quell'ufficio a colui che nel Signore giudicherà più adatto; ma solamente fino al termine del sessennio già incominciato dal socio cessante.

68. — Affinchè l'ufficio a loro assegnato non abbia a soffrir detrimento, essi non potranno ordinariamente risiedere fuori della casa in cui dimora il Rettor Maggiore. Vivano inoltre in strettissima unione col Rettor Maggiore, l'obbediscano, lo informino di quanto riguarda il loro ufficio, ne ricevano gli ordini e le istruzioni e ne facciano la comunicazione ai soci.

69. — Gli uffici di ciascun membro del Capitolo Superiore saranno distribuiti dal Rettor Maggiore secondo il bisogno, salvo però quanto è prescritto negli articoli che seguono.

70. — Il Prefetto fa le veci del Rettore assente o impedito in tutte quelle cose che riguardano il governo ordinario della Società. Ne fa inoltre le veci nelle cose di cui abbia ricevuto speciale incarico.

71. — Al Direttore Spirituale spetta la cura di ciò che riguarda il profitto morale e spirituale della Società e dei suoi membri. Perciò si tenga informato della condotta religiosa di tutti i singoli soci, facendosi spedire a tal fine dagl'Ispettori, in epoche stabilite, un rendiconto sul progresso morale e spirituale delle loro Ispettorie.

72. — Tocca al Direttore Spirituale d'invigilare che sia ben curata la formazione dei novizi. Egli pertanto si adoprerà affinchè i Maestri di noviziato insegnino ai novizi quello spirito di carità e di zelo, da cui dev'essere infiammato chi desidera di consacrare interamente la sua vita a Dio e alla salute delle anime.

73. — Il Direttore Spirituale inoltre avrà cura che gl'Ispettori provvedano debitamente secondo le prescrizioni alle sacre ordinazioni dei chierici.

74. — Ma l'ufficio precipuo del Direttore Spirituale è quello di esporre al Rettor Maggiore qualunque cosa conosca utile al bene spirituale della Società; e il Rettor Maggiore procurerà di provvedere secondo che gli parrà meglio nel Signore.

75. — È pure dovere del Direttore Spirituale di ammonire riverentemente il Rettor Maggiore, ogni volta che scorgesse in lui grave negligenza nel praticare egli stesso o nel far osservare dagli altri le Costituzioni della Società.

76. — È ufficio dell'Economo di amministrare, sotto la direzione del Superiore, quei beni che non sono di una determinata Ispettorìa o Casa, ma di tutta la Società. Di tale amministrazione egli renderà conto almeno una volta all'anno al Rettor Maggiore e al suo Capitolo; e non dovrà intervenire alle sedute in cui tale resoconto sarà preso in esame.

77. — L'Economo inoltre dirigerà lo stato materiale di tutta la Società, vale a dire i capitali mobili e immobili, la maniera di acquistarli, di possederli, di conservarli e di alienarli, nonchè le operazioni che vi sono connesse, come ad esempio le costruzioni, il contrarre prestiti, il far cause giudiziali, e simili. Egli controllerà altresì l'amministrazione delle Ispettorie e delle Case.

78. — Ad uno dei Consiglieri del Capitolo Superiore sarà affidata dal Rettor Maggiore la cura generale di tutto ciò che concerne l'istruzione letteraria, scientifica, filosofica e teologica nell'intera Società, tanto per i soci che per gli alunni.

79. — Ad un altro dei Consiglieri del Capitolo Superiore il Rettor Maggiore affiderà la cura di quanto s'appartiene all'istruzione degli alunni delle scuole professionali ed agricole, ed a formare nella rispettiva arte i soci addetti a tali scuole, come pure quelli che debbono attendere alle faccende domestiche.

80. — Il Prefetto, il Direttore Spirituale, l'Economo e i cinque Consiglieri intervengono

con voto deliberativo a tutte le deliberazioni che riguardano la dimissione di qualche socio, l'erezione di una nuova Ispettorìa o l'apertura d'una nuova Casa, l'elezione degli Ispettori e dei Direttori, la compra o la vendita di beni immobili, e le altre cose di massima importanza che spettano al buon andamento generale della Società.

81. — Il Capitolo Superiore ha il suo Segretario, che viene eletto dal Rettor Maggiore col Capitolo Superiore e rimane *ad nutum*. Egli interviene, ma senza diritto di voto, alle sedute del Capitolo Superiore, e di esse redige i verbali; è preposto all'Archivio della Società, e cura la raccolta e la registrazione dei dati statistici di essa.

82. — Per trattare gli affari presso la Santa Sede la Società tiene in Roma un Procuratore Generale, che viene eletto dal Rettor Maggiore col Capitolo Superiore e rimane *ad nutum*, ma non si può rimuovere senza interrogare in proposito la Santa Sede.

83. — Se sarà necessario, il Rettor Maggiore, col consenso del Capitolo Superiore, stabilirà dei Visitatori, ai quali affiderà la cura di un certo numero di Case, ove ciò sia richiesto dalla distanza e dal numero di esse, o da qualche altra circostanza. Tali Visitatori faranno le veci del Rettor Maggiore quanto alle Case ed agli affari che son loro affidati.

IX

Delle Ispettorie

84. — Conforme al numero delle Case, il Rettor Maggiore costituisce nella Società, col consenso del Capitolo Superiore, le Provincie o Ispettorie, impetrandone la licenza dalla Santa Sede.

85. — Al governo di ciascun'Ispettoria è preposto un Ispettore, che viene eletto dal Rettor Maggiore col consenso del Capitolo Superiore. Ricevuto che abbia il suo decreto di elezione egli è senz'altro investito di tutta l'autorità del suo ufficio.

86. — L'Ispettore esercita su tutte le Case e tutti i soci dell'Ispettoria la potestà ordinaria in foro interno ed esterno, giusta i Sacri Canoni e le Costituzioni della Società.

87. — Suo ufficio principale è di promuovere nell'Ispettoria che gli è affidata il bene della Società, l'osservanza delle Costituzioni, la carità fraterna; d'invigilare sulla formazione religiosa dei novizi e dei giovani soci; di aver cura che i chierici facciano debitamente gli studi filosofici e teologici prescritti dalle Costituzioni; di promuoverli, giusta le prescrizioni, agli Ordini, dopo udito il Capitolo della Casa e avuto l'assenso del Consiglio Ispettoriale; di provvedere assiduamente all'istruzione ed al

perfezionamento dei soci coadiutori nelle rispettive arti od uffici; di dirigere e controllare l'amministrazione dei beni tanto dell'Ispettorìa quanto di ciascuna Casa di essa.

88. — L'Ispettore eserciterà il suo ufficio a norma delle Costituzioni e sotto la direzione del Rettor Maggiore, al quale dovrà rendere conto della sua gestione in via ordinaria una volta all'anno, e in via straordinaria ogni qual volta ne sarà richiesto.

89. — Affinchè un socio possa venire eletto Ispettore, deve essere sacerdote, nato da legittimo matrimonio, professore nella nostra Società da almeno dieci anni, da computarsi dalla data della prima professione, avere compiuto trent'anni d'età, essere stato a tutti di esempio nell'osservanza delle Costituzioni, e aver dato prova di abilità e prudenza nel disbrigo degli affari.

90. — L'Ispettore durerà in carica sei anni; ma anche durante il sessennio il Rettor Maggiore, col consenso del suo Capitolo, potrà trasferirlo altrove o destinarlo ad altro ufficio. Spirato il sessennio, egli può essere rieletto.

91. — L'Ispettore è coadiuvato da quattro o almeno due Consiglieri, secondo che richiederanno le condizioni dell'Ispettorìa; essi vengono eletti dal Rettor Maggiore col Capitolo Superiore, udito l'Ispettore, durano in carica tre anni e possono essere rieletti, od anche destinati, durante il triennio, ad altri uffici.

92. — Tutto questo vale anche per l'Economo Ispettoriale, che ordinariamente viene scelto tra i Consiglieri.

93. — È ufficio dei Consiglieri intervenire con voto alle adunanze indette dall'Ispettore, e adempiere gli uffici che da lui son loro assegnati. Il voto dei Consiglieri è deliberativo quando si tratta di ammissioni al noviziato, alla prima professione e alle sacre ordinazioni.

94. — Perchè uno possa essere eletto Consigliere od Economo Ispettoriale, si richiede che sia sacerdote, che abbia vissuto almeno cinque anni nella Società, e sia professore perpetuo. Anche i Direttori delle Case della Ispettoria possono essere eletti a questo ufficio, purchè la distanza non renda loro troppo difficile l'intervento alle riunioni del Consiglio.

95. — Morto l'Ispettore, e fino a che non sia stato altrimenti provveduto dal Rettor Maggiore, assume ed esercita l'intero governo dell'Ispettoria il Consigliere Ispettoriale più anziano di ufficio, o a pari anzianità di ufficio il più anziano di professione, o, infine, di età, escluso tuttavia l'Economo Ispettoriale.

96. — Dal Consiglio Ispettoriale differisce il Capitolo Ispettoriale, che in via ordinaria verrà convocato ogni qualvolta sarà indetto il Capitolo Generale, e in via straordinaria ogni volta che l'Ispettore, coll'approvazione del Rettor Maggiore, lo crederà conveniente per il bene e l'utilità della sua Ispettoria.

97. — Spetta al Capitolo Ispettoriale:

1) eleggere tra i professi perpetui dell'Ispettoria il Delegato Ispettoriale per il Capitolo Generale ed il suo supplente. Queste elezioni si fanno a norma dell'art. 100;

2) trattare gli affari che fossero richiesti dai bisogni dell'Ispettoria.

98. — Al Capitolo Ispettoriale intervengono con voce attiva:

I. L'Ispettore, che presiede;

II. I Consiglieri Ispettoriali;

III. I Direttori di ogni Casa regolare dell'Ispettoria, cioè d'ogni Casa avente almeno sei professi;

IV. Un Delegato per ciascuna Casa regolare dell'Ispettoria, eletto tra i professi perpetui.

99. — All'elezione di questo Delegato partecipano il Direttore e i professi perpetui e temporanei. Eletto il Delegato, si eleggerà un altro professo per supplirlo qualora fosse impedito di intervenire al Capitolo Ispettoriale.

100. — Entrambe le elezioni si faranno per voti segreti, e si riterrà eletto chi avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

Se nel 1° e nel 2° scrutinio nessuno avesse ottenuto tale maggioranza, nel 3° scrutinio sarà eletto colui che avrà ottenuto la maggioranza relativa. Se poi nel 3° scrutinio risultassero due con parità di suffragi, rimarrà eletto il più anziano di professione. A pari anzianità di professione si terrà conto dell'età più avanzata.

101. — Quanto alle Case non regolari, aventi cioè meno di sei soci professi, se la distanza lo permette, l'Ispettore disponga che i soci di quelle Case si radunino insieme sotto la presidenza del Direttore più anziano di professione perpetua, in modo da raggiungere il numero di sei almeno; e così uniti eleggeranno, a norma del precedente articolo, innanzi tutto uno dei Direttori delle Case non regolari convocate, poi il Delegato che dovrà accompagnarlo al Capitolo Ispettoriale, e infine il suo supplente. Se poi per la distanza i Soci di una Casa non regolare non potessero riunirsi con quelli di alcun'altra Casa non regolare, il Direttore ed i soci di essa, d'accordo con l'Ispettore, si recheranno alla Casa regolare più vicina, dove insieme coi confratelli che la compongono, e con pari diritto attivo e passivo, procederanno all'elezione del Delegato e del supplente, come sopra si è detto.

102. — È ammessa la votazione per lettera solo nei seguenti casi:

1) quando i soci di due o più Case non regolari non possono, per la troppa distanza o per altra grave cagione, riunirsi ad eleggere il Direttore ed il Delegato per il Capitolo Ispettoriale;

2) quando i soci di una Casa non regolare non possono, per le cause sopraccegnate, recarsi ad una Casa regolare a prender parte all'elezione del Delegato;

3) quando per le medesime cause nè il Direttore nè il Delegato d'una Casa può intervenire al Capitolo Ispettoriale per l'elezione del Delegato dell'Ispettoria.

In tali casi l'Ispettore, sempre conformandosi al Regolamento, disporrà ogni cosa in modo che sia garantita la segretezza e la regolarità delle votazioni.

X

Di ciascuna Casa

103. — Qualora, per favore particolare della Divina Provvidenza, si abbia da aprire qualche Casa, prima di tutto si ottenga il consenso per iscritto del Vescovo della Diocesi, in cui si ha da aprirla; quindi anche il beneplacito della S. Sede.

104. — È riservato al Rettor Maggiore col suo Capitolo il permettere agl'Ispettori d'aprire nuove Case, come pure il determinarne o modificarne il carattere e lo scopo.

105. — Nell'aprire Case, o nell'assumere amministrazioni di qualunque genere, si proceda con la massima cautela, affinchè nulla si stabilisca o si faccia di contrario alle leggi.

106. — La Società non potrà assumere la direzione di Seminari senz'averne ottenuto volta per volta espressa licenza dall'Apostolica Sede.

107. — Nelle nuove Case che si dovranno aprire, il numero dei soci non sia minore di sei, tranne che gravi ragioni, a giudizio del Capitolo Superiore, esigano altrimenti.

108. — Il Superiore di ciascuna Casa prende il nome di Direttore, e viene nominato dal Rettor Maggiore col Capitolo Superiore, udito l'Ispettore; eccetto che il Rettor Maggiore creda di concedere speciali facoltà agl'Ispettori dimoranti in paesi molto lontani.

109. — Il Direttore non sia nominato per un tempo maggiore d'un triennio, terminato il quale egli può venire confermato per un nuovo triennio, ma non la terza volta immediatamente nella stessa Casa. Anche però durante il triennio egli può essere trasferito in un'altra Casa, o destinato ad altro ufficio, qualora il Rettor Maggiore, udito l'Ispettore e d'accordo col Capitolo Superiore, giudicasse tornare ciò a maggior gloria di Dio.

110. — Si costituisca in ciascuna Casa un Capitolo proporzionato al numero dei soci che vi abitano. Esso verrà eletto o modificato dall'Ispettore col suo Consiglio, udito il parere del Direttore della Casa.

111. — Il Capitolo si compone del Prefetto od Economo, del Catechista e dei Consiglieri, che in via ordinaria non devono essere più di tre. Possono inoltre far parte del Capitolo il parroco o rettore della chiesa annessa e l'incaricato dell'Oratorio festivo.

112. — Qualora le circostanze suggeriscano

qualche eccezione nel costituire il Capitolo d'una Casa o nell'assegnare le attribuzioni ai membri di esso, l'Ispettore ne ha l'autorità, col consenso però del suo Consiglio, e coll'approvazione del Rettor Maggiore.

113. — È ufficio del Direttore governare la Casa tanto nelle cose spirituali che nelle scolastiche e materiali; ma nelle cose di maggior importanza sarà più conveniente che raduni il suo Capitolo, e non deliberi niente senza il consenso di esso.

114. — Il Direttore non potrà comperare nè vendere immobili, nè costruire nuovi edifici, nè demolire gli esistenti, nè far innovazioni d'importanza, senza il consenso del Rettor Maggiore e dell'Ispettore.

115. — Il Direttore deve ogni anno render conto per iscritto dell'amministrazione temporale della sua Casa all'Ispettore. Deve inoltre riferirgli su quanto s'appartiene al governo della Casa ogni volta che ne sia da lui richiesto.

116. — Il Prefetto fa le veci del Direttore, e suo principale ufficio sarà di amministrare le cose temporali, di aver cura dei famigli, di vegliare attentamente sulla disciplina degli alunni, secondo le norme di ciascuna Casa e l'assenso del Direttore. Egli deve essere preparato a render conto della sua gestione al Direttore, ogniquale volta ne sia da lui richiesto.

117. — Il Catechista avrà cura di tutte le cose spirituali della Casa, sia riguardo ai soci, sia riguardo agli altri, ed ogni volta

che ne sia il caso, ammonirà il Direttore.

118. — I Consiglieri intervengono, insieme col Prefetto e col Catechista, alle deliberazioni di qualche rilievo, ed aiutano il Direttore nelle cose scolastiche e in tutto quello che verrà loro affidato.

119. — Ogni Casa amministrerà i beni che furono donati o portati in Società, affinchè servano direttamente per quella Casa; ma sempre nel modo fissato dall'Ispettore.

120. — L'Ispettore visiterà ciascuna Casa almeno una volta all'anno, per esaminare diligentemente se vi si compiano i doveri imposti dalle Costituzioni della Società, e per vedere nello stesso tempo se l'amministrazione delle cose spirituali e temporali tenda realmente allo scopo proposto, a promuovere cioè la gloria di Dio e la salvezza delle anime.

121. — Il Rettor Maggiore può visitare, personalmente o per mezzo d'un suo Delegato, tutte e singole le Case, ogni volta che ciò sia richiesto da speciali ragioni, e gli sembri necessario od opportuno per conoscer bene l'Istituto.

XI

Del Capitolo Generale

122. — Al Capitolo Generale spetta eleggere il Rettor Maggiore e i membri del Capitolo Superiore, trattare delle cose di maggior

importanza che riguardano la Società, e provvedere a quanto i bisogni della Società ovvero i tempi e i luoghi richiedono.

123. - Tutte le deliberazioni del Capitolo Generale abbiano sempre per base le Costituzioni approvate dalla Santa Sede, nè contengano alcunchè di contrario allo spirito delle medesime.

124. - Il Capitolo Generale può proporre alla S. Sede mutamenti ed aggiunte da farsi alle Costituzioni, ma sempre in modo che corrispondano fedelmente allo spirito e alle ragioni per cui le Costituzioni stesse furono approvate. Queste modificazioni però non avranno forza di obbligare, finchè non siano state approvate dalla Santa Sede.

125. - Le disposizioni del Capitolo Generale obbligano tutti i soci appena sono state promulgate dal Rettor Maggiore.

126. - Il Capitolo Generale si radunerà ordinariamente ogni sei anni, e ogni qualvolta si deve fare l'elezione del Rettor Maggiore. In via straordinaria poi esso verrà convocato tutte le volte che lo richieda qualche grave ragione, riconosciuta dalla Santa Sede.

127. - All'infuori del caso di cui tratta l'articolo 61, il Capitolo Generale viene convocato dal Rettor Maggiore con lettera circolare spedita agl'Ispettori e ai Direttori delle Case, la quale indicherà lo scopo principale del Capitolo, il luogo e il tempo di esso. La convocazione del Capitolo Generale dovrà

farsi almeno sei mesi prima della sua apertura.

128. — Intervengono al Capitolo Generale, con voto deliberativo:

I. Il Rettor Maggiore; i Rettori Maggiori emeriti;

II. Il Capitolo Superiore;

III. Il Segretario del Capitolo Superiore;

IV. Il Procuratore Generale;

V. Gli Ispettori;

VI. Un Delegato per ogni singola Ispettorìa, debitamente eletto nel Capitolo Ispettoriale;

VII. Il Direttore della Casa Madre Salesiana di Torino.

129. — I membri uscenti del Capitolo Superiore, ancorchè non confermati in carica, per quella volta restano membri del Capitolo Generale congregato.

130. — Il Rettor Maggiore ha facoltà di chiamare al Capitolo Generale semplici soci, ed anche persone estranee alla Società, quando si trattano argomenti in cui essi abbiano una speciale competenza; ma solo durante la discussione di tali argomenti, e solo con voto consultivo.

131. — È dovere dei Capitolari di assistere alle adunanze del Capitolo; perciò non potranno assentarsene senza licenza del Presidente.

132. — Per la validità degli atti del Capitolo Generale si richiede la presenza di almeno due terzi dei membri.

133. — Le adunanze saranno presiedute dal Rettor Maggiore, o da chi ne fa le veci.

134. — Il Rettor Maggiore, ovvero, lui defunto, il Prefetto, nominerà Regolatore del futuro Capitolo uno dei membri del Capitolo Superiore, e lo notificherà ai singoli Ispettori e Direttori, affinchè a lui facciano pervenire per iscritto quelle proposte che giudicheranno tornare alla maggior gloria di Dio ed a vantaggio della Società.

135. — Almeno tre giorni avanti l'inizio del Capitolo Generale, i Delegati delle Ispettorie presenteranno al Regolatore i verbali della loro elezione nei Capitoli Ispettoriali, perchè siano presi in esame dall'apposita Commissione nominata dal Rettor Maggiore, ovvero, lui defunto, dal Prefetto. Se risultasse dubbia la validità dell'elezione di qualche Delegato, il Regolatore nè informerà fin dalla prima seduta il Capitolo Generale, perchè questo, coll'autorità di cui è investito, o dichiarì invalida l'elezione, o ne sani le irregolarità.

136. — Nella prima seduta il Presidente nominerà due o più Segretari, e, occorrendo, anche altri Ufficiali Capitolari. È ufficio dei Segretari il registrare in appositi verbali, accuratamente redatti, gli atti e le deliberazioni che saranno prese, nonchè il sunto delle discussioni. Se la necessità lo richiede, si potranno pure nominare altri Segretari ed Ufficiali estranei al Capitolo Generale, non mai però senza il consenso del medesimo.

137. — Il Regolatore, avuto l'assenso dei Capitolari, a nome del Presidente dichiarerà il Capitolo legittimamente convocato ed aperto. I Segretari redigeranno l'atto dell'inizio del Capitolo stesso, notando il nome e l'ufficio di tutti i presenti, per ordine di dignità.

138. — In una delle sedute si leggeranno quei decreti della S. Sede di cui è prescritto che vi si dia lettura.

139. — Prima che il Capitolo Generale proceda alle elezioni, ciascuno degli elettori presterà il giuramento di eleggere quei Superiori che secondo Iddio giudicherà doversi eleggere ⁽¹⁾.

140. — Ciascuno può dare e chiedere informazioni intorno alle doti degli eleggibili, ma non palesare a chi intende dare il voto, nè eccitare od invitare altri a dare il voto ad un socio determinato piuttosto che ad un altro.

141. — Aperta la seduta, il Presidente indicherà il motivo dell'adunanza. Quindi si eleggeranno a voti segreti due Segretari e tre Scrutatori; e gli Scrutatori insieme col Presidente presteranno giuramento di adempiere fedelmente il loro ufficio, e di mantenere il segreto anche dopo terminato il Capitolo.

142. — Se qualche elettore si trovasse ammalato nella casa ove ha luogo il Capitolo,

(1) « Invoco Dio a testimone che, messa da parte ogni umana affezione, eleggerò quei Superiori che secondo Iddio stimerò doversi eleggere ».

nè potesse presentarsi nella sala delle adunanze, ma fosse in grado di scrivere, due Scrutatori andranno da lui per riporre in un'urna chiusa la sua scheda, da unirsi poi alle altre.

143. — Raccolte nell'urna tutte le schede, gli Scrutatori le contino per vedere se il numero dei voti corrisponda a quello degli elettori. Se il numero dei voti supera quello degli elettori, l'elezione è nulla; se invece corrisponde, se ne faccia lo scrutinio, e gli Scrutatori manifestino quanti voti abbia riportato ciascuno. Intanto i Segretari scriveranno i nomi che uno Scrutatore andrà leggendo ad alta voce.

144. — Colui che avrà conseguita la maggioranza assoluta dei voti sarà da ritenere eletto Rettor Maggiore, verrà proclamato dal Presidente, e subito che avrà accettato, entrerà in carica. Se poi l'eletto è lo stesso Presidente, la proclamazione sarà fatta dal membro più anziano del Capitolo Superiore cessante.

145. — Se il primo scrutinio fosse senza effetto, se ne faccia subito un secondo e un terzo; se anche il terzo è inefficace, se ne farà un quarto, nel quale avranno voce passiva soltanto i due soci che nel terzo avranno ottenuto il maggior numero di voti, e se anche nel quarto scrutinio vi fosse parità di voti, si riterrà e si proclamerà eletto come sopra il più anziano di prima professione, ovvero di età.

146. — Nell'eleggere il Prefetto, il Direttore Spirituale e l'Economo, si farà per ciascuno

uno scrutinio segreto distinto. Anch'essi verranno eletti a maggioranza assoluta di voti. Dopo due scrutini inefficaci però si ritenga eletto e sia proclamato dal Rettor Maggiore, come sopra, colui che nel terzo avrà riportato la maggioranza relativa dei voti; se poi vi fosse parità di voti anche nel terzo scrutinio, si riterrà eletto il più anziano di prima professione, ovvero di età. Quanto ai Consiglieri la loro elezione sarà fatta a maggioranza assoluta come sopra, usando però una sola scheda per tutti.

147. — Compiuta l'elezione, il Rettor Maggiore comunicherà a tutti i soci i nomi degli eletti e gli uffici a ciascuno affidati.

148. — Nel trattare i soggetti di cui agli art. 122, 124 e 125 avrà forza di legge quel che sarà approvato dalla maggioranza assoluta dei votanti. A parità di voti, chi presiede può aggiungerne uno secondo che giudicherà meglio nel Signore.

149. — Spetta al Rettor Maggiore far note alla Società le deliberazioni del Capitolo Generale.

XII

Delle Pratiche di Pietà

150. — La vita attiva a cui tende principalmente la Società fa sì che i soci non possano far molte pratiche di pietà in comune. A ciò

pertanto suppliscano essi col vicendevole buon esempio e col perfetto adempimento dei doveri generali del cristiano.

151. — La compostezza della persona, la pronunzia chiara, devota e distinta delle parole nei divini uffizi, la modestia nel parlare, nel guardare, nel camminare in casa e fuori, siano tali nei nostri soci che li distinguano da tutti gli altri.

152. — I soci si accosteranno ogni settimana al Sacramento della Penitenza da Confessori che siano autorizzati dal Rettor Maggiore o dall'Ispettore ad esercitare questo ministero verso di essi, salvo il Can. 519. I Sacerdoti celebreranno ogni giorno la S. Messa; gli altri vi assistano quotidianamente e, convenientemente disposti, si accostino con frequenza, anzi, se è possibile, ogni giorno al Santo Sacramento dell'Eucaristia, secondo il consiglio del Confessore.

153. — Ogni giorno ciascuno, oltre che alle orazioni vocali, attenderà per non meno di mezz'ora all'orazione mentale, se non ne sia impedito dall'esercizio del sacro ministero; nel qual caso vi supplirà colla maggior frequenza possibile di giaculatorie, e offrirà a Dio con più fervore di affetto le opere che gl'impediscono di compiere i prescritti esercizi di pietà.

154. — Ogni giorno si reciterà la terza parte del Rosario di Maria Santissima Immacolata, e si attenderà per un po' di tempo alla lettura spirituale.

155. — Ogni venerdì si farà digiuno in onore della Passione di N. S. Gesù Cristo.

156. — Nell'ultimo giorno di ciascun mese, o in altro designato dal Direttore, ognuno, liberandosi per quanto gli sarà possibile dalle cure temporali, si raccoglierà in se stesso, e farà l'Esercizio della Buona Morte, disponendo le cose spirituali e temporali come se fosse per lasciare il mondo e partire per l'eternità.

157. — L'Esercizio della Buona Morte si farà in comune, osservando queste regole:

I. Oltre alla meditazione solita, si faccia un'altra mezz'ora di meditazione, oppure una conferenza d'argomento morale.

II. Ognuno pensi almeno per mezz'ora al progresso o regresso fatto nella virtù durante il mese precedente, soprattutto quanto ai proponimenti fatti negli esercizi spirituali e all'osservanza delle Regole; e prenda ferme risoluzioni di vita migliore.

III. La Confessione sacramentale di quel giorno sia più accurata, quasi fosse l'ultima della vita; e si riceva la S. Comunione come per Viatico.

IV. Si recitino le preghiere contenute nel Manuale di pietà; e si rileggano tutte, o almeno in parte, le Costituzioni della Società.

158. — Chi per le sue occupazioni non potesse fare l'Esercizio della Buona Morte in comune, nè compiere tutte le sovraccennate pratiche di pietà, col permesso del Direttore faccia quelle che sono compatibili col suo ufficio,

rimandando le altre ad un giorno più comodo.

159. — Ogni anno ciascuno farà circa dieci od almeno sei giorni di ritiro, per attendere unicamente a esercizi di pietà; e al termine di essi farà la Confessione annuale. Ognuno, prima di essere ricevuto nella Società e prima di emettere i voti, farà dieci giorni di esercizi spirituali, e purificherà l'anima sua colla Confessione generale.

160. — Ogni volta che la divina Provvidenza chiamasse alla vita eterna qualche socio o novizio, per cura del Direttore della Casa a cui quello apparteneva saranno celebrate trenta Messe in suffragio dell'anima del defunto; i non sacerdoti faranno almeno una volta la Santa Comunione a questo fine; tutti poi reciteranno la terza parte del Rosario in suo suffragio.

161. — Venendo a morire il padre o la madre di un socio, il Direttore della Casa di questo farà celebrare dieci Messe in suffragio del defunto o della defunta; i non sacerdoti faranno una volta la Santa Comunione; e tutti reciteranno la terza parte del Rosario. Inoltre ogni anno, il 25 Novembre, si celebrerà in ciascuna casa una Messa per tutti i genitori defunti dei Soci Salesiani.

162. — Allorchè muore durante la propria carica un Direttore, o un Ispettore, o un membro del Capitolo Superiore o il Segretario di questo, o il Procuratore Generale, o un Prefetto Apostolico, o un Vicario Apostolico, o il Rettor Maggiore, oltre ai suffragi di cui

all'articolo 160, si celebrerà nel giorno trigesimo dalla morte, ovvero in altro più opportuno, una Messa solenne, per il Direttore nella propria Casa, per l'Ispettore in tutte le Case dell'Ispettorìa; per un membro o per il Segretario del Capitolo Superiore o per il Procuratore Generale, nella Casa principale di ciascuna Ispettorìa; per il Prefetto o Vicario Apostolico, in tutte le case della Prefettura o Vicariato; per il Rettor Maggiore in tutte le Case della Società.

Ogni volta che i soci sono riuniti per gli esercizi spirituali prescritti dalle Costituzioni, assistano ad una Messa solenne per i soci defunti, da celebrarsi a cura dell'Ispettore in giorno opportuno.

163. — Ogni anno, nel giorno che segue immediatamente la Festa di San Francesco di Sales, tutti i sacerdoti della Società celebreranno la Santa Messa pei soci defunti; gli altri si accosteranno alla Santa Comunione e reciteranno la terza parte del Rosario della Beata Vergine con altre preghiere.

XIII

Degli Studi

164. — I soci che aspirano allo stato ecclesiastico devono attendere seriamente almeno per due anni agli studi filosofici, e almeno per quattro a quelli teologici.

165. — Oltre alle discipline designate dai Sacri Canoni, il loro studio sarà rivolto a quei libri e trattati che parlano di proposito del modo d'istruire la gioventù nella religione.

166. — Il nostro maestro sarà S. Tommaso, con quegli altri autori che siano stimati comunemente più celebri nell'istruzione catechistica e nella spiegazione della dottrina cattolica.

167. — Ad insegnare le scienze filosofiche e teologiche si scelgano di preferenza quei maestri, soci od esterni, che per probità di vita, per ingegno e per eccellenza di dottrina sono maggiormente stimati.

168. — Ciascun socio si dia cura di comporre un corso di meditazioni e di istruzioni adattato prima per la gioventù, e poi per i fedeli in generale.

169. — Finchè i soci attendono agli studi, si eviti accuratamente d'imporre loro uffici che li distolgano dai medesimi, o in qualunque modo li impediscano dal frequentare la scuola.

XIV

Dell'Ammissione nella Società

170. — Chiunque, prima di essere definitivamente ricevuto nella Società, deve fare tre prove.

La prima deve precedere il noviziato, e vien detta la prova degli aspiranti; la seconda è il

noviziato propriamente detto; la terza è il tempo dei voti triennali.

171. — Generalmente la prima prova sarà tenuta per sufficiente quando il postulante abbia passato qualche tempo in una Casa della Società, oppure abbia frequentato le scuole della medesima, e in tal tempo si sia visto risplendere per virtù ed ingegno.

172. — Se poi qualche adulto domanderà di essere ascritto alla Società e sarà ammesso alla prima prova, faccia gli esercizi spirituali, quindi venga esercitato per alcuni mesi in vari uffizi della Congregazione, sì che conosca e pratici quella maniera di vita che desidera abbracciare. Chi viene ammesso come laico, deve fare l'aspirantato sempre per sei mesi interi, e l'Ispettore può prolungarlo ancora; ma non oltre un nuovo semestre.

173. — Nel tempo della prima prova i Superiori locali devono osservare attentamente se l'aspirante sia atto alla Società, riferendo e manifestando all'Ispettore tutto quello che dinanzi al Signore giudicheranno bene.

174. — Il noviziato comincia quando l'aspirante, ammesso dall'Ispettore coll'approvazione o la conferma del suo Consiglio, entra nella casa di noviziato e si pone sotto la dipendenza del Maestro.

175. — Quando taluno fa domanda di entrare in noviziato, l'Ispettore ne richieda le lettere testimoniali secondo i sacri Canoni. Parimente, a norma del diritto, l'Ispettore

compirà le altre pratiche riguardanti l'ammissione al noviziato e alla professione. A lui pure spetta licenziare i novizi.

176. — Nessuno venga ammesso al noviziato se non sia immune da qualsiasi dei legittimi impedimenti enumerati nel Canone 542. Quanto alla sanità, sia tale che il postulante possa osservare tutte le Costituzioni della Società senza eccezione.

177. — Per ammettere novizi che abbiano qualche irregolarità e che vogliano abbracciare lo stato ecclesiastico, si richiede la dispensa dell'Apostolica Sede.

178. — Quanto ai laici, è necessario che conoscano almeno i rudimenti della fede, sappiano leggere e scrivere, e siano idonei a compiere qualche ufficio nella Società.

179. — L'Ispettore può ammettere l'aspirante al noviziato, se avrà ottenuto la maggioranza dei voti dal Consiglio Ispettoriale. Gli atti dell'ammissione debbono essere trasmessi al Capitolo Superiore.

180. — Trascorso l'anno di noviziato, se il novizio avrà rivelato d'avere di mira in tutte le cose la maggior gloria di Dio e d'essere imbevuto dello spirito della Società, e si sarà mostrato esemplare nelle pratiche di pietà e nell'esercizio delle buone opere, si potrà ritenere compiuto per lui l'anno della seconda prova, e il Capitolo della Casa di noviziato tratterà dell'ammissione del novizio alla professione.

181. — Se il novizio nel Capitolo della Casa avrà ottenuto la maggioranza dei voti, l'Ispettore, avuto il consenso del suo Consiglio, lo potrà ammettere alla professione. Altrimenti o si licenzierà il novizio, o gli si protrarrà la prova del noviziato, non mai però oltre sei mesi. L'Ispettore trasmetterà gli atti dell'ammissione al Capitolo Superiore.

182. — Nessuno potrà essere ammesso ai voti se non avrà compiuti i sedici anni di età.

183. — La prima professione si fa per un triennio, o per un periodo più lungo, se l'età di ventun anno, prescritta per la professione perpetua, fosse più lontana.

184. — Nel periodo dei voti temporanei il Direttore della Casa avrà cura del nuovo socio come Maestro di noviziato, tenendo presenti soprattutto le prescrizioni dell'art. 195.

185. — Trascorso il tempo della prima professione, l'Ispettore, avuto il parere del Capitolo della Casa e del Consiglio Ispettoriale, darà facoltà a chi avrà giudicato idoneo, di rinnovare i voti per un altro triennio, o per un periodo più breve, ovvero di farli perpetui.

186. — La formola con la quale tra noi si fanno i voti è la seguente: — *Nel nome della Santa ed individua Trinità, Padre, Figliuolo e Spirito Santo. Io N. N. mi metto alla presenza di Dio Onnipotente e Sempiterno, e sebbene indegno del suo cospetto, tuttavia pieno di fiducia nella somma Sua Bontà ed infinita Misericordia, alla presenza pure della Beatissima Vergine*

Maria Immacolata, Ausiliatrice dei Cristiani, di S. Francesco di Sales, di S. Giovanni Bosco e di tutti i Santi del Cielo, faccio voto di Povertà, Castità ed Obbedienza a Dio, per tre anni (oppure in perpetuo) secondo le Costituzioni della Società Salesiana, nelle vostre mani, o N. N., Rettor Maggiore della nostra Società (ovvero, nelle vostre mani, o N. N., che fate le veci del Rettor Maggiore della nostra Società).

187. — La Società, appoggiata alla Divina Provvidenza, che mai non vien meno a chi spera in Lei, provvederà a ciascuno tutto il necessario, sia in tempo di sanità come in caso di malattia. Nondimeno essa è tenuta a provvedere soltanto per i Soci professi, temporanei e perpetui.

188. — Due cose specialmente devono stare a cuore di tutti: 1° Ognuno stia attento a non lasciarsi legare da abitudini di nessun genere, neanche di cose indifferenti. 2° Gli abiti, il letto e la stanza di ciascuno siano puliti e decenti; ma si evitino con ogni impegno l'affettazione e l'ambizione. Niente meglio adorna un religioso, che la santità della vita, per cui in tutto sia d'esempio agli altri.

189. — Ciascuno sia pronto a sopportare, quando occorra, il caldo, il freddo, la sete, la fame, le fatiche ed il disprezzo, ogni qualvolta queste cose servano alla maggior gloria di Dio, allo spirituale profitto del prossimo, e alla salvezza dell'anima propria.

XV

**Del Maestro dei Novizi
e della loro formazione**

190. — Il Rettor Maggiore, col consenso del Capitolo Superiore, esaminerà in quali Case siano da stabilirsi i noviziati. Ma non potrà mai erigerli senza la licenza della S. Congregazione dei Religiosi.

191. — Il noviziato sia, per quanto è possibile, separato da quella parte della casa in cui dimorano i professi, cosicchè, senza speciale motivo e senza il permesso del Superiore o del Maestro, i novizi non abbiano relazione coi professi, nè questi coi novizi.

192. — Il Maestro dei novizi sarà eletto dal Rettor Maggiore e dal suo Capitolo, udito l'Ispettore e il suo Consiglio. Egli durerà in carica tre anni e potrà essere rieletto.

193. — A questo ufficio può essere eletto solo un sacerdote che abbia almeno trentacinque anni di età, sia professso nella Società almeno da dieci anni, e possessa le altre doti necessarie ed opportune.

194. — Se pel numero dei novizi o per altra giusta ragione parrà conveniente, l'Ispettore potrà dare in aiuto al Maestro dei novizi un Socio sacerdote, che abbia almeno trent'anni di età, sia professso nella Società almeno

da cinque anni, e possessa le altre doti necessarie ed opportune.

195. — Il Maestro dei novizi metta il massimo impegno nel dimostrarsi talmente amabile, mansueto e pieno di bontà, che i novizi gli aprano il loro cuore e abbiano in lui tutta la fiducia. Li istruisca bene riguardo alle Costituzioni, e principalmente riguardo ai voti di povertà, castità ed obbedienza. Similmente si adoperi a far loro compiere e praticare in modo al tutto esemplare gli esercizi di pietà prescritti nella Società. Di più si studierà di raccomandare con insistenza e d'istillare con dolcezza nell'animo dei novizi la mortificazione interna ed esterna, e soprattutto la sobrietà, procedendo però con prudenza, perchè non se ne indeboliscano le forze fisiche. Inoltre tenga loro ogni settimana almeno una conferenza sul catechismo e sulle cose riferentisi alla Società.

196. — Nel tempo della seconda prova, ossia nell'anno di noviziato, i novizi non si occupino assolutamente di alcuna delle opere che sono proprie del nostro Istituto, affinchè attendano unicamente al progresso nella virtù e alla perfezione del loro spirito, secondo la vocazione per la quale furono chiamati da Dio. Potranno tuttavia fare di quando in quando il catechismo ai fanciulli, sotto la dipendenza e vigilanza del Maestro.

XVI

Dell'Abito

197. — L'abito del quale faranno uso i soci varierà secondo le usanze dei paesi di loro dimora.

198. — I sacerdoti porteranno la veste talare eccetto che sia altrimenti richiesto dalla ragione di viaggio o da qualche altro giusto motivo.

199. — I soci coadiutori, per quanto è possibile, andranno vestiti di nero; ma tutti procurino di fuggire le novità proprie dei secolari.

XVII

Delle Costituzioni

200. — Sola interprete autentica delle presenti Costituzioni è la Sede Apostolica; ma per la direzione pratica può interpretarle, oltre al Capitolo Generale, anche il Rettor Maggiore.

201. — A tranquillità delle anime la Società dichiara che le presenti Costituzioni non obbligano *per sè* sotto pena di peccato nè mortale nè veniale: perciò se qualcuno trasgredendole sarà reo dinanzi a Dio, ciò non proverrà direttamente dalle Costituzioni medesime, ma o dai comandamenti di Dio e della Chiesa, o dai voti, o finalmente dalle circostanze che accompagnano questa violazione, come lo scandalo, il disprezzo e simili.

DECRETO

Il Santissimo Signor Nostro Pio, per Divina Provvidenza Papa XI, nell'udienza concessa al sottoscritto Cardinale Prefetto della Sacra Congregazione dei Religiosi il 19 Giugno 1923, dopo aver considerata ogni cosa ponderatamente, aderendo all'umile domanda del Rettor Maggiore della benemerita Società Salesiana, fondata dal Venerabile Servo di Dio Giovanni Bosco, si degnò approvare e confermare nuovamente, con la sua Autorità Apostolica, le soprascritte Costituzioni della medesima Società, chiamata di San Francesco di Sales, composte in lingua latina, quali sono contenute in quest'esemplare, il cui autografo si conserva nell'Archivio della medesima Sacra Congregazione, Costituzioni che furono già approvate dai Pontefici Pio IX, Pio X, e Benedetto XV, di f. m., e che ora sono state conformate alle prescrizioni del Codice di Diritto Canonico, redatte in nuova forma, secondo le deliberazioni del Capitolo Generale della predetta Società, celebrato or non è molto, ed emendate d'ufficio: pertanto in forza del presente Decreto approva e conferma definitivamente le medesime Costituzioni, e nello stesso tempo ingiunge a tutti i singoli Soci di osservarle fedelmente. Nonostante qualunque cosa in con-

trario, sia pure degna di speciale e singolare menzione.

Dato a Roma, dalla Segreteria della Sacra Congregazione preposta agli affari degl'Istituti Religiosi, il 19 giugno 1923.

(L. S.)

C. Card. LAURENTI, *Prefetto.*

Vinc. LA PUMA, *Sottosegretario.*

APPROVAZIONE
della traduzione in lingua italiana

Il testo autentico delle presenti Costituzioni è quello latino, approvato dalla Santa Sede. La presente traduzione fu eseguita e riveduta con particolare diligenza e se ne fece il più accurato raffronto col testo autentico, perchè non vi fosse tra loro la minima dissonanza.

Si approva quindi questa traduzione, e insieme si proibisce di farne altre nella stessa lingua, come pure si vieta ogni ristampa delle Costituzioni in qualsiasi lingua senza il consenso del Rettor Maggiore.

Torino, 31 Gennaio 1954.

Sac. RENATO ZIGGIOTTI
Rettor Maggiore

Sac. SALVATORE PUDDU, *Segret.*

APPENDICE

RITO DELLA PROFESSIONE

Inno *Veni Creator Spiritus* coi versetti *Emitte Spiritum* etc., *Et renovabis* etc., e l'*Oremus: Deus, qui corda fidelium* etc.

Litanie della Beata Vergine, coi versetti *Ora pro nobis* etc., e l'*Oremus: Concede nos* etc.

Un *Pater, Ave* e *Gloria* in onore di S. Giovanni Bosco, coi versetti *Ora pro nobis, Beate Joannes*, etc., e l'*Oremus: Deus qui Sanctum Joannem*...

INTERROGATORIO

Rettore. Figlio mio, che domandi?

Novizio. Domando, mio Reverendo Superiore, di professare le COSTITUZIONI DELLA SOCIETÀ DI SAN FRANCESCO DI SALES.

R. Conosci bene queste Costituzioni e le hai già messe in pratica?

N. Mi pare di conoscerle sufficientemente, e di comprenderle, secondo le varie spiegazioni che me ne diedero i miei Superiori. Ho fatto quello che ho potuto per praticarle nel tempo della mia Prova. E sebbene conosca la mia grande debolezza, tuttavia, coll'aiuto di Dio, spero di poterle in avvenire praticare con maggior esattezza e con maggior vantaggio dell'anima mia.

R. Hai ben compreso che voglia dire professare le Costituzioni della Società di S. Francesco di Sales?

N. Mi pare di averlo compreso. Professando le Costituzioni Salesiane io intendo promettere a Dio di aspirare alla santificazione dell'anima col rinunciare ai piaceri ed alle vanità del mondo, colla fuga di qualunque peccato avvertito, e di vivere in perfetta povertà, in esemplare castità e in umile obbedienza. Conosco pure che professando queste Costituzioni debbo rinunciare a tutte le comodità e a tutte le agiatezze della vita, e ciò unicamente per amore del Nostro Signore Gesù Cristo, cui intendo consacrare ogni mia parola, ogni mia opera, ogni mio pensiero per tutta la vita.

R. Sei dunque disposto a rinunciare al mondo, alle sue promesse, e ad emettere i voti secondo le Costituzioni della Società di San Francesco di Sales?

N. Sì, Reverendo Superiore, sono pronto, e di tutto cuore lo desidero, e coll'aiuto

di Dio spero di essere fedele alle mie promesse.

R. Intendi emettere i voti temporanei o perpetui?

N. (*Se fa i voti temporanei, risponde:*) Sebbene io abbia ferma volontà di passare tutta la mia vita in questa Società, tuttavia, per secondare quanto prescrivono le nostre Costituzioni, per ora faccio solamente i voti temporanei, pieno però di fiducia che dopo di essi potrò farli in perpetuo.

(*Se fa i voti perpetui, dice:*) Essendo mia ferma volontà di consacrarmi per sempre a Dio nella Società di San Francesco di Sales, intendo fare i voti perpetui.

R. Dio benedica questa tua buona volontà, e ti conceda la grazia di poterla mantenere fedelmente sino alla fine della vita, sino allora quando Gesù Cristo ti darà ampia ricompensa di quanto hai abbandonato o fatto per Lui.

Ora mettiti alla presenza di Dio e proferisci la formola dei voti di povertà, di castità e di obbedienza secondo le nostre Costituzioni, che per l'avvenire saranno regola costante della tua vita.

Dopo l'interrogatorio ogni singolo professante, alla presenza di due soci testimoni, proferirà a voce chiara e intelligibile la formola dei voti (art. 186 delle Costituzioni).

Quindi il Rettor Maggiore, o chi per esso, concluderà:

Dio ti aiuti colla sua santa grazia ad essere fedele a questa solenne promessa sino alla fine della vita.

Ricòrdati spesso della grande mercede che promette il Divin Salvatore a chi abbandona il mondo per seguire Lui: egli ne riceverà il centuplo nella vita presente e la ricompensa eterna nella futura. Se poi qualche volta l'osservanza delle nostre Costituzioni ti tornasse di pena, allora ricòrdati delle parole dell'Apostolo San Paolo che dice: Sono momentanei i patimenti della vita presente, ma sono eterni i godimenti della vita futura; e che colui il quale patisce con Gesù Cristo sopra la terra, con Gesù Cristo sarà un giorno coronato di gloria in Cielo.

Indice alfabetico

NB. - I numeri indicano gli articoli

ABITI. — Siano puliti, 188; e semplici, 199. Variano secondo i paesi, 197. I sacerdoti portino la talare, 198. I coadiutori vestano di nero, 199. — V. anche *Vestiario*.

ABITUDINI. — Non lasciarsene legare, 188.

ADULTI postulanti, 172.

AFFETTAZIONE e **AMBIZIONE.** — Evitarle, 188.

ALUNNI. — V. *Istituti, Disciplina, Artigiani e Agricoltori, Studenti*.

AMMINISTRAZIONE. — Sia uniforme, 13. Avanti la professione si deve cedere quella dei propri beni, 25. Uscendo non si può chiederne conto, 22. Nelle Case è ufficio del Prefetto, 116; ma nel modo fissato dall'Ispettore, 119. — V. anche *Beni, Economo*.

AMMISSIONE al Noviziato, alla prima Professione e alle S. Ordinazioni. — Per essa il voto dei Consiglieri Ispettoriali è deliberativo, 93, 179, 181.

AMMISSIONE nella Società. — Tre prove prima di essa, 170. Norme per la 1^a, 171-173; per la 2^a, 174-180; per la 3^a, 181-186.

ARCHIVIO DELLA SOCIETA'. — Vi è preposto il Segretario del Capitolo Superiore, 81.

ARCICONFRATERNITA DEI DIVOTI DI MARIA AUSILIATRICE. — Promuoverla, 9.

ARTIGIANI e AGRICOLTORI, 3 (II). — Facciano anche lavoro produttivo, 5.

ASPIRANTI. — Prima dell'ammissione facciano gli Esercizi, 159, 172. Loro prova e durata di essa, 170, 171, 172. I Superiori locali osservino e riferiscano, 173.

ASSISTENTE DEI NOVIZI. — V. *Socio aiutante, ecc.*

ASSOCIAZIONI RELIGIOSE. — V. *Sodalizi.*

BENE DELLA SOCIETA'. — L'Ispettore deve promuoverlo, 87.

BENEFICENZA. — V. *Carità.*

BENEFIZI SEMPLICI. — Sono ritenuti dai soci ecclesiastici, ma non i loro frutti, 17.

BENI DEI SOCI. — I soci ne conservano la proprietà, 25. Diano la nota di quelli di cui si riservano la proprietà. Come riavranno quelli che si consumano, 18. Uscendo riavranno gl'immobili, e anche i mobili di cui si riservarono la proprietà, ecc., 22. Non si può rinunciare ai beni a titolo gratuito, 27. — V. anche *Amministrazione.*

BENI DELLA SOCIETA'. — Sono amministrati dall'Economo Generale, 76, 77.

BENI DELLE CASE. — Ne dirige e controlla l'amministrazione l'Ispettore, 87. Il Direttore non può comprare, nè vendere gl'immobili senza licenza, 114.

BENI DELLE ISPETTORIE. — Ne dirige e controlla l'amministrazione l'Ispettore, 87.

BISOGNI. — Esporli al Superiore, 46. La Società provvede a tutti, ma è tenuta solo verso i professi, 187.

BOLLETTINO SALESIANO. — Leggerlo in comune, 14.

CAMERA. — Si tenga nella massima semplicità, 32; e pulita, 188.

CAPITOLARI. — Quanti e quali sono, 50. Sono eletti dal Capitolo Generale, 122. Come sono eletti; requisiti per l'eleggibilità, 66, 146, 147.

Durata della carica; che si fa se cessano prima della scadenza, 67. Loro domicilio e rapporti col Rettor Maggiore, 68. Ricevono da lui gli uffici, 69. In quali casi hanno voto deliberativo, 80. Partecipano al Cap. Gen. con voto deliberativo, 128; anche se non rieletti, 129. Tra essi è scelto il Regolatore, 134. Se il Presidente è eletto Rettor Maggiore, il più anziano di loro proclama l'elezione, 144. La loro corrispondenza è immune da controllo, 52. Suffragi speciali per loro, 162. — V. anche *Capitolo Superiore, Superiori Maggiori*.

CAPITOLO DELLE CASE. — Sia proporzionato. Lo elegge o modifica l'Ispettore, 110. Suoi componenti, 111. Eccezioni, 112. Il Direttore non deliberi nulla d'importante senza il suo consenso, 113, 118. I suoi membri aiutano il Direttore, 118. Osservi gli aspiranti e riferisca, 173. Dà il parere circa l'ammissione ai voti perpetui, 185. Quello del noviziato tratta dell'ammissione ai voti temporanei, 180, 181.

CAPITOLO GENERALE. — Gli è affidata l'autorità suprema in via straordinaria, 50. In preparazione ad esso si convocano i Capitoli Ispettoriali, 96. Sue attribuzioni, 122. Le sue deliberazioni abbiano per base le Costituzioni, 123. Può proporre alla S. Sede mutamenti o aggiunte alle Costituzioni, 124. Può interpretare le Costituz. per la direzione pratica, 200. Le sue disposizioni obbligano appena promulgate dal Rettor Maggiore, 125. Quando si raduna, 126. Da chi e come è convocato, 61, 62, 122, 127. Suoi componenti, 128, 129. Il Rettor Maggiore può chiamarvi anche semplici soci o estranei, con voto consultivo, 130. I membri assistano a tutte le adunanze, 131. Per la validità occorre la presenza dei due terzi, 132. Suo Presidente, 133. Nella prima seduta decide sulle elezioni dubbie dei Delegati, 135; e si eleggono i Segretari, ecc., 136. Il Regolatore lo dichiara aperto, ecc., 137. Lettura dei Decreti della S. Se-

de, 138. Giuramento degli elettori, 139. Norme e modalità delle elezioni e proclamazione degli eletti, 65, 66, 122, 140-146. Comunicazione a tutti i soci dei risultati delle elezioni e delle deliberazioni, 147, 149. Che cosa ha forza di legge nelle votazioni, 148.

CAPITOLO ISPETTORIALE. — Sua convocazione ordinaria e straordinaria, 96. Suo compito, 97. Componenti, 98.

CAPITOLO SUPERIORE. — Esercita col Rettor Maggiore l'autorità suprema ordinaria: suoi componenti, 50. È eletto dal Capitolo Generale, 122. Può far ammonire da qualunque dei suoi membri il Rettor Maggiore in caso di gravissime mancanze; e se ciò non basta, ne avverta la S. C. dei Religiosi, 64. Concorre all'elezione del suo Segretario, 81; del Procuratore Generale, 82; dei Visitatori, 83; dei Maestri dei novizi, 192; dei Consiglieri e dell'Economo Ispettoriali, 91, 92; all'elezione e trasloco degli Ispettori, 80, 85, 90; dei Direttori, 80, 108, 109; all'erezione delle Ispettorie, 84; dei Noviziati, 190; di nuove Case, 80, 104. Giudica se queste possano aprirsi con meno di 6 soci, 107. L'Isp. deve trasmettergli ogni atto relativo all'ammissione al noviziato e ai voti, 179, 181. — V. anche *Capitolari, Prefetto, Direttore Spirituale, Economo, Consiglieri*.

CARITA' FRATERNA. — Vincolo tra i soci, 12. L'Ispettore deve promuoverla, 87.

CARITA' VERSO I GIOVANI. — Fine della Società Salesiana, 1. Come si esercita, 3, 4. In via eccezionale si eserciteranno anche altre opere, 11.

CASE. — Per aprirne occorre il consenso scritto del Vescovo e il beneplacito della S. Sede, 103; oltre al consenso del Rettor Maggiore col suo Capitolo, 80, 104. Si badi però di non fare illegalità, 105. Abbiano almeno sei soci, 98 (III), 107. Il Superiore chiamasi Direttore, ecc., 108. Si costituisca un Capitolo proporzionato, 110.

- Come eleggono i loro Delegati per il Capitolo Isp., 99, 100, 101, 102. — V. anche *Beni*.
- CASTITA' (Virtù e Voto). — Dovere dei soci, 12. Sommamamente da coltivare, 34. Chi non spera di conservarla non si faccia Salesiano, 35. Cautela nelle parole e negli sguardi, 36. Non conversazioni pericolose, 37. Non visite senza permesso, 38. Altri mezzi per custodire la castità, 39.
- CATECHISMO. — Sia insegnato ai novizi, 195. Essi lo possono insegnare ai fanciulli, 196.
- CATECHISTA, 111. — Suo ufficio, 117, 118. — Vedi anche *Capitoli delle Case*.
- CATECHISTA GENERALE. — V. *Direttore Spirituale*.
- CAUSE GIUDIZIALI. — Son dirette dall'Economo Generale, 77.
- CELLETTA. — V. *Camera*.
- CHIERICI. — Se irregolari si chieda la dispensa, 177. L'Ispettore ha cura dei loro studi, 87. — V. anche *Ecclesiastici, Ordinazioni, Studi*.
- COADIUTORI. — V. *Laici*.
- COLLEGI. — V. *Istituti*.
- COMPOSTEZZA. — Distintivo dei soci, 151.
- COMPRESSE d'immobili. — Occorre il voto del Capitolo Superiore, 56, 80. Il Direttore non può farne senza permesso, 114.
- COMUNIONE. — Mezzo per la castità, 39. Riceverla spesso, anche ogni giorno, 152. Nell'esercizio di Buona Morte, 157 (III). — V. anche *Suffragi*.
- CONFESSIONE. — Mezzo per la castità, 39. Farla settimanalmente da confessori autorizzati, 152. Mensile nell'esercizio di Buona Morte, 157 (III). Annuale e generale, 159.
- CONFESSORE. — Seguirne i consigli è mezzo per la castità, 39. Deve esser autorizzato a confessare i soci, 152.
- CONFIDENZA nel Superiore, 47.
- CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI. — Bisogna inviarle ogni 5 anni una relazione sulla Società, 51. Può deporre il Rettor Maggiore, 64. Occorre la sua licenza per erigere i Noviziati, 190.

- CONSIGLIERE PROFESSIONALE GENERALE. — Sue attribuzioni, 79.
- CONSIGLIERE SCOLASTICO GENERALE. — Sue attribuzioni, 78.
- CONSIGLIERI DEL CAPITOLO SUPERIORE. — Sono cinque, 50. — V. anche *Capitolari*, *Consigliere Scolastico e Professionale*.
- CONSIGLIERI DELLE CASE. — Non più di tre, 111. Loro ufficio, 118. — V. anche *Capitolo delle Case*.
- CONSIGLIERI ISPETTORIALI. — Loro numero ed elezione, 91. Requisiti di eleggibilità, 94. Attribuzioni, 93, 179, 181. In morte dell'Ispettore governa il più anziano, 95. Han voce attiva nel Capitolo Ispettoriale, 98. Han parte a eleggere o modificare il Capitolo delle Case, 110. Occorre il loro consenso per fare in ciò eccezioni, 112. Danno il parere per l'ammissione ai voti perpetui o la rinnovazione dei voti, 185; per l'elezione del Maestro dei novizi, 192.
- CONSUETUDINI DIOCESANE. — Da osservarsi dai soci, 54.
- CONTABILITA'. — Sia uniforme, 13.
- CONVERSAZIONI pericolose. — Fuggirle, 37.
- COOPERATORI SALESIANI. — V. *Pia Unione*.
- COSTITUZIONI. — I novizi siano ben istruiti in esse, 195. Ogni socio ne abbia copia, e si rileggano due volte all'anno, 23; e nell'esercizio di Buona Morte, 158 (IV). L'Ispettore deve promuoverne l'osservanza, 87. Servano di base alle deliberazioni del Capitolo Generale, 123. Condizioni per introdurvi dei mutamenti o aggiunte, 124. Interpreti di esse, 200. Non obbligano per sè sotto pena di peccato, ecc., 201.
- COSTRUZIONI. — Sono dirette dall'Economo Generale, 77. Il Direttore non può farne senza licenza, 114.
- DANARO. — Si consegna tutto al proprio Direttore, 19. Non se ne tenga in alcun modo, 30. — V. anche *Beni*, *Guadagni*.
- DEBITI. — Nel farne si osservino i Canonì e le Costituzioni Apostoliche, 56.

DECRETI DELLA S. SEDE. — Da leggersi nel Capitolo Generale, 138.

DECRETI VESCOVILI. — Da osservarsi dai soci, 54.

DELEGATI DELLE CASE regolari per il Capitolo Ispettoriale, 98. — Norme per l'elezione di essi e dei supplenti, 99, 100. Id. per le Case non regolari, 101. Votazione per lettera, 102.

DELIBERAZIONI del Capitolo Gen. — Abbiano per base le Costituzioni, 123. — V. anche *Disposizioni*.

DEMOLIZIONI. — Il Direttore non può farne senza permesso, 114.

DIFFUSIONE DI BUONI LIBRI. — V. *Libri*.

DIGIUNO del Venerdì, 155.

DIMISSIONE dei soci, 20. — Per essa si richiede il voto del Capitolo Superiore, 80. Dei novizi, 175, 181. — V. anche *Uscenti*.

DIRETTORE. — Sua elezione, 80, 108. Durata della carica, traslochi, ecc., 109. Suo ufficio; nelle cose importanti consulti il suo Capitolo, 113. Non può senza permesso comprare e vendere immobili, costruire, demolire, ecc., 114. Deve render conto all'Ispettore, 115. È ammonito dal Catechista, 117. L'Ispettore lo senta prima di comporre o modificare il Capitolo della Casa, 110. Può essere eletto Consigliere Ispettoriale, 94. Quelli delle Case regolari han voce attiva nel Capitolo Ispettoriale, 98. Norme per quelli delle Case non regolari, 101, 102. Partecipa all'elezione del Delegato per il Capitolo Isp., 99. Può comandare in forza del voto d'obbedienza, 42. Può spedire e ricever lettere senza controllo, 52. Apra le lettere dirette ai soci, ma sia prudente e segreto, 53. Può in casi urgenti permettere di mutare i testamenti, 26. Osservi gli aspiranti e riferisca, 173. Abbia cura dei professori temporanei come Maestro di noviziato, 184. Può designare il giorno dell'esercizio di Buona Morte, 156. Permette di rimandarlo a chi non può farlo cogli altri, 158. Provvede ai suffragi prescritti per i soci e i loro genitori, 160, 161. Suffragi per lui, 162.

- DIRETTORE DELLA CASA-MADRE.** — Partecipa con voto deliberativo al Capitolo Generale, 128.
- DIRETTORE SPIRITUALE.** — Membro del Capitolo Superiore, 50. Come è eletto; requisiti di eleggibilità, 66. Ha la cura del profitto morale e spirituale, e se ne fa render conto, 71. Veglia sulla formazione dei novizi, 72; e sulle ordinazioni dei chierici, 73. Espone al Rettor Maggiore quanto crede utile al bene spirituale, 74. Lo ammonisce in caso di gravi negligenze, 75. — V. anche *Capitolari*.
- DIREZIONE.** — Sia uniforme, 13.
- DISCIPLINA DEGLI ALUNNI.** — Veglia su di essa il Prefetto, 116.
- DISPENSA DAI VOTI,** 20.
- DISPOSIZIONI del Capitolo Generale.** — Obbligano appena promulgate, 125. —
- DISTACCO dalle cose terrene,** 33.
- DONI.** — Si consegnino al proprio Direttore, 19.
- ECCLESIASTICI.** — Componenti della Società, 12. Ritengono i benefizi semplici, ma non i frutti, 17. — V. anche *Chierici, Sacerdoti*.
- ECONOMO,** 111. — V. anche *Capitolo delle Case*.
- ECONOMO GENERALE.** — Membro del Capitolo Superiore, 50. Com'è eletto; requisiti di eleggibilità, 66. Amministra i beni generali e ne rende conto annuale, 76. Dirige lo stato materiale e controlla l'amministrazione delle Ispettorie e Case, 77. — V. anche *Capitolari*.
- ECONOMO ISPETTORIALE.** — Sua elezione, 92. Requisiti di eleggibilità, 94. Non può avere il governo interinale dell'Ispettoria, 95.
- ELEZIONE DEI DELEGATI delle Case e Ispettorie,** del Rettor Maggiore, ecc. — V. *Delegati, Rettor Maggiore, ecc.*
- EMPIETA' ED ERESIA.** — Cercare di porvi argine, 8.
- ESEMPIO (BUON).** — Dovere dei soci, 150. È il miglior ornamento, 188.
- ESERCIZI SPIRITUALI.** — Per il popolo, 8. Per i soci, 159. Suffragi da farsi in tale occasione, 162 in fine. Per gli aspiranti adulti, 172.

- ESERCIZIO DELLA BUONA MORTE. — Quando e come si fa, 156-158.
- ESTRANEL. — Non se ne accettino in comunità, 16. Possono esser chiamati al Capitolo Generale con voto consultivo, 130.
- ETA' richiesta per fare i voti temporanei 182; perpetui, 183.
- EUCARISTIA. — V. *Comunione*.
- EX-ALLIEVI. — V. *Pia Unione, ecc.*
- FAMIGLI. — Ne ha cura il Prefetto, 116.
- FIGLI DI MARIA. — Ordinamento delle case aperte per loro, 6.
- FILOSOFIA. — V. *Studi*.
- FINE della Società Salesiana, 1.
- FORMOLA DEI VOTI, 186.
- FRANCESCO DI SALES (SAN). — È Patrono della Società, 39.
- GENITORI DEI SOCI. — Suffragi per loro, 161.
- GIACULATORIE frequenti. — Mezzo per la castità, 39. Per supplire alla orazione mentale, 153.
- GIORNALI. — Restringerne la lettura, 14.
- GIURAMENTO degli elettori nel Cap. Generale, 139; del Presidente e dei Segretari e Scrutatori nelle elezioni, 141.
- GIUSEPPE (SAN). — È Patrono della Società, 39.
- GOVERNO DELLA SOCIETA', 49-54.
- GUADAGNI personali. — Si mettano tra i beni collettivi, 29.
- IMMOBILI. — V. *Beni, Compre, Vendite*.
- IMPEDIMENTI all'ammissione al noviziato, 176.
- INCARICATO DELL'ORATORIO FESTIVO. — Può far parte del Capitolo della Casa cui è annesso, 111. — V. anche *Capitolo, ecc.*
- INFERMI. — La Società provvede loro quanto occorre, ma è tenuta solo verso i professi, 187.
- INSEGNAMENTO. — V. *Studi, Istruzione*.
- INTERPRETI delle Costituzioni, 200.
- IRREGOLARITA' dei Chierici. — Chiederne la dispensa, 177.
- ISPETTORE. — È eletto dal Rettor Maggiore col consenso del Capitolo, 80, 85. Requisiti di eleg-

gibilità, 89. Dura in carica sei anni, ma può esser rieleto, 90. Ha autorità in foro interno ed esterno, 86. Sue attribuzioni, 87. Dipende dal Rettor Maggiore, cui deve render conto, 88. È coadiuvato da un Consiglio e da un Economo Ispettoriale che sono eletti dal Rettor Maggiore dopo udito il suo parere, 91, 92. Convoca il Capitolo Ispettoriale, 96. Lo presiede, 98. Dispone per l'elezione dei Delegati delle Case non regolari, 101. Nel caso di votazione per lettera provvede alla segretezza e regolarità, 102. Partecipa con voto deliberativo al Cap. Generale, 128. Non può aprir Case o mutarne il carattere senza il permesso del Rettor Maggiore, ecc., 104. Questi lo sente prima di nominare i Direttori, 108; e di trasferirli, 109. Elegge o modifica il Capitolo delle Case, 110; può anche fare eccezioni nel costituirlo, ecc. 112. Fissa il modo di amministrare i beni delle Case, 119. Visita le Case almeno una volta all'anno, 120. Deve render conto del profitto morale e spirituale al Direttore Spirituale, 71. Autorizza i Confessori per i soci, 152. Provvede alle S. Ordinazioni, 73. Può prolungare di 6 mesi il postulato dei laici, 172. Fa tutte le pratiche per l'ammissione al noviziato e ai voti temporanei, trasmettendo al Cap. Superiore gli atti relativi, 174-179, 181. Licenzia i novizi o ne prolunga la prova, 175, 181. Ammette alla rinnovazione dei voti o ai voti perpetui, 185. Dà il suo parere per l'elezione del Maestro dei novizi, 192. Può dargli in aiuto un Socio, 194. Può in casi urgenti permettere di mutare i testamenti, 26. Si richiede il suo permesso per gli atti legali di proprietà, 28; per compre, vendite, costruzioni, ecc., 114. Può spedire e ricever lettere senza controllo, 52. Determina quali giornali possono leggersi e da chi, 14. Decide circa l'accettare estranei in comunità, 16. Morto lui, governa il Consigliere Isp. più anziano, 95. Suffragi per lui, 162. — V. anche *Superiori Maggiori*.

- ISPETTORIE. — Le costituisce il Rettor Maggiore col consenso del Capitolo Superiore, 84, 80. Vi è preposto un Ispettore, 85. — V. anche *Beni*.
- ISTITUTI PER STUDENTI primari e secondari. — Sono un'opera della Società Salesiana, 3 (IV). Si preferiscano i giovani più poveri, 7.
- ISTRUZIONE richiesta nei laici per l'ammissione al noviziato, 178.
- ISTRUZIONE religiosa dei giovani. — È il primo esercizio di carità dei soci, 4. Negli ospizi però non è il solo scopo, 5. — V. anche *Studi*.
- ISTRUZIONI. — I sacerdoti ne compongano un corso, 168.
- LABORATORI. — V. *Scuole Professionali*.
- LAICI. — Componenti della Società, 12. Vi è preposto il Consigliere Professionale Generale, 79. L'Ispettore provvede alla loro istruzione, ecc., 87. Durata del loro postulato, 172. Istruzione richiesta per ammetterli al noviziato, 178. Vestano di nero, 199.
- LEGGI DIOCESANE. — Da osservarsi dai soci, 54.
- LEGGI ECCLESIASTICHE. — Promuoverne l'osservanza, 49.
- LETTERE. — Niuno può riceverne o spedirne senza permesso. Eccezioni, 52. Come consegnarle in partenza e in arrivo, 53.
- LETTERE (BELLE). — V. *Studi*.
- LETTO. — Sia pulito, 188.
- LETTURA SPIRITUALE quotidiana, 154.
- LIBRI BUONI. — Adoperarsi a diffonderli, 8.
- LICENZIAMENTO. — V. *Dimissione*.
- LUIGI GONZAGA (SAN) è Patrono della Società, 39.
- MAESTRO DEI NOVIZI. — Sua elezione, e durata in carica, 192. Requisiti di eleggibilità, 193. Può avere in aiuto un Socio, 194. Suoi doveri, 195, 72. Sorveglianza i novizi che insegnano il catechismo ai fanciulli, 196.
- MANOSCRITTI. — I soci ne conservano la proprietà, 31.
- MARIA SS. — È Patrona della Società, 39.
- MEDITAZIONE. — V. *Orazione*.

MEDITAZIONI. — I sacerdoti ne compongano un corso, 168.

MENSA. — In comune, 13.

MESSA. — La limosina si dia al proprio Direttore, 19. Dovere di celebrarla o di assistervi ogni giorno, 152.

MISSIONI ESTERE. — Attendervi con zelo, 7.

MOBILI. — V. *Beni*.

MODESTIA. — Distintivo dei soci, 151.

MORTIFICAZIONE. — Mezzo per la castità, 39. Sia istillata ai novizi e ai professi temporanei, 184, 195. — V. anche *Sacrificio*.

NAZIONALITA'. — Evitare le questioni al riguardo, 14.

NOVENE. — Per porre argine all'empietà e all'eresia, 8.

NOVIZI. — Ne ha cura il Direttore Spirituale, 72; e l'Ispettore, 87. Li licenzia l'Ispettore, o prolunga la prova, o li ammette ai voti, 175, 181. Norme e condizioni per tale ammissione, 180, 181, 182. Non devono comunicare coi professi, 191. Siano istruiti circa le Costituzioni e i voti, esercitati nella pietà e mortificazione, abbiano conferenze sul catechismo e la Società, 195. Non attendano ad altre opere; possono però fare il catechismo ai fanciulli, 196. Suffragi per loro, 160, 162, 163.

NOVIZIATO. — È la 2^a prova, 170. Quando comincia, 174. L'Ispettore fa tutte le pratiche relative, 175. Requisiti per l'ammissione, 176, 177, 178. Ammissione, 179. Durata e termine o protrazione della prova, 180, 181. — V. anche *Ammissione*.

NOVIZIATO (CASA). — Sua erezione canonica, 190. Separazione dalla Casa dei professi, 191.

OBEDIENZA (VIRTÙ). — Dovere dei soci, 12. Che cosa esige, 43. Per non perderne il merito non si resista, 45.

OBEDIENZA (VOTO DI). — Ci fa più certi di fare la volontà di Dio, 40. A che obbliga, e sua estensione, 41. Impone la sottomissione al Papa,

49. Chi può comandare in forza di esso, 42. Come obbedire, 44, 45. Non chiedere nè ricusare nulla; esporre i bisogni, 46. Aver confidenza nel Superiore (rendiconto), 47, 48.

ORARIO. — Favorisca la vita comune, 13.

ORATORI festivi e quotidiani. — Sono un'opera della Società Salesiana, 3 (I). Se ne aprano ovunque è possibile. 4. — V. anche *Incaricato*, ecc.

ORAZIONI vocali e mentale. — Quotidiane, 153.

ORDINAZIONI. — Veglia su di esse il Direttore Spirituale, 73; e vi provvede l'Ispettore, 87. — V. anche *Ammissione*.

OSPIZI. — Per giovani artigiani e agricoltori, sono un'opera della Società Salesiana, 3 (II). Se ne aprano il più possibile; loro scopo, 5. Anche per gli aspiranti al sacerdozio, 6.

OZIO. — Fuggirlo, 39.

PAPA. — Si deve obbedirgli come a Supremo Superiore e promuovere l'osservanza delle sue leggi, 49. — V. anche *Santa Sede*.

PARROCCHIE. — Condizioni per accettarle, 10.

PARROCO SALESIANO. — Può far parte del Capitolo della Casa cui è annessa la parrocchia, 111. — V. anche *Capitolo*, ecc.

PENITENZA. — V. *Confessione*.

PERFEZIONE CRISTIANA. — Fine della Società Salesiana, 1; sia l'unica mira dei novizi, 196.

PIETA'. — Si coltivino in essa gli aspiranti al sacerdozio, 6. Si confermino in essa coloro che si raccolgono in ritiro, 8. — V. anche *Pratiche*, ecc.

PIE UNIONI DEI COOPERATORI e degli EX-ALLIEVI. — Promuoverle, 9.

POLITICA. — Non disputarne, 14.

POSTULATO. — V. *Aspiranti*.

POVERTA' (VIRTÙ). — Doveri dei soci, 12.

POVERTA' (VOTO DI). — Vieta di disporre di cose aventi prezzo, 24; di ritenere i guadagni personali, 29; di rinunciare ai beni a titolo gratuito, 27; di tener danaro, 30; di ritenere qualunque cosa senza permesso, 33. Non toglie la

proprietà dei beni, ma l'amministrazione, che deve cedersi avanti la professione; per i cambiamenti successivi occorre il consenso del Rettor Maggiore, 25. Permette gli atti prescritti dalle leggi, 28. Lascia la proprietà dei manoscritti, 31. Obbliga a tener la camera nella massima semplicità, 32; e al distacco da ogni cosa terrena, 33.

PRATICHE DI PIETÀ'. — In comune, 13. Quali sono, 150-163. I novizi siano ben esercitati in esse, 195.

PREDICAZIONE. — Sia rivolta a combattere l'empietà e l'eresia, 8. Ciascuno componga un corso d'istruzioni e di meditazioni, 168.

PREFETTI APOSTOLICI SALESIANI. — Suffragi speciali per loro, 162.

PREFETTO, 111. — Suo ufficio e doveri, 116, 118. — V. anche *Capitolo delle Case*.

PREFETTO GENERALE. — Membro del Capitolo Superiore, 50. Come è eletto, requisiti per l'eleggibilità, 66. Fa le veci del Rettor Maggiore assente o impedito, 70; o defunto, 59. Dà avviso della morte per i suffragi; convoca il Capitolo Generale e ordina preghiere pel buon esito, 61. Nomina il Regolatore, 134; e l'apposita Commissione, 135. — V. anche *Capitolari*.

PRESIDENTE DEL CAPITOLO GENERALE. — E il R. M. o chi ne fa le veci, 133. Elegge i Segretari e altri Ufficiali, 136. Indica il motivo dell'adunanza elettorale, e presta giuramento, 141. Proclama chi sia stato eletto Rettor Maggiore, 144.

PRESTITI. — Son diretti dall'Economo Generale, 77.

PROCURATORE GENERALE. — Sua elezione e attribuzioni, 82. Può spedire e ricevere lettere senza controllo, 52. Partecipa con voto deliberativo al Capitolo Generale, 128. Suffragi per lui, 162.

PROFESSI. — Partecipano all'elezione del Delegato per il Capitolo Ispettoriale, 99. Solo a loro

- la Società è tenuta a provvedere, 187. Non devono comunicare coi novizi, 191.
- PROFESSI GIOVANI. — L'Ispettore veglia sulla loro formazione religiosa, 87. — V. anche *Voti temporanei*.
- PROFESSIONE RELIGIOSA. — V. *Ammissione, Voti*.
- PRONUNCIA chiara e divota dei divini uffizi. — Distintivo dei soci, 151.
- PROPAGANDA ELETTORALE. — È vietata nelle elezioni del Capitolo Generale, 140.
- PROPRIETÀ'. — V. *Beni*.
- PROVE precedenti l'ammissione nella Società. — V. *Aspiranti, Noviziato, Voti temporanei*.
- PULIZIA. — Dovere dei soci, 188.
- REGOLATORE del Cap. Generale. — È nominato dal R. M. o dal Prefetto; suo ufficio 134. Riceve i verbali delle elezioni dei Delegati e informa il Capitolo Generale delle elezioni dubbie, 135. Dichiara aperto il Capitolo, 137.
- RELAZIONE QUINQUENNALE sullo stato della Società, 51.
- RENDICONTO ai Superiori. — Norme per farlo, 47, 48.
- RENDICONTO dell'Ispettore al Rettor Maggiore, 88; al Direttore Spir. Gen., 71. Id. del Direttore all'Ispettore, 115.
- RETTOR DELLA CHIESA. — Può far parte del Capitolo della casa cui è annessa, 111. — V. anche *Capitolo, ecc.*
- RETTOR MAGGIORE. — Requisiti di eleggibilità, 57. Elezione, 61, 62, 65, 122, 144, 145. Durata della carica, 58. Ha la suprema autorità ordinaria, 50. Suo domicilio e potestà, 55. Limiti di essa, 56. Non può dimettersi senza il consenso della S. Sede, 63. Chi lo ammonisce o lo depone se trascura i suoi doveri, 64, 75. Ogni 5 anni manda alla S. C. dei Religiosi una relazione sulla Società, 51. Sostituisce fino al termine del sessennio i Capitolari cessanti prima di scadere di carica, 67. Distribuisce ai Capitolari

gli uffici, 69. Provvede a quanto gli è proposto dal Direttore Spirituale, 74. Elege il Segretario del Capitolo, 81; il Procuratore Generale, 82; i Visitatori, 83. Può visitare tutte le Case, 121. Costituisce le Ispettorie, 84. Vi prepone gli Ispettori, 85. Li trasferisce o destina ad altro, 90. Ne riceve il rendiconto, 88. Elege i consiglieri Ispettoriali, 91; e l'Economo Ispettoriale, 92; i Direttori, 108. Occorre il suo consenso per la convocazione straordinaria del Capitolo Ispettoriale, 96. Id. per aprire nuove Case e mutarne lo scopo, 104. Per far eccezioni nel comporre il Capitolo delle Case, 112. Per le compre, vendite d'immobili, costruzioni, ecc., nelle Case, 114. Per gli atti legali di proprietà, 28. Erige i Noviziati, 190. Elege i Maestri dei novizi, 192. Può interpretare le Costituzioni per la direzione pratica, 200. Autorizza i confessori per i Soci, 152. Quando scade, continua con autorità di Prefetto fino all'elezione del successore, 60. Avverte della scadenza, convoca il Capitolo Generale, ecc., 62. Come lo convoca, 127. Ha voto deliberativo nel Capitolo Gen., anche se emerito, 128 (I). Nomina il Regolatore, 134; e la Commissione d'esame delle elezioni, ecc., 135. Può chiamare al Cap. Gen. anche semplici soci o estranei, 130. Promulga le disposizioni del Capitolo Generale, 125; e le deliberazioni del medesimo, 149. Comunica a tutti i soci i nomi degli eletti del Capitolo Superiore, 147. Quando muore ne fa le veci il Prefetto, 59. Suffragi per lui, 61, 162. — V. anche *Presidente del Cap. Generale, Superiori Maggiori*.

RIPOSO. — In comune, 13. — V. anche *Silenzio*.

ROSARIO. — La 3^a parte ogni giorno, 154. Il giorno dopo la festa di S. Francesco di Sales, 163.

— V. anche *Suffragi*.

SACERDOTI. — Compongano un corso di meditazioni e istruzioni, 168. Portino la veste talare, 198. — V. anche *Ecclesiastici, Messa*.

SACERDOZIO. — I Salesiani tengano Case per coloro che vi aspirano, 3 (III). Li coltivino nella pietà e vocazione, e aprano ospizi per loro, 6.

SACRIFICIO (SPIRITO DI) per la gloria di Dio e il bene delle anime, 189.

SALVEZZA della gioventù. — È opera propria della Società Salesiana, 3 (V).

SANITA' per l'ammissione al noviziato, 176.

SANTA SEDE. — Occorre il suo consenso per fare mutamenti o aggiunte alle Costituzioni, 124.

Per la convocazione straordinaria del Capitolo Generale, 126. Si chieda ad essa la dispensa dalle irregolarità, 177. È la sola interprete autentica delle Costituzioni, 200. Ci vuole il suo

consenso per mutare i testamenti, 26; la sua conferma per rieleggere il Rettor Maggiore, 58.

Il suo consenso perchè questi possa dimettersi, 63. Bisogna interrogarla per rimuovere il Procuratore Generale, 82. Impetrarne la licenza

per erigere le Ispettorie, 84; per aprire Case, 103; e per incaricarsi di dirigere Seminari, 106. — V. anche *Papa, Congregazione dei Religiosi*.

SANTITA'. — È il miglior ornamento del religioso, 188.

SCIENZE. — V. *Istruzione, Studi*.

SCRUTATORI delle elezioni nel Capitolo Generale.

— Loro elezione e giuramento, 141. Due vanno a ricevere le schede dei votanti ammalati, 142. Contano le schede e manifestano i voti riportati, 143.

SCUOLE. — V. *Istituti, Studi*.

SCUOLE PROFESSIONALI E AGRICOLE. — Sono un'opera della Società Salesiana, 3 (II). Non abbiano scopo di lucro, ma siano vere scuole, 5. Vi è preposto il Consigliere Professionale Generale, 79.

SEGRETARI DEL CAP. GENERALE. — Loro nomina e ufficio, 136. Redigono l'atto iniziale, 137.

SEGRETARI DELLE ELEZIONI nel Cap. Generale.

— Loro elezione e giuramento, 141. Scrivono i nomi letti da uno Scrutatore, 143.

SEGRETARIO DEL CAPITOLO SUPERIORE. —

Sua elezione e attribuzioni, 81. Può spedire e ricevere lettere senza controllo, 52. Partecipa con voto deliberativo al Cap. Generale, 128. Suffragi speciali per lui, 162.

SEGRETO da osservarsi sulle elezioni nel Cap. Generale, 141. Id. da osservarsi dal Direttore circa la corrispondenza dei soci, 53.

SEMINARI. — Per incaricarsene occorre la licenza della S. Sede, 106.

SILENZIO dopo le orazioni della sera, 15.

SOBRIETA'. — Sia istillata ai novizi e ai professi temporanei, 184, 195.

SOCI SEMPLICI. — Possono esser chiamati al Cap. Generale, con voto consultivo, 130; o anche esser eletti Segretari e Ufficiali di esso, 136.

SOCIETA' SALESIANA. — Consta di ecclesiastici e laici, 12. Percepisce i frutti dei benefizi dei soci, 17. I novizi siano istruiti intorno ad essa, 195.

SOCIO AIUTANTE del Maestro dei novizi e suoi requisiti, 194.

SODALIZI RELIGIOSI. — Favorirli, 9.

STATISTICHE DELLA SOCIETA'. — Vi è preposto il Segretario del Capitolo Superiore, 81.

STUDENTI primari e secondari, 3 (IV). Preferire i più poveri, 7.

STUDI. — Quello delle scienze è dovere dei soci, 2. A tutti gli studi presiede il Consigliere Scolastico Generale, 78. L'Ispettore ha cura di quelli filosofici e teologici dei chierici, 87. Durata di essi, 164. Loro estensione, 165. San Tommaso sia il nostro maestro, 166. Scelta degli insegnanti, 167. Chi vi attende non sia addetto ad altro, 169.

SUFFRAGI per i soci e novizi, 160, 162, 163. Speciali per i vari Superiori, 61, 162. Per i genitori dei soci, 161.

SUPERIORI MAGGIORI. — Possono comandare in forza del voto d'obbedienza, 42.

TEOLOGIA. — V. *Studi*.

TESTAMENTO. — Si faccia avanti la professione, nè si muti senza licenza della S. Sede, 26.

TESTIMONIALI per l'ammissione al noviziato, 175.

TOMMASO (SAN). — È nostro maestro, 166.

TRIDUI per porre argine all'empietà e all'eresia, 8.

UNIFORMITA' di direzione, amministrazione e contabilità, 13.

UNIONE FRATERNA. — Come mantenerla, 14.

USCENTI dalla Società. — Non possono pretendere nulla, ma recuperano i beni, 22. — V. anche *Dimissione*.

VENDITE d'immobili. — Occorre il voto del Capitolo Superiore, e che si osservino i Canonici, ecc., 56, 80. Il Direttore non può farne senza permesso, 114.

VESCOVO LOCALE. — Quali suoi decreti obbligano i soci, 54. Occorre il suo consenso scritto per aprire Case, 103.

VESTIARIO. — Si osservi in esso la vita comune, 33. — V. anche *Abiti*.

VICARI APOSTOLICI SALESIANI. — Suffragi per loro, 162.

VIRTU'. — I soci si esercitino nelle interne ed esterne, 2. Servano Dio con quelle della povertà, castità e obbedienza, 12. Si studino di ornarne il loro cuore, 32, 34. Si esaminino su di esse nell'esercizio di Buona Morte, 157 (II). Siano l'unica mira dei novizi, 196.

VISITA ANNUALE alle Case, 120.

VISITATORI. — Loro elezione e attribuzioni, 83.

VISITE. — Non farne senza permesso, 38.

VISITE A GESU' SACRAMENTATO. — Mezzo per la castità, 39.

VITA COMUNE. — È condotta dai soci, 12. Come favorirla, 13. Lo sia e nel vitto e nel vestire, 33.

VITA CRISTIANA. — Dovere dei soci, 12, 150.

VITTO. — Si osservi in esso la vita comune, 33.

VOCAZIONE. — Coltivarla negli aspiranti al sa-

cerdozio, e aprire ospizi a tal fine, 6. Accogliere nei collegi chi dà qualche speranza di vocazione, 7.

VOCAZIONE RELIGIOSA. — Dovere di perseverare in essa, 21.

VOTI RELIGIOSI. — Vincolo tra i soci, 12. Obbligo di osservarli; non si può esserne sciolti che per dispensa o per licenziamento, 20. Prima di farli, dieci giorni di esercizi, 159. Formula per farli, 186. I novizi siano ben istruiti al riguardo, 195. — V. anche *Povertà, Castità, Obbedienza, Dispensa*.

VOTI PERPETUI. — Età richiesta, 183. Ammissione, 185.

VOTI TEMPORANEI. — Sono la 3^a prova, 170. Prima di farli si ceda l'amministrazione e l'usufrutto dei beni, 25; e si faccia testamento, 26. Dell'ammissione tratta il Capitolo del noviziato, e decide l'Ispettore col suo Consiglio, 180, 181. Età richiesta, 182. Durata, 183. Il Direttore abbia cura dei nuovi professi, 184. Rinnovazione, 185.

INDICE

<i>S. Giovanni Bosco ai Soci Salesiani</i>	pag. 5
Entrata in Religione	» 6
Importanza di seguire la Vocazione	» 8
Seguire prontamente la Vocazione	» 11
Mezzi per custodire la Vocazione	» 14
Vantaggi temporali	» 18
Vantaggi spirituali	» 20
I Voti	» 24
Ubbidienza	» 26
Povertà	» 29
Castità	» 32
Carità fraterna	» 35
Pratiche di Pietà	» 40
Dei rendiconti e della loro importanza	» 43
Dubbio sulla Vocazione	» 48
Cinque difetti da evitare	» 51
<i>Lettera del Rettor Maggiore</i>	» 54

COSTITUZIONI DELLA SOCIETÀ DI S. FRANCESCO DI SALES

I..... Fine della Società Salesiana	» 59
II..... Forma della Società	» 62
III.... Voto di Povertà	» 65

IV....	Voto di Castità	pag.	67
V.....	Voto di Obbedienza	»	68
VI....	Governo della Società	»	71
VII...	Del Rettor Maggiore	»	73
VIII..	Del Capitolo Superiore	»	75
IX....	Delle Ispettorie	»	80
X.....	Di ciascuna Casa	»	85
XI....	Del Capitolo Generale	»	88
XII...	Delle Pratiche di Pietà	»	94
XIII..	Degli Studi	»	98
XIV..	Dell'Ammissione nella Società	»	99
XV...	Del Maestro dei Novizi e della loro formazione	»	104
XVI..	Dell'Abito	»	106
XVII.	Delle Costituzioni	»	106
	Decreto della Santa Sede di approva- zione delle Costituzioni	»	107
	Approvazione della traduzione italiana	»	109
	APPENDICE. — Rito della Professione	»	111
	<i>Indice alfabetico</i>	»	115

COSTITUZIONI DELLA SOCIETÀ
DI S. FRANCESCO DI SALES

I.... Fine della Società Salesiana 59
II.... Forma della Società 62
III.... Voto di Povertà 65

REGOLAMENTI
DELLA
SOCIETÀ SALESIANA

TORINO
SCUOLA TIPOGRAFICA SALESIANA
Via Cottolengo 32

1954

Regolamento per le Case

— 6 —

PARTE PRIMA

VITA RELIGIOSA

SEZIONE PRIMA

Vita comune

CAPO I

Vita esteriore (1)

(*Costituzioni*, art. 12-16, 32, 33, 187, 188, 197-199).

1. - Ogni socio osservi esattamente l'orario della Casa in cui si trova e dell'ufficio che gli è assegnato. Uno speciale incaricato (che d'ordinario sarà il portinaio) dia con la campana i segnali per le diverse occupazioni della giornata; e vi sia chi svegli coloro che debbono alzarsi prima della levata comune.

(1) In testa ai singoli capi sono citati gli articoli delle *Costituzioni* ed i libri ove si contengono disposizioni analoghe.

2. - Il vitto ordinario sarà a colazione caffè e latte; a pranzo e a cena, minestra, pane, vino (od altra bevanda del genere), più a pranzo due pietanze (di cui una di carne), e frutta o formaggio, e a cena una pietanza e frutta o formaggio. Il pane e la minestra siano a discrezione dei soci; le altre cose vengano distribuite a porzioni individuali, il vino (o altra bevanda) in misura discreta.

La qualità e quantità dei cibi sia eguale per tutti, tranne il caso d'indisposizione o malattia. È però in facoltà degli Ispettori d'introdurre nell'ordinario suddetto, previa intesa col Rettor Maggiore, le modificazioni richieste dai luoghi e dai tempi.

3. - Si aggiunga per tutti una pietanza o un dolce al vitto ordinario nelle seguenti feste e ricorrenze: Immacolata Concezione, Natale, S. Francesco di Sales, S. Giovanni Bosco, S. Giuseppe, Pasqua, Pentecoste, Maria Ausiliatrice, S. Luigi Gonzaga, S. Cuore di Gesù, Assunzione di M. V.; festa del Patrono della Casa; chiusura degli Esercizi spirituali; onomastico del Rettor Maggiore; onomastico dell'Ispettore nella Casa Ispettoriale, di ciascun Direttore nella propria Casa; ultimo giorno di Carnevale.

4. - Quando sono invitate persone degne di riguardo si può ancor aumentare l'ordinario secondo gli usi locali, sempre però nei limiti della povertà religiosa. Per tali invitati vi sia il piatto di servizio, cui parteciperanno

anche l'Ispettore ed il Direttore della Casa.

Solo il Direttore, o chi per esso, può fare inviti a pranzo.

5. — È vietato far uso di cibi o bevande fuori pasto, salvo prescrizione medica, ed è sempre vietato tenerne nella propria camera.

6. — La biancheria sia conservata in comune e contrassegnata con la sigla propria di ogni Casa; quella d'uso personale e gli abiti portino il nome del socio a cui appartengono. Il corredo personale verrà determinato da ciascun Ispettore secondo gli usi e le esigenze della propria Ispettoria.

7. — Ognuno da sè tenga in ordine ed assetto la persona e la camera. Il Direttore della Casa e coloro a cui sarà concesso per ragioni d'ufficio o d'infermità, potranno avere qualcuno incaricato della pulizia e assettamento della loro camera.

8. — Ai soci che non possono prendere parte alle passeggiate degli alunni è concesso, d'intesa col Direttore, di uscire a passeggio una volta alla settimana, in via ordinaria per la durata di due o tre ore circa; ma nessuno, per quanto è possibile, esca da solo. Per ogni altra uscita si richiede una ragione speciale e il permesso del Direttore.

9. — Non si permettono ai soci vacanze propriamente dette, nè viaggi di piacere. È però in facoltà dell'Ispettore di concedere qualche giorno di riposo, da passarsi in altra Casa Salesiana adatta da lui designata, a quei confr-

telli che, a suo giudizio, ne abbiano bisogno.

10. - Il solo Ispettore ha facoltà di permettere ai soci di andare in famiglia, ma solo per gravi esigenze della medesima; e la permanenza non dovrà eccedere i quindici giorni.

11. - È vietato mettersi a letto dopo pranzo, salvo ragioni di salute.

12. - È vietato in modo assoluto il fumare. Il fiutare tabacco è tollerato, nei limiti da stabilirsi dal Superiore secondo il consiglio del medico.

13. - Sono vietati i giuochi delle carte.

14. - Le persone estranee all'Istituto, specialmente se di altro sesso, vengano di regola trattenute in parlatorio; se la necessità o la convenienza esige che siano introdotte nell'interno, siano accompagnate da qualcuno della Casa.

15. - Ciascuna Ispettoria ha il suo Costume, cioè l'insieme delle disposizioni ad essa proprie, stabilite direttamente dal Consiglio Ispettoriale, udito il parere dei Direttori, e approvate dal Rettor Maggiore.

Queste disposizioni riguardano specialmente l'ordinamento delle Case, la foggia e l'uso degli abiti, il corredo personale, il vitto comune (salvo quanto è prescritto all'articolo 2), e quegli altri particolari provvedimenti che siano resi necessari dalle esigenze locali.

CAPO II

Vita spirituale e Pratiche di pietà

(*Costituzioni*, art. 13-15, 150-163, 195. — *Libro delle «Pratiche di pietà in uso nelle Case Salesiane»*).

16. — I soci compiano in comune tutte le pratiche di pietà prescritte, nè se ne dispensino mai senza un esplicito permesso del Superiore. In ciò si segua fedelmente il manuale intitolato *Pratiche di pietà in uso nelle Case Salesiane*, edito per ordine del Rettor Maggiore, al quale soltanto è riservata ogni modificazione in proposito.

17. — Alla levata lo svegliatore o l'assistente dica ad alta voce: *Benedicamus Domino*, e tutti rispondano: *Deo gratias*. Poi ognuno faccia in privato il segno della Croce, offra il suo cuore a Dio dicendo: « Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia », e si vesta con tutta modestia.

Le altre pratiche giornaliere sono: le preghiere del mattino e della sera, il Rosario, le preghiere prima e dopo la scuola, il lavoro o lo studio, prima e dopo il cibo; la meditazione, la S. Messa, la lettura spirituale.

18. — Si leggano a mensa: i Decreti della S. Sede che ci riguardano, le *Costituzioni*, i *Regolamenti*, gli *Atti del Capitolo Superiore*,

le Lettere edificanti, il Bollettino Salesiano, le biografie di S. Giovanni Bosco, di Salesiani defunti, di Santi o di altre persone che si siano segnalate nella Chiesa per virtù e meriti non comuni, specialmente se missionari ed educatori della gioventù.

La lettura duri per un tempo notevole del pranzo e della cena, cominciando sempre con dieci versetti circa della S. Scrittura, e terminando a pranzo col Martirologio e a cena col Necrologio Salesiano, seguiti dal *Tu autem Domine, miserere nobis*.

19. — Nelle domeniche e feste di precetto i soci intervengano anche alla seconda Messa con spiegazione del Vangelo, e al Vespro con predica e benedizione.

20. — Ogni mese si faccia l'Esercizio della Buona Morte; il pio esercizio del Primo Venerdì in onore del S. Cuore di Gesù; la commemorazione di Maria SS. Ausiliatrice il giorno 24, e quella di S. Giovanni Bosco l'ultimo giorno del mese.

In occasione dell'Esercizio della Buona Morte si procuri un confessore straordinario; e ciascuno si scelga un Santo protettore per il mese.

21. — Le pratiche annuali sono: a) gli Esercizi spirituali; b) la rinnovazione dei Voti religiosi; c) la recita del Rosario intiero la sera precedente la Commemorazione dei Defunti; d) il canto del *Te Deum* nell'ultimo o nel primo giorno dell'anno, secondo le prescrizioni del-

l'Ordinario del luogo; e) la rinnovazione solenne dei Voti battesimali il primo giorno dell'anno.

22. — Le altre pratiche di pietà tradizionali sono: a) il triduo d'apertura dell'anno scolastico; b) la *Via Crucis* nei venerdì della Quaresima; c) le funzioni della Settimana Santa; d) il fioretto giornaliero nei mesi di Maria Ausiliatrice e di S. Giuseppe, e nelle novene del Natale e dell'Immacolata; e) le sei Domeniche in preparazione alla festa di S. Luigi Gonzaga.

— 14 —

SEZIONE SECONDA

Voti e Virtù religiose

CAPO I

Povertà ed Economia

(*Costituzioni*, art. 17, 18, 19, 22, 24-33).

23. — Per regola generale non si conservi dalla Società alcun possesso di beni stabili all'infuori delle case d'abitazione e loro dipendenze, e dei terreni per le scuole agricole.

24. — Del testamento prescritto dall'art. 26 delle *Costituzioni* si facciano due copie, da tenersi rispettivamente dal socio e dal suo Ispettore.

25. — Ciascun socio, soprattutto se dovesse andare all'estero, passi procura legale subdelegabile per l'amministrazione delle proprie sostanze a persona scelta d'accordo coi Superiori.

26. — Se un socio, per eredità o in altro modo, viene in possesso di sostanze di qualche rilievo, ne informi tosto l'Ispettore.

27. — Il socio, cambiando Casa, può portar

seco quei libri che a giudizio del Superiore gli occorrono strettamente per gli studi, per la scuola e per il sacro ministero.

28. — Ognuno restituisca scrupolosamente i libri che riceve in prestito dalla Biblioteca della Casa, non appena ha terminato di consultarli o viene destinato ad altra Casa.

29. — Sono vietati, fuorchè per la chiesa, tutti gli oggetti di metallo prezioso o comunque di lusso; e quelli che sanno di vanità secolareasca.

30. — Non si spediscono lettere, pacchi o altro per posta o per ferrovia senza bisogno; e ogni volta che si può farlo senza inconvenienti, si riuniscano in una stessa busta le lettere aventi una stessa destinazione.

31. — Non si viaggi che per necessità e nel modo più economico, approfittando sempre delle riduzioni permanenti od occasionali. Il denaro che si riceve per il viaggio non si spenda in altro; al ritorno (o all'arrivo, se si tratta di trasloco) il socio renda conto delle spese fatte e consegni il denaro avanzato.

32. — Pur tenendo i lumi accesi ovunque son necessari per la sorveglianza e per evitare disgrazie o altri inconvenienti, come nei dormitori, nei corridoi, per le scale, ecc., si vegli attentamente a non fare spreco di luce.

33. — Qualora si renda necessario, la Casa abbia un magazzino per i materiali vecchi e nuovi da costruzione, i mobili fuori uso, gli utensili e simili.

34. — Quanto agli abiti da uscita degli alun-

ni, che non dovranno mai essere molto costosi, si procuri quell'uniformità che è possibile nei collegi di pari condizione, anche per evitare spese ai parenti nel caso di passaggio da un collegio a un altro. Per la necessaria distinzione può bastare la cifra e il berretto.

35. — I danni cagionati dagli alunni siano addebitati a chi n'è l'autore, o, se questo non si conosce, in parti eguali a tutti gli alunni. Per evitare tali danni si adottino gli opportuni provvedimenti quanto al genere dei giuochi e alla maniera di giuocare.

CAPO II

Castità

(Costituzioni, art. 34-39).

36. — È vietato ammettere alla mensa comune persone d'altro sesso, introdurle nei dormitori e nelle camere da letto, impiegarle nelle infermerie. È lecito servirsi di Suore per la cucina, lavanderia e guardaroba, ma con le precauzioni e divisioni prescritte, e sempre d'intesa coll'Ispettore.

37. — In scuola, in studio, in ricreazione, il maestro o l'assistente non permetta agli alunni di accostarglisi troppo, non li tenga per mano, non li accarezzi; non si trattenga da solo a solo con alcuno di essi in luogo chiuso o appartato, nemmeno per le necessarie corre-

zioni o avvisi; non li lasci entrare nella propria camera o cella, nè lui presente, nè lui assente.

38. - È vietato entrare nei dormitori e nelle camere o celle altrui e trattenersi accanto a chi è in letto, se non per necessità o per dovere.

39. - I parlatori e gli uffici, in cui si ricevono persone esterne o alunni interni, abbiano uscio o porta a vetrate, per modo che siano visibili dal di fuori.

40. - Non si permetta di andare a passare il tempo delle vacanze in casa dei parenti.

41. - Non si permetta, senza necessità, di uscir di casa, di far visite a parenti o amici, di accettare inviti a refezioni o a festini, di recarsi a fiere, mercati o trattenimenti profani.

Durante i viaggi non si vada ad alberghi, eccettochè non si possa convenientemente fare in altro modo.

42. - Tranne il caso di necessità riconosciuta dal Direttore, è vietata a tutti indistintamente la lettura di ogni libro o scritto frivolo, sentimentale, romanzesco, non esclusi certi classici in edizioni non purgate.

CAPO III

Obbedienza

(*Costituzioni*, art. 40-49, 52, 53).

43. - Quando si riceve l'ordine di mutar Casa o ufficio, si obbedisca senza alcun indugio, se non vi sono motivi che lo giustifichino.

44. - Il rendiconto prescritto dall'art. 48 delle Costituzioni sia fatto di regola in occasione dell'Esercizio di Buona Morte.

45. - Le pubblicazioni dei soci salesiani devono sempre essere presentate ai revisori stabiliti dagli Ispettori, non esclusi neppure gli articoli per giornali, periodici o riviste. Alla revisione ecclesiastica, quando dai Sacri Canonici è richiesta, si faccia sempre precedere quella dei revisori della Società.

Queste regole valgono pure per le pubblicazioni di autori estranei, affidate alle nostre tipografie.

È vietata ogni pubblicazione d'indole politica.

46. - Per qualunque bisogno, sia di vestiario, libri, cancelleria, come di vitto speciale, medicine o simili, nessuno si rivolga ad altri che al Superiore incaricato.

47. - Qualsiasi domanda alle Congregazioni Romane si faccia esclusivamente per il tramite del Capitolo Superiore.

51. - È prescritto dal Chierici un trionfo

CAPO I

Per i Sacerdoti

53. - Durante questo tempo i Chirici

nazione sacerdotale. 2. In ogni caso, è attivo il

e nelle Istruzioni della S. Sede.

gazioni Romane.

CAPO II

Per i Chierici

(*Costituzioni*, art. 2, 73, 164-166, 169, 177, 184).

51. — È prescritto pei Chierici un triennio di Tirocinio Pratico, avente per fine d'informarli ed educarli allo spirito salesiano e all'apprendimento del Sistema Preventivo, base della nostra pedagogia.

52. — Il solo Rettor Maggiore, in casi eccezionali, può dispensare da questa prova.

53. — Durante questo tempo i Chierici pongano ogni cura e rivolgano tutta la loro attività ad acquistare la cognizione pratica della nostra vita, sotto la vigile e amorevole assistenza del Direttore e degli altri Superiori. Questi si adopreranno ad ammaestrarli con l'esempio e col ricordare e spiegare opportunamente i principii del Sistema Preventivo con la vita e l'esempio di S. Giovanni Bosco e la sana tradizione dei nostri Maggiori, secondo le direttive degli art. 184 e 195 delle Costituzioni.

Vi siano almeno 3 scrutini all'anno per i Chierici Tirocinanti e il Direttore ne informi convenientemente gli interessati.

54. — In tale periodo abbiano uno speciale Assistente, che di regola sarà il Catechista. Abbiano una sala di studio in comune e possibilmente sia quella stessa degli allievi.

Si assegnino ai Chierici le occupazioni in

modo che possano assistere abitualmente in comune alla meditazione, alla lettura spirituale, alle conferenze e alle pratiche dell'Esercizio della Buona Morte.

55. — Di regola i Chierici fanno questo periodo di prova dopo il corso filosofico e prima degli studi teologici.

56. — Devono quindi, con opportune letture ed esercizi, mantener vivo il frutto degli studi e completare la loro cultura in preparazione agli studi ecclesiastici, seguendo le direttive e le norme che verranno stabilite e comunicate dal Consigliere Scolastico Generale. Alla fine d'ogni anno dovranno render conto della loro applicazione secondo le norme stabilite.

57. — Abbiano una lezione settimanale sul Nuovo Testamento, tenuta possibilmente dal Direttore, nella quale reciteranno ogni volta circa dieci versetti a memoria. Vengano istruiti nelle regole di buona educazione ed esercitati nel Canto Ecclesiastico e nelle Sacre Cerimonie, facendoli per turno partecipare alle sacre funzioni.

CAPO III

Per i Coadiutori

(*Costituzioni, art. 152, 172, 178, 184, 199*).

58. — Si provveda alla cultura religiosa dei coadiutori con apposite istruzioni settimanali.

59. — Nella biblioteca vi siano anche opere

adatte, di cui i coadiutori possano approfittare per loro istruzione e svago.

60. — Ai confratelli Coadiutori, dopo il periodo del perfezionamento e durante i voti temporanei, sarà applicato quanto prescrive l'art. 53 per i Chierici del Tirocinio Pratico, in base all'art. 184 delle Costituzioni.

61. — I coadiutori siano seriamente istruiti ed esercitati a lavorare negli Oratori Festivi.

CAPO IV

Per i Missionari

(*Costituzioni, art. 7*).

62. — La cura delle Missioni è affidata dal Rettor Maggiore a un Consigliere del Capitolo Superiore.

63. — In attesa della partenza, i nuovi Missionari si raccolgano nella Casa destinata dai Superiori e quivi attendano alla necessaria preparazione.

64. — Nei loro viaggi apostolici i Missionari siano sempre accompagnati da un socio o almeno da un Cooperatore o Ex-allievo; tra un viaggio e l'altro, tornando alla vita di comunità, facciano possibilmente un breve ritiro per ritemprarsi nel fervore e nello spirito religioso.

65. — Gl'Ispettori possono per gravi ragioni concedere ai Missionari il rimpatrio tempora-

neo; questo però non oltrepassi i quattro mesi, e il soggiorno in famiglia non duri più di un mese.

66. — Il Missionario che rimpatria sia munito dal proprio Ispettore del danaro occorrente, e d'una lettera di accompagnamento indicante il motivo e la durata del rimpatrio, nonchè le eventuali incombenze di cui fosse incaricato.

67. — In via ordinaria egli si recherà, prima che altrove, alla Casa Ispettoriale della regione in cui stabilirà la sua temporanea dimora, e si presenterà all'Ispettore per consegnargli la lettera d'accompagnamento e mettersi sotto la sua giurisdizione fino al suo ritorno in Missione.

L'Ispettore, dopo che il Missionario avrà trascorso un mese di riposo in famiglia, gli fisserà la Casa salesiana in cui dovrà dimorare e procurerà che vi trovi cordiale e fraterna assistenza.

68. — Converrà che il Missionario affidi alla custodia dell'Ispettore il denaro ricevuto dal proprio Superiore, quello per il ritorno ed anche ogni oggetto di speciale valore; s'intenda con lui per le visite e i viaggi, per le spese e gli acquisti che dovesse fare, nonchè per il ritorno.

69. — L'Ispettore della Missione informi sempre il Superiore del Capitolo incaricato delle Missioni del rimpatrio temporaneo del confratello; e questi, ritornato alla propria Missione, ne dia tosto avviso ai Superiori e ai parenti per loro tranquillità.

RICORDI

di S. Giovanni Bosco ai primi Missionari

1. Cercate anime, ma non danari, nè onori, nè dignità.
2. Usate carità e somma cortesia con tutti; ma fuggite le conversazioni e la familiarità colle persone di altro sesso o di sospetta condotta.
3. Non fate visite se non per motivi di carità e di necessità.
4. Non accettate mai inviti di pranzo se non per gravissime ragioni. In questi casi procurate di essere in due.
5. Prendete cura speciale degli ammalati, dei fanciulli, dei vecchi e dei poveri, e guadagnerete la benedizione di Dio e la benevolenza degli uomini.
6. Rendete ossequio a tutte le Autorità Civili, Religiose, Municipali e Governative.
7. Incontrando persona autorevole per via, datevi premura di salutarla ossequiosamente.
8. Fate lo stesso verso le persone Ecclesiastiche o aggregate ad Istituti Religiosi.
9. Fuggite l'ozio e le questioni. Grande sobrietà nei cibi, nelle bevande e nel riposo.
10. Amate, temete, rispettate gli altri Ordini Religiosi, e parlatene sempre bene. È questo il mezzo di farvi stimare da tutti e promuovere il bene della Congregazione.
11. Abbiatevi cura della sanità. Lavorate, ma solo quanto le proprie forze comportano.
12. Fate che il mondo conosca che siete poveri negli abiti, nel vitto, nelle abitazioni, e voi sarete ricchi in faccia a Dio e diverrete padroni del cuore degli uomini.
13. Fra di voi amatevi, consigliatevi, correggetevi, ma non portatevi mai nè invidia, nè rancore, anzi il bene di uno sia il bene di tutti; le pene

- e le sofferenze di uno siano considerate come pene e sofferenze di tutti, e ciascuno studi di allontanarle o almeno mitigarle.
14. Osservate le vostre Regole, nè mai dimenticate l'Esercizio mensile della Buona Morte.
 15. Ogni mattino raccomandate a Dio le occupazioni della giornata, nominatamente le Confessioni, le Scuole, i Catechismi e le Prediche.
 16. Raccomandate costantemente la divozione a Maria Ausiliatrice ed a Gesù Sacramentato.
 17. Ai giovanetti raccomandate la frequente Confessione e Comunione.
 18. Per coltivare le vocazioni Ecclesiastiche insinuate: 1° Amore alla castità; 2° Orrore al vizio opposto; 3° Separazione dai discoli; 4° Comunione frequente; 5° Usate coi giovani carità, amorevolezza e benevolenza speciale.
 19. Nelle relazioni, nelle cose contenziose, prima di giudicare si ascoltino ambe le parti.
 20. Nelle fatiche e nei patimenti non si dimentichi che abbiamo un gran premio preparato in Cielo. *Amen.*

CAPO V

Per i confratelli fuori della propria

Casa o trasferiti

70. — Ogni socio che debba andare temporaneamente in altra Casa, porti seco quanto gli può occorrere di biancheria e vestiario, e venga provvisto del danaro per il viaggio con quel soprappiù che gli potrà occorrere, e di una lettera d'accompagnamento del Direttore, munita del bollo della Casa e indicante la ragione del viaggio e la durata del soggiorno. I

sacerdoti portino sempre seco anche il *Celebret*.

71. — Giunto a destinazione, il socio presenti al Direttore o al Prefetto la lettera di accompagnamento, ponendosi con tale atto alla loro dipendenza per tutto il tempo che trascorrerà in quella Casa.

72. — Se la dimora è prolungata, la Casa a cui il socio appartiene rimborserà ogni spesa a quella che l'ha ospitato. È vietato però al socio di fare in tal tempo spese di rilievo, viaggi, o altre cose importanti, senza l'autorizzazione scritta del suo Direttore.

73. — Quando un socio è destinato a un'altra Casa, il Direttore o il Prefetto si accerti personalmente che all'atto della partenza egli sia provvisto del corredo prescritto dall'articolo 6 e dei libri consentiti dall'articolo 27. La Casa di destinazione rimborserà la spesa del viaggio.

CAPO VI

Per i confratelli in servizio militare

74. — Al confratello che deve andare sotto le armi si procuri la comodità di fare prima qualche giorno di ritiro spirituale.

75. — Anche durante il servizio militare egli è tenuto a osservare, per quanto gli è moralmente possibile, le Costituzioni; per ogni necessità si rivolga al suo Ispettore, e a lui faccia ogni mese il suo rendiconto, indicando special-

mente se può compiere e se compie le pratiche di pietà prescritte, e tenendolo informato di ogni cambiamento di residenza e di indirizzo.

76. — Secondo le prescrizioni della S. C. dei Religiosi (Decr. 1° genn. 1911 e 11 luglio 1918), si presenti appena può al Vescovo Diocesano o a chi ne fa le veci, esibendo la lettera commendatizia del Superiore, la quale è unita al Regolamento speciale per i Salesiani militari.

77. — Se nel luogo ov'egli presta servizio c'è una Casa salesiana, la frequenti nelle ore di libera uscita. Il Direttore di essa procuri ch'egli vi trovi cordiale e fraterna ospitalità, abbia cura di lui e provveda ad ogni sua necessità spirituale e materiale, salvo il disposto all'art. 72.

78. — Se non v'è una Casa salesiana, o se egli non può andarvi senza notevole incomodo, si presenti al sacerdote delegato dal Vescovo per l'assistenza dei religiosi militari, si ponga sotto la sua direzione e non frequenti altri ritrovi che quelli da lui indicati.

79. — Se non v'è sacerdote delegato a ciò, si scelga egli stesso un Direttore spirituale, di cui comunicherà tosto nome e indirizzo al proprio Ispettore, perchè questi possa accertarsi presso il rispettivo Ordinario della sua idoneità a tale ufficio.

80. — Eviti quanto può mettere in pericolo la sua vocazione, i teatri, i cinematografi, i balli e gli altri pubblici spettacoli; non mantenga relazioni con gente di dubbia moralità o di dubbia ortodossia; si astenga da ogni lettura

pericolosa per il buon costume o per la sana dottrina o contraria agl'insegnamenti e alle disposizioni della S. Sede.

81. - Dovendo mutare residenza, si faccia rilasciare ogni volta dal Direttore della Casa salesiana locale, o dal Delegato Vescovile, o dal sacerdote da lui scelto a direttore, un attestato comprovante la sua buona condotta e la sua fedele osservanza dei doveri della vita religiosa, e lo trasmetta all'Ispettore.

82. - Gl'Ispettori e i Direttori s'informino con frequenza della condotta dei soci militari da loro dipendenti, rivolgendosi ai Direttori delle Case da questi frequentate o ai Delegati ovvero ai sacerdoti scelti dai soci stessi.

83. - Per le altre disposizioni si veda il *Regolamento del Salesiano sotto le armi*, di cui ogni socio partente dev'esser munito dai suoi Superiori.

84. - Appena congedato, il confratello tornerà alla Casa a cui apparteneva prima; e qualora le informazioni precedentemente assunte sulla sua condotta siano rassicuranti, dopo qualche giorno di pio ritiro egli verrà ammesso a rinnovare i voti temporanei.

85. - Il periodo di questi voti dovrà essere almeno di un anno, se la ferma compiuta dal socio non fu più breve di un anno; in caso diverso dovrà durare almeno quanto la ferma.

86. - Nel computare il triennio dei voti temporanei da premettersi alla professione perpetua, non si tien conto del tempo trascorso in servizio militare.

— 30 —

PARTE SECONDA

GOVERNO DELLE CASE

(Costituzioni, art. 4-7, 103-121).

SEZIONE PRIMA

Il Sistema Preventivo (1)
nella educazione della gioventù

Più volte fui richiesto di esprimere verbalmente o per iscritto alcuni pensieri intorno al così detto Sistema Preventivo, che si suole usare nelle nostre Case. Per mancanza di tempo non ho potuto finora appagare questo desiderio, e presentemente volendo stampar il Regolamento, che finora si è quasi sempre usato tradizionalmente, credo opportuno darne qui un cenno, che però sarà come l'indice di un'operetta che vo preparando, se Dio mi darà

(1) Si inserisce qui per comodità dei soci il prezioso trattatello scritto da S. Giovanni Bosco, opportunamente numerato per facilitare la ricerca del contenuto.

tanto di vita da poterla terminare, e ciò unicamente per giovare alla difficile arte della giovanile educazione. Dirò dunque: In che cosa consiste il Sistema Preventivo e perchè debbasi preferire; sua pratica applicazione e suoi vantaggi.

PARTE SECONDA

I

In che cosa consiste il Sistema Preventivo e perchè debbasi preferire

87. — Due sono i sistemi in ogni tempo usati nella educazione della gioventù: Preventivo e Repressivo. Il Sistema Repressivo consiste nel far conoscere la legge ai sudditi, poscia sorvegliare per conoscerne i trasgressori ed infliggere, ove sia d'uopo, il meritato castigo. Su questo sistema le parole e l'aspetto del Superiore debbono sempre essere severe, e piuttosto minaccevoli, ed egli stesso deve evitare ogni familiarità coi dipendenti.

Il Direttore per accrescere valore alla sua autorità dovrà trovarsi di rado tra i suoi soggetti e per lo più solo quando si tratta di punire o di minacciare. Questo sistema è facile, meno faticoso e giova specialmente nella milizia e in generale tra le persone adulte ed assennate, che devono da se stesse essere in grado di sapere e ricordare ciò che è conforme alle leggi e alle altre prescrizioni.

88. — Diverso e, direi, opposto è il Sistema Preventivo. Esso consiste nel far conoscere le prescrizioni e i regolamenti di un Istituto e poi sorvegliare in guisa, che gli allievi abbiano sempre sopra di loro l'occhio vigile del Direttore o degli assistenti, che come padri amorosi parlino, servano di guida ad ogni evento, diano consigli ed amorevolmente correggano, che è quanto dire: mettere gli allievi nell'impossibilità di commettere mancanze.

89. — Questo sistema si appoggia tutto sopra la ragione, la religione e sopra l'amorevolezza; perciò esclude ogni castigo violento e cerca di tener lontani gli stessi leggeri castighi. Sembra che questo sia preferibile per le seguenti ragioni:

1° L'allievo preventivamente avvisato non resta avvilito per le mancanze commesse, come avviene quando esse vengono deferite al Superiore. Nè mai si adira per la correzione fatta o pel castigo minacciato oppure inflitto, perchè in esso vi è sempre un avviso amichevole e preventivo che lo ragiona, e per lo più riesce a guadagnare il cuore, cosicchè l'allievo conosce la necessità del castigo e quasi lo desidera.

2° La ragione più essenziale è la mobilità giovanile, che in un momento dimentica le regole disciplinari e i castighi che quelle minacciano. Perciò spesso un fanciullo si rende colpevole e meritevole di una pena, cui egli non ha mai badato, che niente affatto ricor-

dava nell'atto del fallo commesso, e che avrebbe per certo evitato se una voce amica l'avesse ammonito.

3° Il Sistema Repressivo può impedire un disordine, ma difficilmente farà migliori i delinquenti; e si è osservato che i giovanetti non dimenticano i castighi subiti, e per lo più conservano amarezza con desiderio di scuotere il giogo ed anche di farne vendetta. Sembra talora che non ci badino, ma chi tiene dietro ai loro andamenti conosce che sono terribili le reminiscenze della gioventù; e che dimenticano facilmente le punizioni dei genitori, ma assai difficilmente quelle degli educatori. Vi sono fatti di alcuni che in vecchiaia vendicarono brutalmente certi castighi toccati giustamente in tempo di loro educazione. Al contrario il Sistema Preventivo rende amico l'allievo, che nell'assistente ravvisa un benefattore che lo avverte, vuol farlo buono, liberarlo dai dispiaceri, dai castighi, dal disonore.

4° Il Sistema Preventivo rende avvisato l'allievo in modo che l'educatore potrà tuttora parlare col linguaggio del cuore, sia in tempo della educazione, sia dopo di essa. L'educatore, guadagnato il cuore del suo protetto, potrà esercitare sopra di lui un grande impero, avvisarlo, consigliarlo ed anche correggerlo allora eziandio che si troverà negli impieghi, negli uffizi civili e nel commercio. Per queste e molte altre ragioni pare che il Sistema Preventivo debba prevalere al Repressivo.

II

Applicazione del Sistema Preventivo

90. — La pratica di questo sistema è tutta appoggiata sopra le parole di S. Paolo che dice: *Charitas patiens est... Omnia suffert, omnia sperat, omnia sustinet* (I Cor., XIII, 4, 7). La carità è benigna e paziente; soffre tutto, ma spera tutto e sostiene qualunque disturbo. Perciò soltanto il cristiano può con successo applicare il Sistema Preventivo. Ragione e Religione sono gli strumenti di cui deve costantemente far uso l'educatore, insegnarli, egli stesso praticarli, se vuol essere obbedito ed ottenere il suo fine.

91. — Il Direttore pertanto deve essere tutto consacrato ai suoi educandi, nè mai assumersi impegni che lo allontanino dal suo ufficio, anzi trovarsi sempre co' suoi allievi tutte le volte che non sono obbligatamente legati da qualche occupazione, eccetto che siano da altri debitamente assistiti.

92. — I maestri, i capi d'arte, gli assistenti devono essere di moralità conosciuta. Studino di evitare come la peste ogni sorta di affezioni od amicizie particolari con gli allievi, e si ricordino che il traviamiento di un solo può compromettere un Istituto educativo. Si faccia in modo che gli allievi non siano mai soli. Per quanto è possibile gli assistenti li

precedano nel sito dove devono raccogliere; si trattengano con loro fino a che siano da altri assistiti; non li lascino mai disoccupati.

93. — Si dia ampia libertà di saltare, correre, schiamazzare a piacimento. La ginnastica, la musica, la declamazione, il teatrino, le passeggiate sono mezzi efficacissimi per ottenere la disciplina, giovare alla moralità ed alla sanità. Si badi soltanto che la materia del trattenimento, le persone che intervengono, i discorsi che hanno luogo non siano biasimevoli. Fate tutto quello che volete, diceva il grande amico della gioventù S. Filippo Neri, a me basta che non facciate peccati.

94. — La frequente Confessione, la frequente Comunione, la Messa quotidiana sono le colonne che devono reggere un edificio educativo, da cui si vuole tener lontane la minaccia e la sferza. Non mai obbligare i giovanetti alla frequenza dei Santi Sacramenti, ma soltanto incoraggiarli e porgere loro comodità di approfittarne. Nei casi poi di esercizi spirituali, tridui, novene, predicazioni, catechismi si faccia rilevare la bellezza, la grandezza, la santità di quella Religione che propone dei mezzi così facili, così utili alla civile società, alla tranquillità del cuore, alla salvezza dell'anima, come appunto sono i Santi Sacramenti. In questa guisa i fanciulli restano spontaneamente invogliati a queste pratiche di pietà, vi si accosteranno volentieri, con piacere e con frutto.

95. — Si usi la massima sorveglianza per

impedire che nell'Istituto siano introdotti compagni, libri o persone che facciano cattivi discorsi. La scelta d'un buon portinaio è un tesoro per una casa di educazione.

96. — Ogni sera dopo le ordinarie preghiere, e prima che gli allievi vadano a riposo, il Direttore, o chi per esso, indirizzi alcune affettuose parole in pubblico dando qualche avviso o consiglio intorno a cose da farsi o da evitarsi; e studii di ricavare le massime da fatti avvenuti in giornata nell'Istituto o fuori; ma il suo sermone non oltrepassi mai i due o tre minuti. Questa è la chiave della moralità, del buon andamento e del buon successo dell'educazione.

97. — Si tenga lontana come la peste l'opinione di taluno che vorrebbe differire la prima Comunione ad un'età troppo inoltrata, quando per lo più il demonio ha preso possesso del cuore di un giovanetto, a danno incalcolabile della sua innocenza. Secondo la disciplina della Chiesa primitiva si solevano dare ai bambini le ostie consacrate che sopravanzavano nella Comunione pasquale. Questo serve a farci conoscere quanto la Chiesa ami che i fanciulli siano ammessi per tempo alla santa Comunione. Quando un giovanetto sa distinguere tra pane e pane, e palesa sufficiente istruzione, non si badi più all'età, e venga il Sovrano celeste a regnare in quell'anima benedetta.

98. — I catechismi raccomandano la frequen-

te Comunione; S. Filippo Neri la consigliava ogni otto giorni ed anche più spesso. Il Concilio Tridentino dice chiaro che desidera sommanente che ogni fedele cristiano quando va ad ascoltare la santa Messa faccia eziandio la Comunione. Ma questa Comunione sia non solo spirituale, ma bensì sacramentale, affinchè si ricavi maggior frutto da questo augusto e divino sacrificio (*Conc. Trid.*, sess. XXII, cap. VI).

III

Utilità del Sistema Preventivo

99. — Taluno dirà che questo sistema è difficile in pratica. Osservo che da parte degli allievi riesce assai più facile, più soddisfacente, più vantaggioso. Da parte poi degli educatori racchiude alcune difficoltà, che però restano diminuite, se l'educatore si mette con zelo all'opera sua. L'educatore è un individuo consacrato al bene de' suoi allievi, perciò deve essere pronto ad affrontare ogni disturbo, ogni fatica per conseguire il suo fine, che è la civile, morale, scientifica educazione de' suoi allievi.

100. — Oltre ai vantaggi sopra esposti si aggiunge ancora qui che:

1° L'allievo sarà sempre pieno di rispetto verso l'educatore e ricorderà ognor con piacere la direzione avuta, considerando tuttora quali padri e fratelli i suoi maestri e gli altri

superiori. Dove vanno questi allievi per lo più sono la consolazione della famiglia, utili cittadini e buoni cristiani.

2° Qualunque sia il carattere, l'indole, lo stato morale di un allievo all'epoca della sua accettazione, i parenti possono vivere sicuri, che il loro figlio non potrà peggiorare, e si può dare per certo che si otterrà sempre qualche miglioramento. Anzi certi fanciulli che per molto tempo furono il flagello de' parenti e perfino rifiutati dalle case correzionali, coltivati secondo questi principii, cangiarono indole, carattere, si diedero ad una vita costumata, e presentemente occupano onorati uffizi nella società, divenuti così il sostegno della famiglia, decoro del paese in cui dimorano.

3° Gli allievi che per avventura entrassero in un Istituto con tristi abitudini, non possono danneggiare i loro compagni. Nè i giovanetti buoni potranno ricevere nocumento da costoro, perchè non avvi nè tempo, nè luogo, nè opportunità, perciocchè l'assistente, che supponiamo presente, ci porrebbe tosto rimedio.

IV

Una parola sui castighi

101. — Che regola tenere nell'infliggere castighi? *Dove è possibile non si faccia mai uso dei castighi:* dove la necessità chiede repressione, si ritenga quanto segue:

1° L'educatore tra gli allievi cerchi di farsi amare, se vuol farsi temere. In questo caso la sottrazione di benevolenza è un castigo che eccita l'emulazione, dà coraggio e non avvilisce mai.

2° Presso ai giovanetti è castigo quello che si fa servire per castigo. Si è osservato che uno sguardo non amorevole sopra taluni produce maggior effetto che non farebbe uno schiaffo. La lode quando una cosa è ben fatta, il biasimo quando vi è trascuratezza, è già un gran premio od un castigo.

3° Eccettuati *rarissimi* casi, le correzioni, i castighi non si diano mai in pubblico, ma privatamente, lungi dai compagni, e si usi massima prudenza e pazienza per fare che l'allievo comprenda il suo torto colla ragione e colla religione.

4° Il percuotere in qualunque modo, il mettere in ginocchio con posizione dolorosa, il tirar le orecchie ed altri castighi simili debbonsi assolutamente evitare, perchè sono proibiti dalle leggi civili, irritano grandemente i giovani ed avviliscono l'educatore.

5° Il Direttore faccia ben conoscere le regole, i premii ed i castighi stabiliti dalle leggi di disciplina, affinchè l'allievo non si possa scusare dicendo: Non sapeva che ciò fosse comandato o proibito.

Se nelle nostre Case si metterà in pratica questo sistema, io credo che potremo ottenere grandi vantaggi senza venire nè alla sferza,

nè ad altri violenti castighi. Da circa quarant'anni tratto colla gioventù, e non mi ricordo d'aver usato castighi di sorta, e coll'aiuto di Dio ho sempre ottenuto non solo quanto era di dovere, ma eziandio quello che semplicemente desiderava, e ciò da quelli stessi fanciulli di cui sembrava perduta la speranza di buona riuscita.

V

Altre raccomandazioni

102. — Quelli che trovansi in qualche ufficio o prestano assistenza ai giovani, che la Divina Provvidenza ci affida, hanno tutti l'incarico di dare avvisi e consigli a qualunque giovane della casa, ogni qual volta vi è ragione di farlo, specialmente quando si tratta d'impedire l'offesa di Dio.

103. — Ognuno procuri di farsi amare se vuol farsi temere. Egli conseguirà questo gran fine se colle parole e più ancora coi fatti, farà conoscere che le sue sollecitudini sono dirette esclusivamente al vantaggio spirituale e temporale de' suoi allievi.

104. — Nell'assistenza poche parole, molti fatti, e si dia agio agli allievi di esprimere liberamente i loro pensieri: ma si stia attenti a rettificare ed anche correggere le espressioni, le parole, gli atti che non fossero conformi alla cristiana educazione.

105. — I giovanetti sogliono manifestare

uno di questi caratteri diversi: indole buona, ordinaria, difficile, cattiva. È nostro stretto dovere di studiare i mezzi che valgono a conciliare questi caratteri diversi, per far del bene a tutti senza che gli uni siano di nocumento agli altri.

106. — A coloro che hanno sortito dalla natura un carattere, un'indole buona, basta la sorveglianza generale, spiegando le regole disciplinari e raccomandandone l'osservanza.

107. — La categoria dei più è di coloro che hanno carattere ed indole ordinaria, alquanto volubile e proclive all'indifferenza: costoro hanno bisogno di brevi, ma frequenti raccomandazioni, avvisi e consigli. Bisogna incoraggiarli al lavoro, anche con piccoli premi, e dimostrando d'aver grande fiducia in loro senza trascurarne la sorveglianza.

108. — Ma gli sforzi e le sollecitudini devono essere in modo speciale rivolti alla terza categoria, che è quella dei discepoli difficili, ed anche discoli. Il numero di costoro si può calcolare uno su quindici. Ogni superiore si adoperi per conoscerli, s'informi della loro passata maniera di vivere, si mostri loro amico, li lasci parlare molto, ma egli parli poco, ed i suoi discorsi siano brevi esempi, massime, episodi e simili. Ma non si perdano mai di vista, senza dar a divedere che si ha diffidenza di loro.

109. — I maestri, gli assistenti, quando giungono tra i loro allievi, portino immediatamente

l'occhio sopra di questi, e accorgendosi che taluno sia assente lo facciano tosto cercare, sotto apparenza di avergli che dire o raccomandare.

110. — Qualora si dovesse a costoro fare un biasimo, dare avvisi o correzioni, non si faccia mai in presenza dei compagni. Si può nulladimeno approfittare di fatti, di episodi avvenuti ad altri per tirarne lode o biasimo che vada cadere sopra coloro di cui parliamo.

111. — Questi sono gli articoli preliminari del nostro Regolamento. Ma a tutti è indispensabile la pazienza, la diligenza e molta preghiera, senza cui sarebbe inutile ogni Regolamento.

Sac. GIOVANNI BOSCO



SEZIONE SECONDA

Norme generali per l'applicazione del Sistema Preventivo

CAPO I

Educazione morale

112. — Al principio dell'anno si faccia conoscere agli alunni il loro Regolamento (1), dandone lettura in forma solenne dinanzi a tutta la comunità. Ogni settimana in giorno determinato se ne spieghi qualche articolo, aggiungendovi norme di buona educazione.

113. — L'assistenza sia oculata e prudente, e non venga affidata solo ai confratelli giovani, ma anche ai sacerdoti e ai coadiutori.

114. — I Superiori della Casa osservino oculatamente come procede l'assistenza degli

(1) Il Regolamento al quale qui si accenna è quello che si legge per uso tradizionale agli alunni in principio dell'anno scolastico, e che perciò deve trovarsi in ogni Casa.

alunni e, avvicinandosi i giorni delle due conferenze mensili, ne riferiscano al Direttore i difetti e le mancanze, affinchè egli esorti e provveda.

115. — Gli allievi, che in ogni luogo debbono essere ben assistiti, non stiano mai troppo ristretti e vicini gli uni agli altri, specialmente a mensa, in dormitorio, in chiesa, nello studio, nella scuola ed in altri luoghi di convegno; anzi in qualche caso potrà convenire che siano divisi secondo l'età e lo sviluppo.

116. — Si esiga dagli alunni quella modestia e decenza del vestire che è voluta dal carattere religioso dei nostri istituti e dallo spirito del nostro Fondatore.

117. — S'impediscono con ogni cura le così dette amicizie particolari, i bigliettini, i baci, le carezze, il mettere le mani addosso, i crocchi in ricreazione, ogni indebito rapporto con esterni, e soprattutto i discorsi cattivi.

118. — Chi con parole od azioni dà scandalo ai compagni e, nonostante gli opportuni avvisi, non si emenda, sia allontanato con fermezza, ma sempre coi dovuti riguardi.

119. — Si tengano lontani dagli alunni tutti i libri e giornali pericolosi per la fede, per i costumi e per il profitto negli studi, non esclusi certi classici; e se alcuno di siffatti libri fosse imposto dall'Autorità scolastica, sia convenientemente purgato.

Al principio dell'anno si esiga dagli alunni la lista completa dei libri che posseggono; si tenga come grave ogni mancanza di sincerità

a tale riguardo, e di quando in quando si facciano visite accurate per impedire che stampe pericolose siano introdotte o tenute nasco-
stamente in Casa.

120. — Tutti i luoghi ove possa incontrarsi qualche pericolo per la moralità siano ben illuminati e sorvegliati; si vigili sulla barbieria, l'infermeria, la sagrestia e gli altri luoghi ove gli alunni hanno accesso.

I vari ambienti, fuori del tempo in cui vi stanno gli alunni, siano sempre chiusi, e ne tenga le chiavi un Superiore.

121. — Non si permetta agli alunni di studiare o di lavorare dopo le orazioni della sera, salvo casi di necessità eccezionali, e sempre con la dovuta assistenza.

122. — Non si chiamino gli alunni in parlatorio durante le funzioni religiose, la scuola o lo studio senza uno speciale permesso del Direttore o del Prefetto; durante le ore di visita un socio sorvegli per impedire qualsiasi inconveniente e per dare opportuni schiarimenti ai visitatori.

123. — Non si permettano agli alunni le cosiddette « uscite-premio » coi parenti. Così pure, fatta eccezione per quei Pensionati a cui il Capitolo Superiore creda opportuno concederlo, non si permetta agli alunni di andar a passare coi parenti le vacanze che occorrono durante l'anno scolastico. Tali divieti siano inseriti ogni anno nel programma di ciascuna Casa tra le condizioni di accettazione.

124. — Nessun Direttore potrà far eccezione ai divieti contenuti nell'articolo precedente senza un esplicito permesso scritto dell'Ispettore, che dovrà conservarsi in archivio. Gli Ispettori, qualora circostanze speciali sembrino richiedere qualche eccezione, esponcano la cosa in tempo utile, per il tramite del Consigliere Scolastico Generale, al Capitolo Superiore, che esaminerà le ragioni addotte e risponderà sempre per iscritto.

125. — Le vacanze di fin d'anno scolastico siano abbreviate quanto più è possibile. Prima di esse gli alunni vengano premuniti contro i pericoli che possono incontrarvi e istruiti sul contegno da tenere verso i Superiori ecclesiastici e civili, i parenti, i benefattori e le altre persone di riguardo.

126. — Ricordando gli esempi e le raccomandazioni di S. Giovanni Bosco, si favorisca la permanenza degli alunni, sia studenti che artigiani, nelle nostre Case durante le vacanze.

CAPO II

Educazione religiosa

(*Costituzioni, art. 4-7, 9*).

127. — Le pratiche di pietà prescritte per gli alunni sono quelle indicate nel già citato manuale: *Pratiche di pietà in uso nelle Case Salesiane*, e che si leggono per disteso nel *Giovane Provveduto*.

128. - L'Esercizio della Buona Morte si faccia alla fine od al principio del mese. Non manchi in tale occasione almeno un confessore straordinario estraneo alla Casa.

129. - Per gli Esercizi Spirituali si fissi il tempo più opportuno e si scelgano bene i predicatori, tra cui è desiderabile che uno abbia l'esperienza e l'autorità che provengono dall'ufficio di Direttore.

130. - L'insegnamento della Religione e della Storia Sacra si faccia regolarmente in classe due volte per settimana, seguendo il programma compilato rispettivamente dai Consiglieri Generali Scolastico e Professionale; e, ove è possibile, ogni domenica vi sia mezz'ora di Catechismo. Si tengano ogni anno gare catechistiche e di Apologetica; si dia con ogni serietà l'esame di Religione, distribuendo premi a coloro che avranno riportato i punti migliori.

131. - Nelle classi superiori converrà che si spieghi altresì il trattatello apologetico *Fondamenti della Santa Religione*, aggiunto da S. Giovanni Bosco al suo *Giovane Provveduto*.

132. - Per promuovere le vocazioni si tengano di tempo in tempo conferenze sulla scelta dello stato, soprattutto agli alunni delle classi superiori, facendo rilevare i vantaggi della vita religiosa ed ecclesiastica; si abbiano cure speciali per gli alunni che sembrano chiamati alla vita salesiana.

133. - Si promuovano tra gli alunni le varie Compagnie in uso nelle nostre Case; il

Catechista, personalmente o per mezzo d'altri, abbia cura di esse e ne presieda le adunanze.

134. — Le principali feste dell'anno siano celebrate con solennità, facendo eseguire il canto dagli alunni.

135. — S'invitino i giovani che sono sul punto di lasciare le nostre Case ad iscriversi alla locale sezione Ex-Allievi e, quando hanno raggiunto l'età di 16 anni, alla Pia Unione dei Cooperatori Salesiani.

CAPO III

Educazione intellettuale e professionale

(*Costituzioni, art. 3, 5, 7, 78, 79*).

136. — Nella trattazione delle materie d'insegnamento e nella scelta dei libri di testo, pur uniformandosi ai programmi prescritti dallo Stato, si seguano per quanto è possibile i criteri, i metodi e le indicazioni che suggerirà il Consigliere Scolastico Generale della nostra Società.

137. — Si dia la preferenza ai libri di testo di edizione salesiana; se questi mancano, si adottino altri testi tecnicamente ben fatti e moralmente sicuri.

138. — Si coltivi con cura speciale la lingua latina, che è la lingua della Chiesa, e si cerchi di farla apprezzare e amare dai giovani.

come elemento precipuo di cultura. Non manchi la lettura in classe degli scrittori cristiani.

139. — L'istruzione teorica degli artigiani sia quale è richiesta dai bisogni dei tempi e dai progressi tecnici, secondo il programma stabilito dal Consigliere Professionale Generale; quanto alla pratica, s'insegni loro a lavorare anche senza macchine.

140. — Si diano regolarmente gli esami nei tempi stabiliti; con maggior solennità quello semestrale.

141. — La scuola di canto gregoriano è per tutti gli alunni; quella di musica vocale per coloro che vi hanno disposizione.

142. — Al termine dell'anno scolastico si tenga un saggio finale con declamazioni, canto e musica, e la distribuzione dei premi.

CAPO IV

Educazione fisica e igiene

143. — Il vitto degli alunni sia sano e nutriente; i locali a loro destinati rispondano alle norme igieniche quanto alla nettezza, all'aerazione, all'illuminazione.

144. — Anche gli assistenti vegolino sulla pulizia dei vari ambienti; in caso che essa lasci a desiderare, ne avvertano sollecitamente il Prefetto. Le ritirate siano ben lavate e disinfettate.

145. — L'infermeria sia isolata quanto più

è possibile dal resto della Casa, e di facile disinfezione.

146. — Gli alunni non abbiano mai più di due ore e mezzo consecutive di lavoro mentale.

Si vegli dai Maestri e Assistenti che non tengano al banco di studio o di lavoro posizioni sconsigliate dall'igiene, e che l'illuminazione sia tale da non recar danno alla vista.

147. — Le ricreazioni si facciano per lo più all'aperto e non siano troppo lunghe; si preferiscano i giuochi che mettono in esercizio tutta la persona.

148. — La durata del riposo notturno sia proporzionata all'età e alla stagione, secondo i suggerimenti degli igienisti.

149. — Siano insegnate agli alunni le norme elementari dell'igiene personale, e si procuri che si abituino alla nettezza del corpo e degli abiti.

150. — Sia coltivata con moderazione la ginnastica in palestra e all'aperto; ma si eviti l'acrobatismo, lo spirito militaresco e ogni cosa che possa danneggiare fisicamente o moralmente.

151. — Gli alunni abbiano settimanalmente una passeggiata di circa due ore.

Le passeggiate straordinarie si facciano preferibilmente a piedi, secondo l'esempio di San Giovanni Bosco e le raccomandazioni dei suoi Successori, osservando però quanto prescrive o suggerisce in proposito l'igiene.

SEZIONE TERZA

Uffici particolari

CAPO I

Il Direttore e il suo Capitolo

(*Costituzioni, art. 26, 42, 47, 48, 52, 53, 98-102, 108-118, 160-162, 173, 180, 184, 185*).

152. – Il Direttore riconoscerà pienamente e farà riconoscere dai suoi dipendenti l'autorità del Rettor Maggiore, dei membri del Capitolo Superiore e dell'Ispettore, e ne comunicherà loro prontamente gli ordini e le disposizioni, sia col darne pubblica lettura, sia col trattarne, se occorre, nelle sue conferenze.

153. – Verso l'Ispettore, oltre all'esatto adempimento di quanto gli è imposto dalle Costituzioni, egli manifesterà la sua sottomissione segnatamente:

a) intendendosi previamente con lui prima di assumere impegni colle Curie, con Comitati o Autorità civili;

b) chiedendone il consenso pei cambiamenti nella disciplina, nell'orario, nell'ufficio dei suoi dipendenti, per l'apertura o soppressione di classi o laboratori, e per ogni modificazione dell'edificio;

c) ricorrendo a lui nelle difficoltà con le autorità amministrative, scolastiche ed ecclesiastiche;

d) soddisfacendo sollecitamente e filialmente ai propri doveri finanziari verso di lui.

154. — Inoltre, i Direttori delle Case non regolari hanno il dovere di consultare l'Ispettore nei casi in cui, secondo l'art. 113 delle Costituzioni, è richiesto il parere e consenso del Capitolo locale.

155. — Le informazioni sulla condotta morale dei suoi dipendenti siano da lui date all'Ispettore sempre su foglio a parte e in forma riservata.

156. — Raduni il Capitolo della Casa almeno una volta al mese, notificando qualche giorno prima, se può, gli argomenti da trattarsi nelle adunanze; ascolti volentieri il parere di ciascuno e conservi i verbali firmati in apposito registro, da poter presentare ai Superiori in occasione delle loro visite.

Ricordi a sè e agli altri l'obbligo del segreto su quanto si trattò nel Capitolo.

157. — Egli ha l'obbligo di vegliare con paterna sollecitudine principalmente sulla condotta e formazione dei soci e poi sull'accurata educazione degli alunni. Perciò non cerchi e,

per quanto può, non accetti occupazioni estranee al suo ufficio, e non si assenti per un tempo notevole dalla Casa senza necessità e senza il permesso dell'Ispettore.

158. — Tenga ogni mese due conferenze ai soci della Casa per animarli alla pratica delle virtù religiose e all'esatto adempimento dei loro doveri. Agl'Insegnanti, Capi d'arte e Assistenti faccia inoltre almeno tre conferenze all'anno sul sistema educativo insegnato e praticato da S. Giovanni Bosco.

Rilegga con frequenza per suo conto i Ricordi confidenziali di S. G. Bosco ai Direttori.

159. — Riceva con bontà ogni mese il rendiconto da ciascun socio della Casa, e inviti egli stesso a farlo coloro che non si presentano spontaneamente. Rammenti poi la grave obbligazione impostagli dalle Costituzioni (articolo 184) di compiere tutti i doveri del Maestro dei Novizi verso i professi temporanei della propria Casa.

160. — Sia anche sollecito dei bisogni materiali dei suoi dipendenti; in particolare provveda loro i libri necessari per gli studi che fanno coll'autorizzazione dei Superiori. Abbia cura della loro salute e li visiti con frequenza se ammalati.

161. — I Maestri di scuola, i Capi d'arte e soprattutto gli Assistenti possibilmente siano Salesiani. Se la necessità costringe ad assumere persone esterne, il Direttore s'informi bene della loro perizia tecnica e specialmente dei loro principi religiosi e morali; a nes-

suno degli esterni permetta di fumare nell'interno dell'Istituto.

Parimenti dia loro norme circa il metodo di assistere e di istruire gli alunni, li avverta di non ricevere incarichi da essi, e offra loro la comodità di fare gli Esercizi Spirituali per Pasqua con gli alunni.

162. — Se alla Casa è annesso l'Oratorio, d'intesa coll'Ispettore ne affidi la gestione a un sacerdote, sempre sotto la sua dipendenza, e da lui si faccia mensilmente dar conto della gestione stessa e dell'andamento dell'Oratorio. Lo lasci libero da ogni occupazione incompatibile con tale ufficio, e gli dia gli aiuti morali e materiali di cui può avere bisogno.

163. — L'accettazione e il licenziamento degli alunni sono cose riservate al Direttore, come capo dell'Istituto; ma le pratiche relative da farsi a voce o per iscritto siano da lui normalmente affidate al Prefetto. Si attenga in ciò al programma della Casa, specialmente riguardo alla pensione e alle spese accessorie, indirizzando ai nostri Ospizi chi avesse bisogno di riduzioni. Incaricherà normalmente il Prefetto di ricevere i parenti degli alunni, d'informarli sulla loro condotta e sul loro profitto; ma riservi a sè le informazioni in caso di grave malattia, infortunio o decesso.

164. — Le parti odiose e le correzioni disciplinari siano da lui affidate ad altri.

165. — Agli alunni che vanno a passare le vacanze di fin d'anno coi parenti, dia il

foglietto: *Ricordi per passar bene le vacanze*, e, dove convenga, una lettera di raccomandazione per il Parroco, onde procurarsi da lui un'attestazione di buona condotta, da presentare al ritorno.

166. — Provveda all'esatta contabilità delle spese fatte tanto da lui quanto dagli altri. Il danaro sia depositato presso il Direttore.

167. — Non tenga presso di sè il sopravanzo dell'esercizio finanziario annuale, (ma lo trasmetta all'Ispettore, il quale ne disporrà per i bisogni dell'Ispettorìa).

168. — Quando, nell'amministrazione ordinaria dell'anno, egli credesse di far depositi provvisori degli incassi, è preferibile che li faccia, anzichè presso Banche, presso l'Ispettore, il quale li custodirà e li restituirà ad ogni sua richiesta.

169. — Presentandoglisi l'occasione di ricevere pii legati di culto e di beneficenza, è preferibile che siano accettati dall'Ispettore, anzichè dal Direttore: e ciò per il diverso trattamento che viene fatto dal Codice di Diritto Canonico nei due casi.

170. — Tenga o faccia tenere aggiornata la Cronaca della Casa, dove sono da registrare in primo luogo le notizie sulla natura e lo scopo di essa, e poi tutti gli avvenimenti di qualche importanza, colle rispettive date.

171. — Abbia sempre in ordine l'Archivio, nel quale debbono conservarsi i seguenti documenti:

a) La raccolta dei nostri Privilegi; gli

Atti della S. Sede che riguardano o possono interessare la nostra Società.

b) Le Costituzioni; i Regolamenti; gli Atti del Capitolo Superiore; le Deliberazioni del Capitolo Ispettoriale e le Circolari dell'Ispettore; le prescrizioni ed avvertenze dell'Ispettore in visita o di qualche Visitatore straordinario.

c) Le lettere di elezione dei vari Direttori che ebbe la Casa.

d) I cataloghi della Società; un registro del personale della Casa, dove si indicheranno le generalità, la Casa di provenienza, gli uffici affidati a ciascuno, la durata della dimora, i risultati degli esami subiti, durante la residenza nella Casa.

e) Il Bollettino Salesiano; le biografie dei confratelli defunti della Società; la Cronaca della Casa.

f) Gli strumenti di compra o vendita di immobili o beni, con le relative piante o mappe; e le scritture private di qualunque genere.

g) Le autorizzazioni dei Superiori per acquisti o alienazioni e per i lavori di costruzione, ecc., coi rispettivi disegni approvati dai Superiori e dalle Autorità civili.

h) Le procure intestate ai membri della Casa.

i) Un registro degli oneri (Messe, posti gratuiti, servizi da prestarsi al Parroco o ad altri, ecc.), dove si noterà origine e modalità di tali obbligazioni.

l) I registri detti dei conti correnti e delle pensioni, classificati anno per anno.

m) Copia di tutti i rendiconti amministrativi inviati all'Ispettore.

n) La raccolta di tutti i registri scolastici, con le generalità degli alunni e i voti degli esami.

o) Tutti gli atti riguardanti la Casa, emanati da qualsiasi autorità od ufficio, e gli altri documenti di speciale importanza.

p) Il Costumiere dell'Ispettoria.

172. — A norma del Regolamento dei Cooperatori, ne costituisca l'Ufficio locale, e adempia le obbligazioni a lui assegnate dal Regolamento medesimo. Eguali cure abbia per gli Ex-Allievi.

173. — Tenga pure un registro delle persone benemerite verso la Casa, per gl'inviti alle feste, accademie, premiazioni, ecc.

CAPO II

Il Prefetto

(Costituzioni, art. 116, 118).

174. — Il Prefetto, in quanto fa le veci del Direttore, ne sia il fedele interprete e si attenga alle prescrizioni contenute nel Capo precedente.

175. — Se è necessario, gli saranno assegnati uno o più aiutanti, ai quali verranno affidate quelle mansioni che si crederà meglio per il buon andamento della Casa.

176. - Raccolga giornalmente tutto il denaro delle pensioni, offerte, vendite, ecc., e lo consegnerà al Direttore, il quale lascerà a sua disposizione l'occorrente per gli impegni e le spese giornaliere. Il Prefetto poi, nel fare spese o provviste, lavori o riparazioni, proceda d'intesa col Direttore.

177. - Tenga l'inventario esatto degli immobili e mobili appartenenti alla Casa.

178. - Dove ci sono dei laboratori, le relazioni coi clienti siano tenute da lui, o almeno, se da altri, sotto la sua dipendenza.

179. - Si adoperi per soddisfare al più presto possibile i debiti contratti, tenendo come debiti privilegiati quelli verso le Case salesiane.

180. - Spedisca con puntuale regolarità il conto delle pensioni, provviste e riparazioni ai parenti o benefattori degli alunni, e le fatture per lavori eseguiti in Casa.

181. - Ai nuovi alunni faccia assegnare un posto in refettorio e dormitorio, e li presenti al Direttore, al Catechista e al Consigliere Scolastico o Professionale od Agricolo.

182. - Noti la data e, prudentemente, anche la ragione della partenza degli alunni dalla Casa; in caso di morte compia le pratiche prescritte.

183. - A lui spetta provvedere alla disciplina generale degli alunni, vegliando sulla loro moralità, condotta e nettezza. A lui spettano pure i provvedimenti disciplinari straordinari.

184. - È ufficio del Prefetto ricevere gli

estrangei che vengono per affari, lavori, ecc.

185. — A lui è anche affidata la cura della pulizia, igiene, illuminazione e manutenzione della Casa, secondo le norme date al Capo IV della Sez. II.

CAPO III

Il Catechista

(*Costituzioni, art. 117, 118*).

186. — È ufficio del Catechista vegliare, sotto la guida del Direttore, sulla vita religiosa dei confratelli e sulla condotta religiosa e morale degli alunni, e far note al Direttore le irregolarità e le infrazioni che vi osserva, come pure le necessità e le lagnanze di cui viene a cognizione. In particolare gli è affidata l'assistenza dei Chierici: è anche suo dovere esercitarli nelle Sacre Cerimonie. Riguardo agli alunni osservi quanto è stabilito nei Capi I e II della Sez. II.

187. — Istruisca al più presto possibile i nuovi alunni intorno alle regole principali della Casa; s'informi se hanno già ricevuto la prima Comunione e la Cresima; in caso negativo provveda perchè siano ben preparati a questi Sacramenti e li ricevano non appena se ne offra propizia occasione.

188. — Conferisca spesso con gli altri Superiori, Maestri e Assistenti intorno alla condotta religiosa e morale degli alunni, per

poterli opportunamente correggere e per prevenire ogni disordine.

189. — A lui è affidata la cura, oltrechè delle Compagnie, anche della chiesa e del culto. Provveda perciò al servizio e al decoro delle sacre funzioni, intendendosi col Direttore per l'orario delle Messe, per i catechismi domenicali, per la predicazione, come pure per l'acquisto degli arredi e oggetti necessari; di questi tenga l'elenco e ne sorvegli la conservazione, pulitura e riparazione.

190. — Altro ufficio del Catechista è la vigilanza sulle condizioni sanitarie dei confratelli e alunni, e sull'infermeria. Ammalandosi un alunno, procuri che sia condotto all'infermeria, avvertendone al più presto il Direttore e provvedendo per la visita medica. A questa si trovi presente, prenda nota delle prescrizioni del medico, anche quanto al vitto, e invigili perchè siano osservate.

CAPO IV

I Consiglieri Scolastico, Professionale e Agricolo

(Costituzioni, art. 118).

191. — È compito del Consigliere Scolastico provvedere, d'intelligenza col Direttore, al regolare funzionamento delle scuole, compresa quella di canto. È necessario per questo che egli conosca le disposizioni legislative

in materia di studi, per quel che si riferisce alle scuole a lui affidate.

192. — Fermo restando il disposto dell'art. 116 delle Costituzioni e 183 dei Regolamenti, egli attende alla disciplina degli alunni.

Mantenga l'uso tradizionale dei decurioni e vicedecurioni nello studio, nella scuola, nel refettorio, ecc.

193. — In principio dell'anno e ogniqualvolta ne veda l'opportunità, raduni il personale insegnante e gli Assistenti, per trattare dei mezzi più acconci a promuovere lo studio e il profitto. Egli poi di quando in quando s'informi sull'andamento della scuola e della disciplina, e con carità dia le opportune norme e consigli ai Maestri, specialmente se principianti.

194. — Ai nuovi alunni faccia dare un posto nella sala di studio e provveda perchè ciascuno sia messo nella classe a cui è idoneo. Non ne lasci alcuno senza occupazione, neanche temporaneamente.

195. — Procuri che ogni mese abbia luogo la riunione di cui all'art. 208, e del risultato informi il Direttore, al quale spetta firmare la relativa pagella da spedirsi in tempi determinati ai parenti.

196. — Abbia cura che siano provveduti i libri e gli oggetti scolastici di cui abbisognano gli alunni; accolga le lagnanze che gl'Insegnanti e gli Assistenti avessero da esporre a carico degli alunni. I provvedimenti disciplinari, ove occorran, in via ordinaria spettano al Consigliere.

197. — A lui è affidata anche la vigilanza sul teatrino, sulle accademie, sulle declamazioni, e simili.

198. — I Consiglieri Professionale e Agricolo hanno, relativamente agli alunni delle Scuole Professionali ed Agricole, le stesse mansioni del Consigliere Scolastico; di particolare hanno inoltre la vigilanza sulla scuola di musica strumentale e l'organizzazione delle esposizioni.

CAPO V

Il Capo-ufficio della Direzione dei Laboratori

199. — Responsabile dell'amministrazione e del buon andamento dei laboratori è il Prefetto, il quale, occorrendo, potrà essere coadiuvato da uno o più Capi-ufficio. A questi potrà anche dar l'incarico di tenere le relazioni coi clienti.

200. — Il Capo-ufficio sorvegli perchè ogni laboratorio sia fornito di quanto occorre per il suo regolare funzionamento, e perchè la qualità e quantità dei prodotti sia quale dev'essere.

201. — Sempre in dipendenza dal Prefetto e d'accordo coi capi, procuri che non manchi il lavoro e ne stabilisca la relativa tariffa, astenendosi da tutto ciò che può sembrare concorrenza ai laboratori esterni.

202. — Tenga l'inventario degli strumenti

e del materiale dei laboratori, e si tenga informato dei progressi tecnici delle singole arti.

203. — Fermo restando che la contabilità e la cassa è una sola ed è alla dipendenza del Prefetto, il Capo-ufficio tenga in ordine quei registri ausiliari che gli saranno affidati, in modo da poterli presentare ad ogni richiesta.

CAPO VI

Il Maestro di scuola e il Maestro d'arte o Capo-laboratorio

204. — Entrambi, nell'esercizio del loro ufficio, si conformino a quanto è prescritto nel Capo III della Sez. II.

205. — Oltre i doveri enunciati agli articoli 136 e seguenti, i Maestri di scuola e i Capi d'arte hanno pure quelli di essere puntuali a trovarsi nella scuola o nel laboratorio al momento dell'entrata degli alunni, per farvi osservare l'ordine e il silenzio; di notificare tosto al Consigliere i nomi degli assenti; e di provvedere alla necessaria assistenza qualora dovessero allontanarsi per qualche motivo.

206. — Il Maestro di scuola distribuisca la materia mese per mese, si prepari bene ogni giorno alla scuola, corregga accuratamente i compiti, non trascuri la calligrafia, la nettezza dei quaderni e dei libri, tenga in ordine i suoi registri. Mantenga le nostre usanze tradizionali, cioè: il saggio, almeno mensile, da

consegnarsi corretto al Consigliere scolastico; la lettura settimanale di autori latini cristiani; la breve esortazione agli alunni perchè celebrino devotamente le novene e le feste.

207. — Evitino più che sia possibile di ricorrere a provvedimenti disciplinari, e se non ne possono fare a meno, non mandino gli alunni fuori di scuola o di laboratorio. Nei casi più gravi facciano chiamare il Consigliere o accompagnare da lui l'alunno.

208. — Il Maestro d'arte e il Capo squadra agricolo diano ogni sabato, d'accordo coll'Assistente, i voti di lavoro agli alunni e il loro parere sulla condotta morale dei medesimi. Ogni mese poi, in una riunione a cui prenderanno parte i Superiori, gli Insegnanti, i Capi d'arte e gli Assistenti, si diano i voti di lavoro, studio e condotta degli alunni.

209. — Per l'onomastico degl'Insegnanti, o per qualunque altra festa in loro onore, non si permetta agli alunni alcun regalo, ma solo, come segno di gratitudine, la lettura di qualche componimento al termine della scuola, previa intesa col Direttore.

CAPO VII

Gli Assistenti

210. — Gli Assistenti conformino la propria condotta al modello tracciato dallo stesso San Giovanni Bosco all'art. 88. Quindi la loro pre-

senza fra gli alunni non sia soltanto materiale, ma efficacemente educativa. Essi sono i più direttamente responsabili della disciplina e moralità.

211. — Se poi per qualche ragione devono lasciare temporaneamente il proprio posto, ne chiedano licenza al Consigliere e in ogni caso non si allontanino finchè non siano sostituiti.

212. — Notando l'assenza di un alunno da qualunque luogo, ne informino prontamente chi di ragione.

213. — Gli Assistenti tengano nota di tutto per assegnare agli alunni i voti di condotta. Di questi diano comunicazione settimanalmente al Consigliere o, in sua assenza, al Prefetto; ma avvenendo cose gravi, ne facciano pronta relazione.

214. — Non facciano mai rimproveri collettivi, e ricordino che i provvedimenti disciplinari sono riservati al Prefetto o al Consigliere.

215. — Vegolino attentamente a impedire ogni parola, azione o facezia contraria alla decenza. Scoprendo mancanze contro la moralità, ne avvertano immediatamente il Direttore, cui spetta fare le indagini.

216. — In dormitorio vi è un Assistente e un Vice-assistente. Essi vegolino sulla pulizia della persona, degli abiti e dei letti; facciano osservare rigoroso silenzio e non permettano che alcuno entri o rimanga in dormitorio senz'assistenza.

CAPO VIII

Il Dispensiere

217. - Il Dispensiere è incaricato di tutte le piccole somministrazioni che occorrono agli alunni, nonchè della distribuzione di ciò che essi avessero dato in deposito, sotto la dipendenza del Prefetto e secondo le norme che da lui verranno date.

218. - In apposito registro tenga nota dei nomi degli alunni, degli oggetti a ciascuno somministrati e del loro importo; e ne renda conto al Prefetto.

CAPO IX

I Commissionieri

219. - I Commissionieri sono incaricati di fare le spese minute per la Casa, la cucina, i laboratori, ed altre piccole commissioni, sotto la dipendenza del Prefetto e secondo le norme che da lui riceveranno.

220. - In appositi registri tengano nota specificata di tutte le spese, per poterne render conto ogni volta che ne siano richiesti.

221. - Suggestiscano al Prefetto quanto credono opportuno per l'economia della Casa, anche nelle piccole spese; ma nulla facciano senza il suo previo consenso.

CAPO X

Il Cuoco

222. — Il Cuoco è responsabile della sana ed economica preparazione dei cibi e della puntualità nel servirli, come pure della nettezza dei locali e degli utensili.

Vegli anche sulla condotta e diligenza di tutto il personale addetto alla cucina.

223. — Per ogni necessità si rivolga al Prefetto, da cui dipende in modo particolare, e ricorra a lui quando vedesse qualche disordine o irregolarità.

224. — Non lasci entrare in cucina nessuno che non sia a ciò autorizzato dai Superiori: e a nessuno distribuisca commestibili o bevande senza l'autorizzazione suddetta.

CAPO XI

Il Guardarobiere

225. — Il Guardarobiere è incaricato di custodire gli oggetti di biancheria e vestiario appartenenti a quanti vivono nella Casa, di curarne a tempo debito la lavatura e la riparazione, nonchè la distribuzione nei giorni a ciò stabiliti. Prenda nota in apposito registro dei capi del corredo di ciascun alunno.

226. — Si assicuri che gli oggetti appartenenti a ciascuno siano debitamente contrassegnati con cifre o iniziali, così da potersi distinguere dagli altri.

227. — Se qualcuno lascia temporaneamente la Casa, egli ne ritiri e tenga in custodia tutto il corredo personale.

228. — Egli è incaricato dell'assetto e pulizia dei locali e dei cortili; di aprire le finestre per la necessaria ventilazione e di chiuderle a tempo debito; di avvertire il Prefetto dei guasti o inconvenienti che riscontra nella Casa. Dopo le ricreazioni farà un giro nei cortili, per ritirare gli oggetti dimenticati dagli alunni.

CAPO XII

Il Portinaio

229. — Al Portinaio è affidata la vigilanza su quanti entrano in Casa o ne escono; perciò si trovi sempre al suo posto di osservazione, ma gli sia assegnato un supplente per le ore in cui deve per giuste ragioni assentarsi. A lui spetta generalmente dar i segnali dell'orario della giornata e chiudere alla sera tutte le porte di comunicazione con l'esterno.

230. — Lasci uscire solo chi ne abbia il dovuto permesso dal Superiore, e non permetta

agli alunni di fermarsi in portieria senza giusto motivo.

231. — Mantenga la dovuta decenza nel vestire, la pulitezza nella persona e l'urbanità dei modi nel ricevere chi si presenta; non ammetta nessuno a parlare coi Superiori e con gli alunni se non nelle ore stabilite, e consegna al Prefetto le lettere e i pacchi che riceve dall'esterno, a chiunque siano indirizzati.

232. — Gli è vietato ricevere mance, vendere o comprare commestibili, ritenere presso di sè danaro od altre cose degli alunni.

CAPO XIII

Il Sagrestano

233. — Il Sagrestano è incaricato dell'ordine e pulizia della chiesa o cappella e di quanto vi si trova, di preparare tutto quel che occorre per le sacre funzioni e di custodire quanto serve al culto. Stia in ogni cosa agli ordini del Catechista o del sacerdote incaricato della chiesa.

234. — Non tenga in chiesa deposito di scale o di altre cose che disdicano al decoro e alla santità del luogo.

235. — Curi diligentemente la pulizia dei vasi sacri, faccia a tempo debito lavare e stirare la biancheria di chiesa ed eseguire le necessarie riparazioni.

236. — Se gli è affidata la chiave del Tabernacolo, la custodisca gelosamente, secondo le prescrizioni ecclesiastiche a tale riguardo.

CAPO XIV

Il Teatrino e il suo Capo

237. — Al Capo del Teatrino spetta stabilire, d'accordo col Direttore, quanto concerne i trattenimenti, curarne la preparazione e l'esecuzione, e vegliare sulla condotta di quanti vi hanno parte. Potrà essere aiutato nelle sue mansioni dal Suggeritore, o anche da qualche Maestro o Assistente, col consenso del Direttore.

238. — Scelga, sempre d'intesa col Direttore, produzioni adatte per gli alunni, senza preoccuparsi degli spettatori esterni.

Escluda tutto ciò che è violento, immorale, passionale o volgare, e la rappresentazione di caratteri crudeli o malvagi.

Elimini eziandio le produzioni troppo lunghe: in via ordinaria la durata dei trattenimenti non deve oltrepassare le due ore e mezzo.

239. — Tutto ciò valga anche per la scelta delle cinematografie e proiezioni luminose, le quali dovranno sempre essere provate per intero in antecedenza.

240. — Nel vestiario teatrale si eviti la troppa eleganza e fastosità e si osservi la più rigorosa decenza.

241. — Scelga gli attori tra gli alunni mi-

gliori per condotta, ma non sempre i medesimi.

242. — È vietato di usare agli attori un trattamento speciale a mensa o distribuir loro bibite e simili, essendo già premio sufficiente l'essere stati prescelti per la recita.

243. — S'intenda coi Maestri di canto e di musica per i pezzi da eseguirsi negli intermezzi, i quali dovranno essere brevi più che sia possibile.

244. — Assista sempre alle prove, escludendone quanti non vi hanno parte; non permetta che quelle serali siano protratte oltre le ore dieci, e al termine di esse invigili perchè tutti nel massimo silenzio siano subito accompagnati a dormire.

245. — Proibisca assolutamente l'entrata sul palco, e soprattutto nella camera degli attori, alle persone non addette al teatro; vegli perchè quelli si vestano e si spoglino con la maggior modestia possibile, e non permetta loro di trattenersi qua e là in particolari colloqui.

246. — Non faccia preparare il palcoscenico in giorno festivo; e stabilisca l'ora della recita in modo da disturbare il meno possibile l'orario consueto.

CAPO XV

Il Personale addetto all'Infermeria

247. — L'Assistente dell'Infermeria e l'Infermiere sono entrambi incaricati, come rappresentanti del Catechista, di prestare le necessarie

cure agli infermi e di vegliare sulla moralità e sull'ordine; perciò si trovi sempre nell'Infermeria almeno uno di loro.

248. — A tutela della moralità facciano osservare scrupolosamente quanto è prescritto negli art. 36 e 38, e nel Capo I della Parte II, Sezione II.

249. — Provvedano a far amministrare in tempo i Santi Sacramenti ai malati gravi.

250. — Non permettano ai convalescenti di uscire dall'Infermeria nè di aver rapporti coi sani, se non per giusto motivo; di entrare senza necessità nelle camere dei malati più gravi; di far chiasso durante le ore di ricreazione. Li trattengano in buone letture, nello studio del catechismo, e in occupazioni a loro convenienti.

251. — Non lascino visitare gli ammalati se non chi sia munito di un permesso del Catechista o del Prefetto.

252. — Quando, a giudizio del medico, uno è guarito, dispongano che ritorni alle sue ordinarie occupazioni.

253. — Ogni due giorni l'Infermiere dia al Catechista o al Prefetto la nota di coloro che ricevono i pasti nell'Infermeria.

254. — L'Infermeria abbia possibilmente un altare, e si procuri agli ammalati comodità di assistere alla S. Messa ogni giorno e di ricevere con frequenza i Santi Sacramenti.

CAPO XVI

I Famigli

255. — Hanno questo nome quelle persone estranee alla Società, che vivono in Casa, addette a lavori manuali o anche intellettuali, secondo la loro capacità.

256. — Per l'accettazione si esiga la fede di battesimo, l'attestato di buona condotta rilasciato dal Parroco e dal Sindaco, il certificato penale; e soprattutto si prendano informazioni da fonte privata degna di fede. Non si accettino quelli che non fecero buona prova in altra Casa Salesiana.

257. — Nell'accettazione dei Famigli si prendano provvedimenti opportuni secondo le leggi dei diversi Stati, per prevenire pretese, disgusti e liti in caso di uscita.

258. — È vietato ai Famigli assumere commissioni estranee al proprio impiego, accettare mance, intromettersi in affari concernenti la Casa, avere familiarità con gli alunni. Non siano ammessi alla tavola dei Confratelli.

259. — Si offra loro comodità di compiere le pratiche del buon cristiano; ascoltino tutti i giorni la S. Messa nella chiesa o cappella della Casa, si accostino almeno una volta al mese ai Santi Sacramenti e facciano gli Esercizi Spirituali per Pasqua con gli alunni.

260. — Si faccia loro regolarmente due volte al mese il catechismo (Can. 509, § 2).

Regolamento

per le Case di Aspirantato, di Noviziato, di Studentati per Chierici e di Perfezionamento per Coadiutori

SEZIONE PRIMA

Case di Aspirantato

(Costituzioni, art. 6, 170-173).

261. — Ogni Casa Salesiana deve essere ambiente adatto allo sviluppo di vocazioni e ciascun Salesiano esserne apostolo. Le Ispettorie però avranno Case speciali per Aspiranti Salesiani al Sacerdozio ed Aspiranti Coadiutori.

262. — Nelle accettazioni, oltre alle norme generali, si tenga presente la speciale condizione di Aspiranti, e quindi si assumano tutte le informazioni necessarie, onde escludere fin dall'inizio quelli che non potrebbero poi essere ammessi al Noviziato.

263. — L'Aspirantato segua il Regolamento delle altre Case Salesiane, e sia una Casa modello con personale scelto e formativo.

264. — Per gli Aspiranti al Sacerdozio si seguano i programmi di studio stabiliti dal Consigliere Scolastico Generale; per gli Aspi-

ranti Coadiutori, quelli prescritti dal Consigliere Professionale Generale, con le modifiche richieste dalle esigenze locali.

265. — Si educino gli Aspiranti ad una pietà semplice e spontanea, ma nello stesso tempo profonda e fervente, come la voleva S. Giovanni Bosco. Si badi a formare il giovane alla pratica delle virtù cristiane.

Si dia molta importanza alla Liturgia, alle Sacre Cerimonie, alle Funzioni Religiose, al Canto Gregoriano e alla Musica Sacra.

266. — Si coltivi negli Aspiranti la confidenza verso il Direttore e si offra loro comodità di andargli a parlare. Solo al Direttore spetta ricevere i giovani per trattare con loro di cose spirituali.

267. — Durante le vacanze estive l'Ispettore può permettere agli Aspiranti un ritorno in famiglia per un breve periodo.

268. — Si seguano con diligenza gli Aspiranti nel loro sviluppo fisico, intellettuale e morale, in vista della futura ammissione al Noviziato e tenendo presente l'art. 303 dei Regolamenti, allo scopo di farne una prudente scelta.



SEZIONE SECONDA

Case di Noviziato

CAPO I

Il Noviziato

(*Costituzioni*, art. 72, 93, 159, 174-181, 190, 191, 196).

269. — Ciascuna Ispettorìa abbia possibilmente una sua Casa di Noviziato.

270. — Per l'ammissione al Noviziato, si segua fedelmente quanto è stabilito nelle «Norme per l'accettazione».

Non si ammetta alcuno se non dopo un'accurata visita di un medico che conosca le esigenze della nostra vita e rilasci il relativo certificato. Si dia molta importanza alle informazioni assunte sulle condizioni della famiglia dei candidati (*Instructio S. C. Relig.*, 1 dicembre 1931, n. 6 - Atti del Capitolo Sup., n. 58) e si tenga presente l'art. 303 dei Regolamenti.

271. — Per la durata del Noviziato, per le assenze, le interruzioni e i trasferimenti si stia rigorosamente ai Canonì 555 e 556.

272. - La vita del Noviziato sia regolata in modo conforme alla vita dei Confratelli delle altre Case Salesiane, e si svolga con regolarità e fervore esemplari, in un ambiente di naturalezza e semplicità, evitando singolarità ed esagerazioni, secondo il volere di S. Giovanni Bosco e la sana tradizione Salesiana.

CAPO II

Il Direttore del Noviziato

273. - In via ordinaria non si dia la carica di Direttore al Maestro dei Novizi. Il Direttore di una Casa di Noviziato ha gli stessi diritti e doveri di ogni altro Direttore Salesiano, salve le attribuzioni assegnate al Maestro dai Sacri Canonici.

A lui spetta ricevere i Novizi alle condizioni stabilite dall'Ispettore, ed eseguire, d'intesa con lui, il licenziamento di quelli non giudicati idonei.

274. - Al Direttore sia consegnata la corrispondenza dei Novizi; però dev'essere sempre esaminata dal Maestro.

Il denaro ed ogni altro oggetto di valore, che in qualunque modo pervenisse ai Novizi, sia consegnato al Direttore.

275. - Non spetta al Direttore la formazione religiosa dei Novizi nè il regime interno del Noviziato; ma egli può e deve suggerire

al Maestro quanto crederà utile per il bene dei Novizi.

S'intenda sempre col Maestro per il Catechismo di cui all'art. 196 delle Costituzioni, per le modificazioni dell'orario e per altri eventuali provvedimenti da prendersi.

276. — Il Direttore dovrà fare relazione dell'andamento della Casa all'Ispettore, indipendentemente dai rendiconti del Maestro.

277. — Ogni quindici giorni, sotto la sua presidenza, si riunirà il Capitolo della Casa, con l'intervento del Maestro, del Socio e dell'Assistente, per le opportune osservazioni sulla condotta dei Novizi.

278. — Nel licenziare un Novizio si usi molta carità, e non si neghino quegli aiuti, soprattutto morali, di cui avesse bisogno.

CAPO III

Il Maestro dei Novizi

(Costituzioni, art. 72, 192-196).

279. — Il Maestro abbia il primo posto dopo il Direttore; ne riconosca sempre l'autorità secondo le prescrizioni canoniche (Can. 561) e intervenga, salvo giusto impedimento, alle riunioni del Personale.

280. — Al Maestro, come anche al Socio e all'Assistente, è vietato confessare i Novizi, salvo che questi spontaneamente lo chiedano

in casi particolari per motivo grave ed urgente (Can. 891).

281. — Non abbia occupazioni estranee alla formazione dei Novizi. A questi terrà possibilmente ogni giorno una lezione intorno alle Costituzioni e ai Regolamenti della Società, ai Voti religiosi, di cui spiegherà chiaramente e diffusamente la portata, alle virtù cristiane, allo spirito Salesiano, al metodo educativo di S. Giovanni Bosco, alle pratiche di pietà, insegnando a tutti per tempo il modo semplice per far bene la meditazione, l'esame di coscienza, la confessione, il rendiconto, ecc.

Se può, si assuma l'insegnamento del Catechismo o di qualche altra materia sacra, che gli dia occasione di completare la formazione religiosa dei Novizi.

282. — Esiga dai Novizi una grande esattezza e diligenza in tutte le azioni, procurando che evitino gli scrupoli, le esagerazioni e le singolarità.

Procuri che acquistino l'abitudine di fare con perfezione quelle pratiche prescritte dalle Costituzioni e dai Regolamenti, che debbono essere di tutta la vita, dando meno importanza alle altre che finiscono col Noviziato, ed escludendo le meno conformi allo spirito e agli usi della Società.

283. — Al termine di ogni trimestre dia per iscritto relazione all'Ispettore intorno ai singoli Novizi.

284. — Qualora alla Casa sia annesso un Oratorio Festivo, lo favorisca quanto può, senza pregiudizio della disciplina del Noviziato.

CAPO IV

I Confessori dei Novizi

285. — Ogni Noviziato abbia, secondo il numero dei Novizi, uno o più Confessori ordinari. Oltre a questi, ne siano designati altri, a cui i Novizi possano liberamente ricorrere in casi particolari.

Almeno quattro volte all'anno, preferibilmente in occasione dell'Esercizio della Buona Morte, si procuri ai Novizi un Confessore straordinario, al quale tutti dovranno presentarsi, almeno per riceverne la benedizione (Canone 566, § 4).

286. — I Confessori non s'ingeriscano in quanto concerne la disciplina e l'andamento della Casa; non diano ordini o disposizioni di sorta; non ricevano i rendiconti dei Novizi.

CAPO V

L'Assistente e il Socio

287. — L'Assistente, preferibilmente sacerdote, in quanto concerne il suo ufficio, dipende dal Maestro, verso il quale si mo-

strerà deferente e arrendevole; nel rimanente, dal Direttore della Casa, a cui farà il suo rendiconto.

Egli avrà cura dell'ordine disciplinare e materiale della Casa di Noviziato.

Nelle sue relazioni coi Novizi tenga contegno piuttosto di fratello maggiore che di Superiore.

288. — Anche il Socio, qualora il numero dei Novizi o altra giusta causa lo renda necessario (Can. 559, § 2; Cost., art. 194), dipende dal Maestro in quanto riguarda il suo ufficio e dal Direttore per la sua vita religiosa.

CAPO VI

I Novizi

(*Costituzioni*, art. 25, 26, 72, 160, 175, 180-182, 191, 195, 196).

289. — Tra i Novizi e i Professi non deve esservi comunicazione senza uno speciale motivo e senza il permesso del Maestro o del Direttore.

290. — I Novizi debbono obbedire al Maestro e agli altri Superiori, e osservare le Costituzioni e i Regolamenti della Società Salesiana.

Essi godono di tutti i privilegi e favori spirituali dei Professi, e in caso di morte hanno diritto ai medesimi suffragi.

291. — I doveri principali dei Novizi sono i seguenti:

1° studiare accuratamente le Costituzioni e i Regolamenti della Società;

2° attendere assiduamente alla meditazione, alle pie letture e alla preghiera;

3° istruirsi bene intorno ai voti e alle virtù, per formarsi un'idea chiara ed esatta degli obblighi che stanno per assumere e della perfezione religiosa a cui dovranno aspirare;

4° adoperarsi con assidua vigilanza e con perseverante lavoro interno ad estirpare i propri difetti, a mortificare ogni moto disordinato, specialmente la collera e gli affetti sensibili, ad acquistare le virtù necessarie a un buon Salesiano, e quella operosità instancabile santificata dalla preghiera e dall'unione con Dio, che dev'essere la caratteristica dei figli di S. Giovanni Bosco.

292. — I Novizi leggano le biografie del nostro Santo Fondatore e degli altri Salesiani esemplari, nonchè quelle opere ascetiche che il Maestro ritenga adatte.

Si può loro permettere di esercitarsi nelle materie scolastiche più importanti e nelle arti apprese, in modo però che non abbia a risentirne danno la loro formazione spirituale.

293. — Le materie principali di studio per i Novizi sono:

1) il Catechismo, che dev'essere spiegato per intero con molta cura;

2) la Storia Sacra;

3) elementi di **Pedagogia Salesiana** e di Liturgia;

4) le **Sacre Cerimonie** e il **Canto Gregoriano**.

Si eserciteranno nella **lingua nazionale**, nella **latina**, nella **greca** e nella **italiana**, usando testi di argomento sacro.

Vi sia pure una lezione settimanale di buona educazione e una di calligrafia.

294. — Oltre alle pratiche di pietà prescritte:

a) prima di mezzogiorno vi sarà una lettura spirituale di circa dieci minuti, seguita dalla Comunione spirituale, dalla Coroncina al S. Cuore di Gesù, dall'orazione *Dio vi salvi, augustissima Regina*, e dall'esame particolare di coscienza;

b) verso sera avrà luogo una conferenza o meditazione sui doveri della vita religiosa;

c) ogni sera si darà la benedizione col SS. Sacramento;

d) si terranno i cosiddetti « **Circoli spirituali** », preferibilmente nella **ricreazione** dopo cena;

e) si celebrerà la **festa** del S. Cuore di Gesù nel giorno in cui cade;

f) la vestizione sarà **preceduta** da un **triduo** predicato.

295. — L'Esercizio della **Buona Morte** sia veramente un giorno di **ritiro spirituale**, che s'inizia con la conferenza della sera e termina al mezzogiorno seguente.

296. — Ogni Novizio faccia un accurato ren-

dicono al Maestro almeno due volte al mese.

Nessuno attenda a pratiche di pietà speciali o a penitenze esteriori senza il permesso del Maestro.

297. — Tutti i Novizi siano occupati per turno in lavori manuali, come attendere ai servizi di chiesa e di sacrestia, lavare le stoviglie, coltivare l'orto, scopare e simili.

298. — I Novizi Coadiutori, oltre all'intervenire a tutte le pratiche di pietà e conferenze coi Chierici, abbiano a parte delle istruzioni a loro convenienti.

Il resto del tempo sia da essi occupato nei lavori della Casa e della loro arte.

299. — Durante l'anno di Noviziato i Superiori della Casa col Maestro facciano quattro scrutini, cioè uno ogni trimestre, sul profitto e l'idoneità dei singoli Novizi, possibilmente sotto la presidenza dell'Ispettore.

300. — Verso la metà dell'anno di Noviziato, presi i dovuti accordi con l'Ispettore, siano invitati a ritirarsi quei Novizi che non risultano idonei e non danno fondata speranza di miglioramento.

Possono però anche licenziarsi prima quelli che dessero chiari segni di non essere adatti alla nostra vita.

Non vi è obbligo di manifestare al Novizio la causa del suo licenziamento (Can. 571).

301. — I Novizi Chierici, che per licenziamento o di propria volontà lasciano definitivamente il Noviziato, sono tenuti a deporre l'abito

chiericale, se lo ricevettero in Congregazione.

302. — Circa due mesi prima del termine del Noviziato, s'inviti ciascun Novizio a presentare la domanda per l'ammissione ai Voti temporanei.

Di tali domande si tratterà in una riunione del Capitolo della Casa, alla quale interverrà anche il Maestro. Il relativo verbale con le domande sarà poi trasmesso all'Ispettore.

303. — Nel deliberare dell'ammissione ai Voti si abbia per norma di escludere coloro che non mostrano sufficiente criterio, gli stravaganti, i misantropi, i troppo malinconici, i non sicuri in fatto di moralità; inoltre quelli di carattere impetuoso e collerico, i propensi alle amicizie sensibili, alla poltroneria e alla golosità, qualora durante l'anno di Noviziato non avessero saputo vittoriosamente combattere queste loro inclinazioni.

304. — Prima della Professione, il Novizio regoli i suoi interessi materiali in base alle prescrizioni canoniche (Can. 569) e agli articoli 25 e 26 delle Costituzioni.

Durante il Noviziato egli non può validamente rinunciare ai propri beni nè ai benefici ecclesiastici, di cui avesse il possesso, nè comunque gravarli di obbligazioni (Can. 568).

305. — La prima Professione del Novizio deve farsi nella Casa stessa del Noviziato.

Non si conceda ai nuovi Professi di andare a far vacanza in famiglia o in diverse nostre Case; ma essi prendano il necessario ri-

posso tutti insieme, debitamente assistiti, in una Casa adatta, fissata dall'Ispettore.

306. — Si avvertano i nuovi Professi che, finito il tempo per cui hanno fatto i primi Voti, non devono frapporre alcun indugio alla seconda Professione.

Perciò, circa due mesi prima, sarà loro dovere presentare al proprio Superiore locale la relativa domanda.



SEZIONE TERZA

Studentati Filosofici e Teologici

CAPO I

Articoli generali

(*Costituzioni*, art. 104, 164-169).

307. — L'apertura degli Studentati Filosofici e Teologici è riservata al Rettor Maggiore col suo Capitolo.

308. — Qualora tali Studentati siano interispettoriali:

a) il Personale direttivo e docente sia formato possibilmente col concorso delle Ispettorie interessate: questo Personale continuerà ad appartenere alla rispettiva Ispettoria d'origine;

b) l'Ispettore, nel cui territorio è situato lo Studentato, ha la giurisdizione ordinaria su tutti i Confratelli dello Studentato, anche se appartenenti ad altre Ispettorie.

Da lui quindi dipendono le ammissioni ai Voti, alle Sacre Ordinazioni e i permessi or-

dinari; nei casi straordinari sia consultato l'Ispettore d'origine.

309. — Scopo degli Studentati non è solo la cultura intellettuale dei Chierici, ma anche e soprattutto la loro formazione ecclesiastica e salesiana. Perciò non sarà permesso fare gli studi filosofici e teologici fuori degli Studentati.

310. — Allo scopo degli Studentati sia indirizzato l'intero ordinamento di essi; però è da seguire, in linea generale, il « Regolamento per le Case ».

311. — I Superiori e gli Insegnanti dello Studentato siano scelti tra i Confratelli più esemplari e più stimati per pietà, prudenza, dottrina ed abilità didattica (Can. 554, § 3).

Alla formazione dei Chierici debbono cooperare col Direttore e sotto la sua dipendenza tutti i Superiori della Casa. A tal fine procurino di avere con essi il maggior contatto in ricreazione e di partecipare alle loro pratiche di pietà in comune.

Oltre ai Confessori ordinari, che devono essere Sacerdoti eccellenti per virtù e prudenza, in occasioni speciali siano chiamati altri Confessori, a cui i Chierici possano accedere liberamente (Can. 1360, 1361). Tali Confessori siano Salesiani.

Vi sia un Assistente Sacerdote, possibilmente scelto tra gli insegnanti.

312. — Si tengano presenti le prescrizioni del Can. 588 sull'ufficio di Maestro di spirito,

che a norma delle nostre Costituzioni (art. 47 e 48) è riservato al Direttore; e del Can. 595 sulle pratiche di pietà.

Il Direttore faccia ai Chierici una conferenza settimanale di argomento religioso, nella quale spiegherà altresì le Costituzioni e quelle parti dei Regolamenti che sono per loro più importanti.

Li esorti ad eseguire con esattezza e decoro le Sacre Cerimonie, il Canto Gregoriano e la Musica Sacra.

313. — Oltre agli Esercizi Spirituali prescritti dalle Costituzioni, i Chierici faranno cinque giorni di Esercizi verso la metà dell'anno.

Nei giorni festivi la seconda Messa sia cantata, anche per dar possibilità a tutti di esercitarsi nelle Cerimonie e nel Canto; nelle feste più solenni assistano in cotta alle funzioni.

La festa di San Tommaso d'Aquino sia solennizzata con apposita accademia.

314. — Nello Studentato si pratichi una perfetta vita comune (Can. 587, § 2); perciò tra i Chierici, anche se appartenenti a diverse Ispettorie, vi sia la maggior uniformità negli oggetti personali, nei libri di studio e di consultazione, negli acquisti e nelle spese.

Ad essi non siano affidati incarichi che li esentino dalla vita comune, come uscite individuali dall'Istituto, maneggio di denaro, ecc. Quanto al denaro, sia sempre ben presente l'art. 30 delle Costituzioni. Inoltre, non abbia-

no macchine fotografiche nè altri apparecchi od oggetti non conformi alla vita comune.

315. — Si osservino le prescrizioni riguardanti il silenzio nei tempi e luoghi stabiliti e le tradizioni circa le ricreazioni comuni e i giuochi, con esclusione di quelli non convenienti ai Chierici (*Instructio S. C. Relig.*, 1 dicembre 1931, n. 7).

316. — In conformità al « Regolamento per le Case » (art. 8, 41) non si contraggano relazioni con persone esterne, neppure coi parenti dei giovani Oratoriani, nè alcuno faccia visite a parenti, conoscenti ed amici, senza espressa licenza del Direttore.

Si corregga tutto ciò che sa di secolare e di ricercato nel tenor di vita, nell'abbigliamento e nel portamento (Can. 136).

317. — L'anno scolastico, compresi gli esami, durerà almeno nove mesi.

Gli studi sono regolati dai Sacri Canonici e dalle nostre Costituzioni. I programmi sono stabiliti dal Consigliere Scolastico Generale; i testi di Filosofia e Teologia dal Rettor Maggiore.

Si abituino gli Alunni all'uso del latino nella scuola di Filosofia, di Dogma e di Morale. Fuori d'Italia, nello Studentato Filosofico si continui a tutti l'insegnamento della lingua italiana come nel Noviziato; in quello Teologico se ne faccia esercizio pratico. Il latino, sempre e dappertutto, si faccia leggere secondo la pronunzia romana.

318. — S'insegnino ai Chierici le regole della cristiana urbanità. Il Direttore e gli altri Superiori inculchino con l'esempio e con la parola l'osservanza delle norme igieniche, la mondezza della persona e delle vesti, la dignità del portamento, la cortesia dei modi e una certa piacevolezza nel conversare, non disgiunta da modestia e gravità (Can. 1369, § 2).

319. — Fermo restando quanto prescrive l'art. 169 delle Costituzioni, i Chierici potranno essere occupati in uffizi che servano di preparazione al ministero sacerdotale e alla vita Salesiana, ad esempio, negli Oratori Festivi, nei Catechismi Parrocchiali, nell'istruzione religiosa del personale della Casa.

320. — Per mantenere vivo lo spirito di apostolato, essenza del Ministero Sacerdotale, s'istituiscano e si promuovano negli Studentati le Compagnie in uso nelle nostre Case. In esse i Chierici avranno occasione di perfezionare se stessi nell'esercizio della carità cooperando al buon andamento religioso e morale dello Studentato; di studiare ed approfondire le varie organizzazioni dell'apostolato dei Laici, specialmente quelle giovanili, e di addestrarsi a dirigerle.

321. — Ogni mese il Direttore raduni i Superiori per le osservazioni sulla condotta dei Chierici, le quali poi saranno comunicate con prudenza ai singoli interessati.

Al termine di ogni trimestre il Direttore,

in seguito ad opportuno scrutinio, mandi una relazione scritta agli Ispettori sullo stato religioso, scolastico e sanitario di ciascun Chierico.

CAPO II

Studentati Filosofici

322. — Allo studio della Filosofia Scolastica e delle materie annesse dev'essere dedicato un triennio.

I Chierici siano inviati allo Studentato Filosofico subito dopo il Noviziato e siano presentati al Direttore del medesimo con le pagelle degli studi anteriormente compiuti e con le note informative del Maestro di Noviziato.

323. — Si continui la scuola di Pedagogia Salesiana cominciata nel Noviziato e vi sia una lezione settimanale di Didattica applicata alle varie materie, specialmente al Catechismo; vi sia pure la spiegazione e la recita settimanale di alcuni versetti del Nuovo Testamento.

Per le materie annesse alla Filosofia, gli Ispettori, d'accordo col Consigliere Scolastico Generale, fissino i programmi e l'orario secondo le esigenze del Paese, avendo di mira la preparazione dei futuri Insegnanti, senza però sacrificare le esigenze della formazione ecclesiastica.

324. — Per favorire lo spirito di famiglia si segua la tradizione di cambiare periodicamente i posti e gli incarichi affidati ai Chie-

rici nei **vari** ambienti: in chiesa, nella scuola, nello **studio**, in refettorio, in dormitorio.

325. — I Chierici non lascino lo Studentato fino a che non abbiano compiuto il Corso Filosofico. **Tale** disposizione vale anche per il periodo delle vacanze.

CAPO III

Studentati Teologici

326. — Date le gravi esigenze d'uno Studentato Teologico, non si permettano Studentati con un numero troppo esiguo o con un numero eccessivo di Alunni.

La durata del Corso Teologico è di quattro anni.

A norma delle Costituzioni, il personale docente dev'essere preventivamente approvato dal Capitolo Superiore.

327. — A norma delle Costituzioni, per l'ammissione di un Chierico allo Studentato Teologico si richiede:

a) che le sue qualità morali diano affidamento di buona riuscita;

b) che abbia compiuto felicemente gli Studi Filosofici, il che deve risultare dalla pagella scolastica rilasciata dallo Studentato Filosofico;

c) che abbia compiuto il Tirocinio Pratico con esito favorevole, cioè abbia dato segni di abilità come Maestro e Assistente;

d) che abbia emesso i Voti Perpetui o almeno non vi siano dubbi per la sua eventuale ammissione ai medesimi;

e) che non abbia impedimenti canonici per gli Ordini Sacri.

328. — Non si ammetta all'Ordinazione chi non viene giudicato sufficientemente preparato; quindi i Superiori devono essere moralmente certi, per argomenti positivi, della idoneità canonica del Candidato (Can. 973, § 3; *Instructio S. C. Relig.*, n. 13-14; Enc. « Ad Catholici Sacerdotii »); si tengano pure presenti gli articoli 180 delle Costituzioni e 303 dei Regolamenti.

329. — A passeggio i Chierici non escano mai in meno di tre ed evitino luoghi e ritrovi mondani.

Per favorire lo spirito di famiglia si cambino periodicamente i posti a tavola.

330. — Secondo l'esortazione « Menti Nostrae » di S. S. Papa Pio XII, i Chierici vengano opportunamente informati dei più importanti avvenimenti ecclesiastici e civili.

È però vietato tutto ciò che li distoglie da una seria applicazione agli studi ecclesiastici, come gli studi profani, la lettura dei giornali e periodici di carattere politico o sportivo.

Case di Perfezionamento per i Coadiutori

Per i Confratelli Artigiani o Agricoltori questo periodo avrà la durata di tre anni; per gli altri durerà due anni.

Ove ciò non sia possibile, gli Ispettori di una stessa Nazione, o anche di varie Nazioni vicine, organizzino di comune accordo un Corso Interispettoriale di Perfezionamento per Coadiutori Artigiani o Agricoltori in una Casa

adatta, scelta con l'approvazione del Rettor Maggiore.

Gli altri Coadiutori, dopo la prima Professione, saranno destinati per un biennio a Case di formazione dell'Ispettorìa, oppure a qualche altra Casa di regolare osservanza, ove il Direttore sia in grado di compiere a loro riguardo la prescrizione degli articoli 184 e 195 delle Costituzioni.

333. — I programmi e gli orari del Corso di Perfezionamento siano quelli approvati dal Consigliere Professionale Generale, con gli adattamenti richiesti dall'ordinamento scolastico-professionale delle singole Nazioni.

Per quanto concerne la formazione religiosa, morale e civile dei giovani Confratelli Coadiutori si seguano, in quanto siano adattabili, le norme vigenti negli Studentati dei Chierici e se ne adottino i mezzi formativi (conferenze, osservazioni, Compagnie Religiose).

Regolamento per gli Ispettori

Regolamento per gli Ispettori

CAPO I

Facoltà dell'Ispettore

(Costituzioni, art. 84-88, 110-112, 114, 115, 119.

Norme per l'accettazione e per le Sacre Ordinazioni).

334. – Prima di chiedere al Rettor Maggiore il permesso di aprire una nuova Casa, conforme all'art. 104 delle Costituzioni, l'Ispettore deve avere il voto favorevole del Consiglio Ispettoriale, i mezzi e il personale occorrenti.

335. – Quantunque nel formare o modificare il Capitolo di una Casa si debba avere il parere del Direttore, massime sui bisogni di essa, è tuttavia riservato all'Ispettore il giudizio sulla idoneità dei soci a determinati uffici.

336. – L'Ispettore per giusta ragione può, se richiesto, mandare provvisoriamente suoi dipendenti in aiuto ad un'altra Ispettoria; ma pei cambi definitivi d'Ispettoria occorre l'autorizzazione scritta del Rettor Maggiore.

337. — Da lui dipende l'amministrazione dei beni appartenenti ai soci o all'Ispettorìa, con la restrizione stabilita dall'articolo 56 delle Costituzioni riguardo alle compre e vendite.

338. — Gli occorre l'autorizzazione del Rettor Maggiore per poter accettare, a beneficio dell'Ispettorìa, legati o donazioni vincolanti oltre il suo sessennio di carica, e per poter chiedere soccorsi con circolari o pubbliche conferenze fuori della sua Ispettorìa.

339. — È suo compito fissare ed esigere dalle Case i contributi richiesti dai bisogni dell'Ispettorìa.

340. — L'Ispettore conferisce ai propri sudditi, riconosciuti idonei, la facoltà di confessare nelle nostre Case gl'interni e di predicare ad essi.

Ma tale facoltà egli non conferirà se non in seguito ad un esame subito davanti ad una commissione.

Egli designa gli Esaminatori degli ordinandi e dei candidati al ministero delle confessioni e della predicazione. Da questa commissione dovranno essere esaminati tutti, ordinandi e sacerdoti, prima dell'esame in Curia.

341. — Egli può sospendere temporaneamente l'esecuzione di una disposizione superiore, qualora vi siano motivi in contrario così gravi ed evidenti da autorizzarlo a credere che, se i Superiori competenti ne fossero stati consapevoli, avrebbero disposto altrimenti. In tal

caso però informi subito di tutto i medesimi; e se la disposizione sospesa riguarda un socio, questi, mentre si attende la loro risposta, si attenga agli ordini dell'Ispettore.

CAPO II

Doveri dell'Ispettore

(*Costituzioni*, art. 55, 71, 167). —

342. — L'Ispettore riconosca pienamente e faccia riconoscere dai suoi dipendenti l'autorità del Rettor Maggiore e dei membri del Capitolo Superiore. Faccia ben particolareggiata la relazione annuale al Rettor Maggiore, e nei tempi stabiliti rimandi debitamente riempiti i moduli che riceverà dal Capitolo Superiore.

343. — Abbia una cura speciale delle Case di Noviziato e del Corso filosofico e teologico. Rammenti l'obbligo di destinarvi soltanto confratelli esemplari per disciplina e osservanza religiosa, e rifletta all'importanza che ha, soprattutto per tali Case, la scelta di abili e sperimentati Confessori.

344. — Mandi in tempo ai Direttori i formulari per il rendiconto annuale prescritto dall'articolo 115 delle *Costituzioni*.

Una volta all'anno riunisca tutti i Direttori per trattare degl'interessi generali dell'Ispettorato e del buon andamento delle Case.

345. — Non permetta ai Direttori di assentarsi a lungo dalle proprie Case se non per gravi ragioni.

346. — Nell'inviare alle Case i soci per il triennio pratico e per il corso di perfezionamento, abbia cura di scegliere quelle dove possono essere meglio assistiti e curati.

347. — Quando trasferisce un socio ad altra Casa, informi il Direttore della sua indole e capacità, e degli uffici da lui già esercitati.

348. — Non accetti, in via ordinaria, incombenze estranee al suo ufficio, nè si assenti per tempo notevole dall'Ispettorìa senza il permesso del Rettor Maggiore.

CAPO III

Visita alle Case

(*Costituzioni, art. 120*).

349. — Dovere precipuo dell'Ispettore è quello di visitare le Case della sua Ispettorìa una volta all'anno secondo l'art. 120 delle Costituzioni, e ogni altra volta che qualche ragionevole motivo lo richieda.

350. — Durante la sua visita raduni due volte tutti i confratelli: la prima per esporre il fine di essa e invitare tutti a manifestargli schiettamente quanto credono utile per il bene proprio e comune; la seconda per accomiatarsi

e fare le necessarie esortazioni. Tenga altresì una conferenza al Capitolo della Casa.

351. — Riceva dapprima il rendiconto del Direttore, poi quello dei singoli confratelli; e ricordi l'obbligo del segreto sulle cose di natura confidenziale.

352. — Esamini come si osservino le Costituzioni e i Regolamenti; quale cura si abbia delle vocazioni, dei Cooperatori e degli Ex-Alievi; come funzionino la chiesa o parrocchia, l'oratorio festivo, le scuole e i laboratori, non dimenticando i programmi, i registri scolastici e i libri di testo; come si tenga la contabilità e come proceda l'amministrazione; quali siano le condizioni di nettezza, igiene, ecc. dei vari ambienti.

353. — Ritiri il denaro che gli risultasse disponibile; ma se la Casa versa in gravi necessità, o deve sostenere forti spese straordinarie, debitamente autorizzate, l'aiuti con la Cassa Ispettoriale.

354. — Prima di lasciare la Casa, scriva nell'apposito registro, che si conserva nell'Archivio di essa, le sue osservazioni e disposizioni di carattere generale, dando a parte quelle confidenziali; nella visita seguente poi verifichi se furono eseguite.

CAPO IV

**Consiglio Ispettoriale,
Ufficio dei Cooperatori**

(*Costituzioni*, art. 91-95, 179, 181, 185, 192).

355. — Nelle cose di maggior momento l'Ispettore ascolti sempre il Consiglio Ispettoriale. In particolare, l'Ispettore abbisogna del voto favorevole del Consiglio per l'ammissione al Noviziato, alle Professioni e alle sacre Ordinazioni; per proporre al Capitolo Superiore l'apertura di nuove Case, l'acquisto o vendita di stabili, e anche per autorizzare opere straordinarie che possono aggravare le condizioni finanziarie d'una Casa o dell'Ispettoria.

356. — Il Consiglio sia dall'Ispettore convocato possibilmente una volta al mese, previa comunicazione delle cose da trattarsi; e tutti i Consiglieri intervengano alle adunanze.

L'Ispettore si sceglierà un Segretario, che potrà anche essere uno dei Consiglieri, al quale pure affiderà l'archivio ispettoriale.

357. — L'Ispettore designerà, preferibilmente tra i Consiglieri, chi debba fare le sue veci nel governo dell'ispettoria durante la sua assenza.

358. — Nella Casa Ispettoriale vi sia in luo-

go sicuro una cassaforte per custodire tutti i valori, tranne il danaro occorrente per le spese di ordinaria amministrazione.

359. — Questa cassaforte abbia due diverse chiavi, una delle quali sia custodita dall'Ispettore, l'altra dall'Economo Ispettoriale. Entrambi si trovino presenti ogni volta che si ha da aprire o chiudere; e se uno dei due non potesse, non affidi la chiave all'altro, ma ad un terzo, scelto preferibilmente tra i Consiglieri, perchè lo supplisca, coll'obbligo di restituirla al più presto.

360. — L'Economo tenga nota esatta del contenuto e di tutti i movimenti di cassa; il Consiglio poi ne faccia la verifica una volta all'anno e ogni altra volta che sarà ordinata dall'Ispettore.

361. — L'Economo rediga ogni anno il rendiconto da inviarsi all'Economo Generale con le firme dell'Ispettore e di tutto il Consiglio.

Tale rendiconto deve comprendere:

a) una relazione particolareggiata del movimento della Cassa Ispettoriale;

b) un riassunto della situazione patrimoniale dell'Ispettoria;

c) un riassunto dei rendiconti finanziari delle singole Case.

362. — L'Ispettore costituisca sotto la propria presidenza, l'Ufficio Ispettoriale per l'organizzazione dei Cooperatori, composto di due Consiglieri (uno dei quali potrà attendere alla

stampa e l'altro alla propaganda), e di un Segretario, o almeno stabilisca un confratello quale Incaricato Ispettoriale della Pia Unione.

CAPO V

Relazioni dell'Ispettore con la Casa Ispettoriale

363. — La Casa di residenza sarà assegnata all'Ispettore dal Rettor Maggiore, e dovrà rispecchiare in sè, per quanto è possibile, tutta l'Opera Salesiana.

364. — La Casa fornisca a lui e al suo personale il vitto, l'alloggio col relativo mobilio, il vestiario, e quanto è necessario per il decoro del suo ufficio.

365. — Il Direttore non farà inviti a personaggi cospicui senza previa intelligenza con l'Ispettore.

366. — A festeggiare l'onomastico dell'Ispettore concorrano tutte le Case dell'Ispettoria; ma gl'inviti siano fatti dal Direttore della Casa Ispettoriale.

Regolamento per le Parrocchie

Regolamento per le Parrocchie



Regolamento per le Parrocchie

(*Costituzioni*, art. 10, 111).

367. — Il Parroco viene scelto e presentato all'Ordinario del luogo dall'Ispettore.

368. — Non si possono accettare Parrocchie senza una speciale autorizzazione del Capitolo Superiore. Esse poi debbono sempre essere annesse ad un'Opera salesiana.

369. — Il Parroco e i suoi dipendenti hanno il dovere di intervenire alle pratiche di pietà, ai pasti e a tutti gli altri atti della vita comune, tranne vera impossibilità.

In ciò che si riferisce alla disciplina religiosa egli è intieramente soggetto al Direttore, il quale inoltre deve sorvegliare l'esercizio delle sue attribuzioni parrocchiali.

370. — Nelle solennità principali funzionerà di preferenza l'Ispettore o il Direttore.

371. — Si promuovano le associazioni volute dalle Autorità ecclesiastiche locali, senza trascurare quelle accennate nelle *Costituzioni* (art. 9) o raccomandate dai Superiori.

372. - Il Parroco usi la massima prudenza in ogni circostanza, nel far visite e specialmente nel ricevere donne.

373. - Oltre alla Cronaca ed ai registri parrocchiali, compili e tenga esposto in sagrestia un elenco completo dei legati e degli oneri della Parrocchia; ed abbia registri a parte per i vari cespiti di entrata (diritti di stola, legati, elemosine), per poterli presentare ad ogni richiesta dei Superiori ecclesiastici e religiosi.

374. - Delle esazioni si incarichi possibilmente il Vice-parroco o altro sacerdote.

375. - Tutti i proventi parrocchiali siano versati al Direttore, salvo il disposto del Canone 630, § 3 e 4.

376. - Nelle relazioni con le Autorità civili il Parroco sia sempre e in tutto ossequente e rispettoso, e nei rapporti con la popolazione si mantenga estraneo ai partiti ed alle competizioni locali.

Regolamento per gli Oratori

Regolamento per gli Oratori



Regolamento per gli Oratorî

(*Costituzioni, art. 3, 4, 111*).

CAPO I

Norme generali

377. — Scopo dell'Oratorio è di attrarre i giovani con piacevoli ed oneste ricreazioni, per impartir loro una soda istruzione religiosa e far sì che adempiano i doveri del buon cristiano.

378. — Se l'Oratorio è annesso ad un Istituto Salesiano, vi si facciano lavorare i soci della Casa che lo possono, ed anche, occorrendo, gli alunni migliori e più grandicelli.

379. — Si accolgano giovani d'ogni condizione sociale, ma di preferenza quelli poveri e abbandonati, secondo il fine precipuo della nostra Società. Quanto all'età si proceda con saggia larghezza, secondo i luoghi e le circostanze.

380. — I cattivi discorsi, le bestemmie, le risse, le sassaiole ed ogni azione scandalosa

o sconveniente, sono cose severamente vietate; così pure i giuochi con posta di danaro e le discussioni politiche.

381. — Si ricordi che il nostro sistema di educazione vieta assolutamente di percuotere i giovani e di usare con loro modi inurbani ed offensivi.

CAPO II

Vita ed istruzione religiosa

382. — Le pratiche di pietà e le norme relative sono indicate dal manuale intitolato *Pratiche di pietà in uso nelle Case Salesiane*.

383. — Nelle grandi solennità e nell'Esercizio della Buona Morte non manchi qualche confessore straordinario.

384. — Per gli studenti di classi superiori s'istituiscano possibilmente corsi speciali di religione, che per gli adulti si terranno alla sera; per tutti poi durante la quaresima sia più accurata e, s'è possibile, giornaliera l'istruzione catechistica.

385. — Anche per le sezioni sportive e ricreative dell'Oratorio vi sia un corso apposito d'istruzioni religiose e morali, al cui completo svolgimento annuale si procuri che non siano d'ostacolo le assenze di tali sezioni per impegni fuori dell'Oratorio.

386. — Per animare gli Oratoriani allo studio del catechismo e della religione, si tengano gare catechistiche e si distribuiscano premi ai più studiosi.

387. — Il Direttore si dia la massima cura d'istituire e promuovere le Compagnie religiose, che debbono essere quelle stesse vigenti nei nostri collegi, e rette, per quanto è possibile, dagli stessi regolamenti.

CAPO III

Opere e Sezioni annesse all'Oratorio

388. — L'Oratorio ha sezioni pei giovani più grandi, allo scopo di completare la loro formazione religioso-morale, e di farne dei cristiani ferventi e attivi. Esse debbono sempre mantenersi estranee alla politica e attenersi a quanto è prescritto dal proprio Regolamento.

389. — L'età richiesta per l'ammissione è di circa 15 anni. Si può tuttavia tenere anche una sezione Aspiranti, a cominciare dai 13 anni; siano però separati dai soci Effettivi. Possibilmente si formi anche una sezione di Padri di famiglia, con locale e regolamento proprio.

390. — Le sezioni suddette dipendono in tutto dal Direttore dell'Oratorio, del quale si richiede l'approvazione per la validità di ogni loro deliberazione. Egli poi tiene in custodia la cassa sociale.

391. — L'Oratorio organizzi i suoi Ex-Allievi almeno secondo il programma minimo stabilito nel Regolamento speciale per gli Ex-Allievi Salesiani.

392. — I doposcuola, le scuole serali, quella di musica, le sezioni sportive e ricreative, le casse di risparmio, sono altrettante attrattive dell'Oratorio, se bene organizzate e sostenute.

393. — Le fogge di vestire per tutte le suddette sezioni siano rigorosamente decenti.

394. — Per il teatrino il Direttore si conformi a quanto è stabilito nella Parte II, Sezione III, Capo XIV del Regolamento per le Case.

CAPO IV

Il personale dell'Oratorio

395. — Il Direttore è il superiore responsabile di tutto l'andamento dell'Oratorio. Se l'Oratorio è annesso ad un Istituto Salesiano, egli deve render conto del proprio operato al Direttore della Casa, a norma dell'art. 162 del Regolamento per le Case.

396. — Tenga conferenza al suo personale almeno ogni 15 giorni, per gli opportuni avvisi ed esortazioni, e per risolvere le difficoltà che s'incontrassero nella pratica.

397. — Stia abitualmente in mezzo ai gio-

vani, nè si assuma altri impegni che lo allontanino da essi.

398. - Al Direttore sia dato un Sostituto. Suo ufficio è vegliare sulla disciplina, sempre però sotto la dipendenza del Direttore, e senza dimenticare che l'Oratorio deve attrarre i giovani, non allontanarli.

399. - Ufficio dei Catechisti è l'insegnamento del catechismo, l'assistenza dei giovani e la cura delle Compagnie religiose che vengono loro affidate dal Direttore.

400. - Ufficio degli Assistenti, che in via ordinaria sono gli stessi Catechisti, è di coadiuvare il Direttore e il Sostituto nel vegliare sulla buona condotta e moralità dei giovani in ogni parte dell'Oratorio.

401. - Il far visite alle famiglie dei giovani e ai benefattori è riservato al Direttore.

402. - Sia pure preposto a ciascuna sezione ricreativa e sportiva un Assistente responsabile.

403. - Sia impegno del Direttore di formarsi tra gli stessi giovani, soprattutto tra gli Ex-Allievi e i Cooperatori, un personale atto a coadiuvarlo nell'opera dell'Oratorio.

404. - Abbia un Comitato di Patronesse per procurarsi i mezzi necessari allo sviluppo dell'Oratorio.

405. - I Maestri, nell'adempimento del loro ufficio, s'ispirino a quanto è stabilito nella Parte II, Sezione III, Capo VI del Regolamento per le Case.

vanti, né si assumano altri impegni che lo allontanino da essi.

398. — Al Direttore sia dato un Sostituto. Suo ufficio è vegliare sulla disciplina, sempre però sotto la dipendenza del Direttore, e senza dimenticare che l'Oratorio deve attirare i giovani, non allontanarli.

399. — Ufficio dei Catechisti è l'insegnamento del catechismo, l'assistenza dei giovani e la cura delle Compagnie religiose che vengono loro affidate dal Direttore.

400. — Ufficio degli Assistenti, che in via ordinaria sono gli stessi Catechisti, è di coadiuvare il Direttore e il Sostituto nel vegliare sulla buona condotta e moralità dei giovani in ogni parte dell'Oratorio.

401. — Il far visite alle famiglie dei giovani e ai benedettori è riservato al Direttore.

402. — Sia pure preposto a ciascuna sezione ricreativa e sportiva un Assistente responsabile.

403. — Sia impegno del Direttore di farsi tra gli stessi giovani, soprattutto tra gli Ex-Allievi e i Cooperatori, un personale atto a coadiuvare nell'opera dell'Oratorio.

404. — Abbia un Comitato di Patronesse per procurarsi i mezzi necessari allo sviluppo dell'Oratorio.

405. — I Maestri, nell'addestramento del loro ufficio, aspirino a quanto è stabilito nella Parte II, Sezione III, Capo VI del Regolamento per le Case.

Norme ai Salesiani
per la Pia Unione dei Cooperatori



Norme ai Salesiani per la Pia Unione dei Cooperatori

(Costituzioni, art. 9, 14).

406. — Secondo il pensiero di S. Giovanni Bosco, per essere Cooperatori basta che in qualunque modo, o con preghiere, o con offerte, o con opere personali, si contribuisca allo sviluppo dell'azione salesiana.

407. — La facoltà di conferire il diploma di aggregazione alla Pia Unione è riservata al Rettor Maggiore della Società, sotto la cui direzione deve svolgersi ogni attività dei Cooperatori nel campo salesiano.

408. — Organo ufficiale della Pia Unione è il Bollettino Salesiano. Nelle varie lingue e Nazioni, in cui si pubblica, esso rimane sotto la sorveglianza immediata del Rettor Maggiore.

409. — Ogni Casa Salesiana contribuirà alle spese di pubblicazione del Bollettino con una quota che verrà determinata dal Rettor Maggiore.

410. — L'Ispettore e il Direttore, ricevendo offerte, eseguiscono con la massima dili-

genza le intenzioni per cui vennero fatte, e mandino al Rettor Maggiore quelle destinate dagli oblatori alle Opere Salesiane in genere o ad opere particolari raccomandate dal Bollettino o da circolari del Rettor Maggiore, come pure quelle raccolte nelle conferenze annuali prescritte dal Regolamento della Pia Unione.

411. — È vietata a tutti i Salesiani la pubblicazione di periodici o riviste aventi lo stesso scopo e carattere generale del Bollettino. È permesso però ai Direttori, col consenso dell'Ispettore, di pubblicare e diramare, ma soltanto nelle rispettive località, circolari e foglietti periodici, che trattino d'interessi locali.

412. — Per tutto ciò che riguarda la Pia Unione, il Rettor Maggiore è coadiuvato dall'Ufficio Centrale dei Cooperatori, composto di un Presidente (un Superiore del Capitolo), di tre Consiglieri (cioè il Direttore del Bollettino, il Propagandista e l'Incaricato della corrispondenza), e di uno o più Segretari, secondo il bisogno. Questo Ufficio si raduna almeno una volta al mese.

413. — Gli Ispettori, per mezzo dell'Incaricato Ispettoriale dei Cooperatori, di cui all'art. 362 del Regolamento per gl'Ispettori, aiutino efficacemente l'Ufficio Centrale suddetto, e mandino ogni anno al Rettor Maggiore un particolareggiato rendiconto sullo sviluppo della Pia Unione nella propria Ispettoria.

414. — A tal fine, in preparazione alle due conferenze annuali prescritte o in occasione di

adunanze dei loro Direttori o sacerdoti (preferibilmente durante gli Esercizi Spirituali ad essi riservati), gl'Ispettori tengano speciali riunioni, a cui potranno anche invitare altri Confratelli e Cooperatori.

Tali riunioni avranno per scopo di studiare i mezzi più acconci a diffondere e organizzare dappertutto la Pia Unione e ad accrescere i sussidi per i bisogni generali dell'Opera: ascrizione di nuovi Cooperatori; nomina di Direttori diocesani e Decurioni; Comitati d'azione, di Patroni e Patronesse; Convegni regionali e Congressi nazionali di Cooperatori, di Direttori diocesani e Decurioni; conferenze di propaganda e trattenimenti di beneficenza; borse di studio a pro degl'Istituti per le Missioni estere; confezione e raccolta di lini, arredi e paramenti sacri per le Chiese povere, particolarmente per le Missioni.

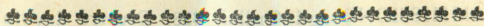
Uno dei mezzi più efficaci di cooperare è quello di trovare vocazioni allo stato ecclesiastico e religioso.

Mandino inoltre al Bollettino ed anche ai giornali locali quelle notizie e comunicazioni che sembrano meglio giovare allo scopo.

415. — In modo analogo lavorino i singoli Direttori per mezzo dell'Incaricato locale dei Cooperatori; facciano ascrivere alla Pia Unione i parenti degli alunni; invitino a quando a quando tutti i Cooperatori dei dintorni alle feste di famiglia; offrano ai più devoti la comodità di fare nelle nostre chiese o cap-

pelle l'Esercizio della Buona Morte il 1° venerdì o il 24 di ogni mese; promuovano convegni locali; facciano conoscere la Pia Unione e i suoi vantaggi spirituali, tenendo esposto nei parlatori e nelle sale di aspetto il Bollettino Salesiano e diffondendo foglietti e opuscoli appositi.

416. — Nelle regioni che non hanno Case salesiane, gl'Ispettori e Direttori vicini, d'accordo coll'Ufficio Centrale e colle Autorità locali, facciano conoscere l'Opera Salesiana mediante conferenze di propaganda, nelle quali siano messi in rilievo soprattutto i vantaggi che ne ridondano alle Parrocchie e alle Diocesi, all'educazione cristiana della gioventù, e a tutta l'azione religioso-sociale. Queste conferenze si tengano specialmente nei Seminari, negl'Istituti d'educazione, e presso le Federazioni giovanili, a cui, per preparare il terreno, si potrà spedire in precedenza per qualche mese il Bollettino Salesiano.



Indice alfabetico

NB. — I numeri indicano gli articoli

- ABITI DEGLI ALUNNI.** — Modesti e decenti, 116; id. quelli delle sezioni sportive, ecc., 393, e quelli teatrali, 240. Quelli da uscita siano uniformi, 34.
- ABITI DEI SOCI.** — Portino il nome del socio, 6. Li stabilisce il Costumiere, 15. Li custodisce il Guardarobiere, 225.
- ACCADEMIE.** — Sotto la vigilanza del Consigliere, 197.
- ACCETTAZIONE** degli alunni. — Riservata al Dir., 163. Dei Novizi, 270, è eseguita dal Dir. del Noviziato, 273.
- ALBERGHI.** — Non andarvi, 41.
- AMICIZIE PARTICOLARI.** — Impedirle, 117.
- AMMALATI.** — Il Dir. li visita, 160. Il Catechista faccia entrare gli alunni all'infermeria, e assista alla visita medica, 190. — V. anche *Infermeria*.
- AMMINISTRAZIONE DEI BENI** dei soci e delle Ispettorie. — Dipende dagli Isp., 337. — Vedi anche *Beni*.
- AMMISSIONE** al Noviziato. — Seguire le « Norme », 270. Occorre il voto del Consiglio Isp., 355.
- AMMISSIONE** ai voti temporanei. — Ne tratta il Capitolo del Noviziato, 302. Quali sono da escludersi, 303.

AMMISSIONE agli Ordini, 328. Occorre il voto del Consiglio Isp., 355.

APERTURA di nuove Case. — Che si richiede, 334, 335.

ARCHIVIO DELLA CASA. — Cose da conservarsi in esso, 171.

— ISPETTORIALE. — Ne ha cura il Segretario, 356.

ARTIGIANI. — Norme per la loro istruzione, 139.

ASPIRANTI. — Ogni Casa sia ambiente adatto per vocazioni, 261. Le Ispettorie abbiano case speciali per Aspiranti, 261. Nelle accettazioni si assumano le informazioni necessarie, 262. L'Aspirantato sia Casa modello, 263. Programmi di studio, 264. Formazione alla pietà e alle virtù cristiane, 265. Confidenza verso il Direttore, 266. Vacanze estive, 267. Seguirne lo sviluppo fisico, intellettuale e morale, 268.

ASSISTENTE DEI NOVIZI. — Sua dipendenza dal Maestro e dal Dir., 287. Cura l'ordine disciplinare e materiale, 287. Sia un fratello, 287. Interviene alle riunioni quindicinali del Capitolo, 277.

ASSISTENTI. — Siano Salesiani, 161. Cautele nel trattare con gli alunni, 37. Doveri in rapporto al Sist. Preventivo, 88, 92. Responsabili disciplina e moralità, 210. Nelle loro assenze, 211. Notifichino quelle degli alunni, 212. Voti di condotta; nei casi gravi, 213. Non rimproveri collettivi, nè castighi, 214. Vegolino sulla moralità, 215. Il Consigliere li raduni e interroghi sugli alunni, 193. — V. anche *Assistenza, Infermeria*.

ASSISTENTI DI DORMITORIO. — Cosa fanno alla levata, 17. Vegolino pulizia, silenzio, 216.

— NELL'ORATORIO, 400, 402.

ASSISTENZA. — Dove di tutti, 102. Farsi amare, 103. Poche parole, 104. Norme per le varie indoli, 105-109; per gli avvisi e correzioni, 110. Sia oculata e prudente, 113. I Sup. osservino e riferiscano, 114.

ATTI DEL CAPITOLO SUPERIORE. — Leggerli a mensa, 18.

BACI E CAREZZE. — Impedirli, 117.

BENEDIZIONE dopo il Vespro. — Assistervi, 19; ogni sera ai novizi, 294 (c).

BENEFATTORI. — Il Dir. ne tenga registro, 173.

BENI DEI SOCI. — Procura per l'amministrazione, 25. I soci informino l'Isp. di quelli di cui vengono in possesso, 26. — V. anche *Amministrazione*.

BENI STABILI che può tenere la Società, 23. Per acquisti o vendite occorre il voto del Consiglio Isp., 355.

BESTEMMIE. — Vietate, 380.

BIANCHERIA. — Sia conservata in comune e cifrata; quella personale porti il nome del socio, 6. La custodisce il guardarobiere, 225, 226. Quella da chiesa il sagrestano, 233, 235.

BIBLIOTECA. — L'abbia ogni Casa, ecc., 50, con libri anche pei coadiutori, 59.

BIGLIETTINI. — Impedirli, 117.

BIOGRAFIE. — Da leggersi a mensa, 18.

BISOGNI MATERIALI. — Rivolgersi al Superiore incaricato, 46. Il Dir. ne sia sollecito, 160.

BOLLETTINO SALESIANO. — Leggerlo a mensa, 18. È l'organo dei Cooperatori, sotto la sorveglianza del R. M., 408; alle spese concorre ogni Casa, 409. Vietato pubblicare periodici consimili, 411. Gli Ispettori gli mandino notizie adatte, 414. Esporlo nei parlatorii, ecc., 415. Spedirlo per propaganda a Seminari, istituti, ecc., 416.

BOSCO (SAN GIOVANNI). — Commemorazione mensile, 20. Ricordi ai primi Missionari, 24. Ricordi confidenziali ai Direttori, 158.

BUONA EDUCAZIONE. — Ai chierici, 57. Ai Novizi, 293. Agli alunni, 112. — V. anche *Urbanità*.

CALLIGRAFIA. — Vi si esercitino i Novizi, 293.

CAMERE altrui. — Vietato entrarvi, 38.

CANTO ECCLESIASTICO (GREGORIANO). — S'insegni ai chierici, 57; agli alunni, 141; ai Novizi, 293. Si coltivi negli Studentati, 312.

CANTO (SCUOLA DI). — Vi provvede il Consigliere Scolastico, 191. — V. anche *Teatrino*.

- CAPI-LABORATORIO. — V. *Maestri d'arte*.
CAPITOLO DELLE CASE, 156.
CAPITOLO SUPERIORE. — Decide sul concedere agli alunni le vacanze in famiglia durante l'anno scol., 124. Ricorrervi per le domande a Congr. Romane, 47.
CAPO-UFFICIO della Direzione dei laboratori. — Aiuta il Prefetto, 199. Sorveglianza materiale, funzionamento, prodotti, 200. Procura lavoro e fissa tariffe, 201. Inventario; progressi tecnici, 202. In ordine i registri, 203.
CARTE (GIOCHI DELLE). — Sono vietati, 13.
CASA ISPETTORIALE. — Designata dal R. M.; rispecchi tutta l'Opera Salesiana, 363. Fornisce all'Isp. e al suo personale tutto l'occorrente 364. Non inviti cospicui senza intesa con lui, 365. Onomastico dell'Isp., 366. Se vi è parrocchia, nelle solennità funziona l'Isp., 370.
CASE. — V. *Apertura*, ecc.
CASO MORALE E LITURGICO. — Intervenirvi, 48.
CASSA. — Una sola, alla dipendenza del Prefetto, 203.
CASSAFORTE ISPETTORIALE. — Sia in luogo sicuro, 358. Due chiavi, custodite dall'Isp. e dall'Economo, 359.
CASTIGHI. — Regole da tenere, 101, 381. — V. anche *Correzioni*, *Provvedimenti disciplinari*, *Rimproveri*.
CASTITÀ, 36-42.
CATECHISMO. — V. *Istruzione religiosa*.
CATECHISTA. — Veglia sulla vita e condotta religiosa e morale, e ne riferisce al Dir., 186. Assiste i chierici, 54, 186; li esercita nelle cerimonie, 186. Istruisca i nuovi alunni, provveda alle prime Comunioni e Cresime, 187. Conferisca spesso con gli altri Superiori, 188. Ha la cura delle Compagnie, 133, 189; della chiesa e del culto, 189. Veglia sulle condizioni sanitarie, 190. — NELL'ORATORIO, 399, 400.
CERIMONIE (SACRE). — S'insegnino ai chierici, 57. Il Catechista li eserciti in esse, 186. Le stu-

- dino i Novizi, 293. Si facciano con decoro negli Studentati, 312.
- CHIERICI. — I Novizi licenziati lascino la veste, 301. — V. anche *Triennio*.
- CHIESA. — Ne ha la cura il Catechista, 189; dell'ordine, pulizia, ecc. il sagrestano, 233.
- CINEMATOGRAFO. — V. *Teatrino*.
- CIRCOLI SPIRITUALI, 294 (d).
- CLASSE. — La fa assegnare il Consigl. Scol., 194.
- CLIENTI. — Tratta con essi il Prefetto, 178. Mandi loro la fattura, 180.
- COADIUTORI. — Loro cultura religiosa, 58. Libri per loro, 59. Perfezionamento, 331, 332, 333. Lavorino negli Oratorii, 61. In Noviziato abbiano istruzioni convenienti, e lavorino, 298.
- COMMEMORAZIONE MENSILE di Maria Ausiliatrice, 20; di S. Giovanni Bosco, 20.
- COMMISSIONIERI. — Fanno le minute spese e commissioni, 219. Tengano registro, 220. Suggestiscano quel che giova all'economia, 221.
- COMPAGNIE. — Promuoverle; le curi il Catechista, 133, 189. Promuoverle anche nell'Oratorio, 387, 399.
- COMUNIONE frequente. — Base del sistema Preventivo, 94; desiderata dalla Chiesa, 98; non differire la prima, 97; a questa provveda il Catechista, 187.
- CONFERENZE agli alunni per promuovere vocazioni, 132.
- Del Dir. ai soci, maestri, ecc., 158; settimanali negli Studentati, 312; del Direttore dell'Oratorio, 396.
- CONFERENZE DI PROPAGANDA nelle regioni ove non vi sono Case salesiane, 416.
- CONFESSIONE. — Abilitarvisi, ecc., 48. L'Isp. dà la facoltà, ma dopo esame, 340.
- FREQUENTE. — Base del sist. preventivo, 94.
- CONFESSORI DEI NOVIZI. — Ogni Noviziato ne abbia uno o più, 285; almeno 4 volte all'anno ve ne sia uno straordinario, 285. Non ingerenze, ordini; non ricevano rendiconti, 286.

CONFESSORI DEGLI STUDENTATI. — Importanza di sceglierli bene, 343.

CONFESSORE STRAORDINARIO nell'esercizio di b. m., 20, 128, 383.

CONGREGAZIONI ROMANE. — Fare le domande pel tramite del Cap. Sup., 47.

CONSIGLIERE PROFESSIONALE E AGRICOLO.

— Stesse mansioni di quello Scolastico; scuola di musica strumentale, esposizioni, 198.

— PROFESSIONALE GENERALE. — Fa il programma del corso di perfezionamento coad. artigiani, 333.

— SCOLASTICO. — Provvede alle scuole. Conosca le leggi, 191. Attende alla disciplina, 192. Raduni e interroghi maestri e assistenti, 193. Dia un posto in studio ai nuovi alunni, e assegni la classe, 194. Procuri che si tenga la riunione per i voti, 195. Provviste scolastiche; lagnanze; provvedimenti disciplinari, 196. Teatrino, accademie, 197.

— SCOLASTICO GENERALE. — Dà le norme per gli studi dei chierici tirocinanti, 56; i programmi per gli Studentati, 317.

CONSIGLIO ISPETTORIALE. — Casi in cui occorre il suo voto, 334, 355. Convocazione; obbligo dell'intervento, 356. Verifica annuale di cassa, 360. Stabilisce il Costum., 15.

CONTABILITÀ. — Sia esatta, 166. Dipende dal Prefetto, 203.

CONTO PENSIONI, ecc. — Spedirlo regolarm., 180.

CONVALESCENTI. — Norme, 250.

COOPERATORI. — V. *Pia Unione*, ecc.

CORREDO PERSONALE. — È determinato dall'Ispettore, 6; e indicato nel Costumiere, 15.

CORREZIONI agli alunni. — Norme, 110. Il Dir. le affidi ad altri, 164.

CORRISPONDENZA dei Novizi. — È controllata dal Dir. e dal Maestro, 274.

CORSO DI PERFEZIONAMENTO coadiutori artigiani. — Norme, 331, 332, 333. L'Isp. li manda in case adatte, 346.

COSTITUZIONI. — Leggerle a mensa, 18. I Novizi le osservino, 290, e le studino, 291. Rispiegarle negli Studentati, 312.

COSTUMIERE. — Ogni Ispettorìa ha il proprio; in che consiste, 15.

CRESIMA. — Il Catechista provveda, 187.

CROCCHI. — Impedirli, 117.

CRONACA DELLA CASA, 170.

CULTO. — Ne ha cura il Catechista d'intesa col Dir., 189.

CUOCO. — Responsabile preparazione cibi, puntualità, nettezza, condotta personale, 222. Nei bisogni e disordini ricorra al Prefetto, 223. Non lasci entrare in cucina, nè dia niente a nessuno senza permesso, 224.

CUORE DI GESÙ. — V. *Primo Venerdì*.

DANARO. — Sia depositato presso il Dir., 166, 176.

DANNI causati dagli alunni. — Addebitarli; evitarli, 35.

DEBITI. — Pagarli, prima quelli verso le Case, 179.

DECRETI della S. Sede. — Da leggersi a mensa, 18.

DECURIONI, 192.

DEPOSITI DEGLI ALUNNI. — Li distribuisce il dispensiere, 217. Non può tenerne il portinaio, 232.

— **PROVVISORI.** — Si facciano presso l'Isp., 168.

DIDATTICA PRATICA nello Studentato filosofico, 323.

DIFETTI. — I Novizi lavorino a correggerli, 291, (4°).

DIRETTORE. — Doveri di sottomissione ai Superiori, 152; verso l'Ispettore, 153, 154. Informazioni morali riservate, 155. Raduni e ascolti il Capitolo; ricordi il segreto, 156. Vegli sui soci e alunni; non altre occupazioni, nè assenze, 157. Conferenze ai soci, ai maestri, ecc. Rilegga i *Ricordi* di S. Giovanni Bosco, 158. Riceva i rendiconti; curi i professi temporanei, 159, i chierici tirocinanti, 53. Curì anche i bisogni materiali, 160. Cautele e norme circa il personale esterno, 161. Norme per l'Oratorio, 162. Si accerti che i soci trasferiti abbiano corredo e libri, 73. A lui presentino i soci ospiti la lettera d'accompagnamento

del proprio Dir., 71. Abbia cura dei soci militari ospiti, 77. S'informi condotta suoi dipendenti militari. 82. Giudica se possono leggersi certi libri, 42. Che gl'impone il Sistema Preventivo, 91. Faccia il sermoncino della sera, 96. Faccia conoscere le regole disciplinari, 101 (5°). Accettazione e licenziamento alunni; rapporti coi loro parenti, 163. Firma le pagelle dei voti, 195. Non parti odiose, 164. Dia agli alunni che vanno in vacanza i *Ricordi*, e la lettera pel Parroco, 165. Esatta contabilità, 166. All'Isp. il sopravanzo, 167. Depositi provvisori presso l'Isp., 168. Pii legati id., 169. Offerte dei Cooperatori, 410. Al corrente la Cronaca, 170. In ordine l'Archivio, 171. Curi i Cooperatori e gli Ex-Allievi, 172, 415. Registro dei benefattori, 173. Gli alunni s'intendano con lui per l'onomastico dei maestri, 209. Ha autorità sul parroco salesiano, 369; incassa i proventi parrocchiali, 375; funziona nelle solennità, 370. Egli solo può fare inviti a pranzo, 4. Partecipa del piatto di servizio, 4. Può farsi pulire la camera da altri, 7. Intendersi con lui per il passeggio, 8. Se ne ode il parere per il Costumiere, 15.

DIRETTORE DEL NOVIZIATO. — Non sia il Maestro, 273. Suoi diritti e doveri; riceve e licenzia i Novizi, 273. A lui si consegna la loro corrispondenza, 274; denaro e cose di valore, 274. Può dare suggerimenti al Maestro; s'intenda con lui, 275. Fa relazione propria all'Ispettore, 276. Riunisce ogni 15 giorni il Capitolo per le osservazioni sui Novizi, 277. Licenziando un Novizio non asprezza, ma aiuti morali, 278.

DIR. DELL'ORATORIO. — È scelto dal Dir. della Casa d'intesa coll'Isp.; sia lasciato libero da altri impegni, e aiutato, 162. Sua responsabilità, renda conto al Dir., 395. Conferenze quindicinali al personale, 396. Stia coi giovani, 397. Promuova le Compagnie, 387. Custodisce la cassa delle sezioni annesse, 390. Abbia un sostituto che vegli sulla disciplina, 398. A lui

- son riservate le visite alle famiglie, ecc., 401.
Si cerchi buoni ausiliari tra gli Ex-Allievi e Cooperatori, 403. Formi un Comitato di Patronesse, 404.
- DIRETTORE DI STUDENTATO.** — Conferenze settimanali religiose e altri doveri, 312. Riunione mensile per le osservaz. sui chierici, 321.
- DISCIPLINA.** — Quando provvede il Prefetto, 183. Vi attende il Consigliere Scol., 192. Responsabili gli Assistenti, 210. Nell'Oratorio è affidata al sostituto del Dir. e agli Assistenti, 398, 400. — V. anche *Provvedimenti*, ecc.
- DISCORSI CATTIVI.** — Impedirli, 117, 215. Vietati nell'Oratorio, 380.
- DISPENSIERE.** — Fa le piccole somministrazioni e distribuisce i depositi agli alunni, 217. Tenga registro e renda conto al Pref., 218.
- DIVERTIMENTI DEGLI ALUNNI.** — Siano morali, 93. — V. anche *Teatrino*, *Giocchi*.
- DIVERTIMENTI VIETATI,** 41.
- DONAZIONI.** — Per accettarne occorre all'Isp. il permesso del R. M., 338.
- DONNE.** — Siano tratteneute in parlatorio, 14. Dove vietato introdurle e impiegarle, 36. Il parroco usi prudenza nel riceverle, 372.
- DORMITORI.** — Vietato entrarvi, 38. Nessun alunno vi stia non assistito, 216. —
- ECONOMIA.** — Nelle spedizioni postali, ecc., 30; nei viaggi, 31; nell'illuminazione, 32. I Commissionieri suggeriscano quel che giova ad essa, 221.
- ECONOMO ISPETTORIALE.** — Custodisce una chiave della cassaforte, 359. Tenga nota del contenuto e movimenti di cassa, 360. Rendiconto annuale all'Economo Generale, 361.
- EDUCAZIONE FISICA.** — Norme, 143-151.
- **INTELLETTUALE E PROFESSIONALE.** — Norme, 136-142.
- **MORALE.** — Norme, 112-126.
- **RELIGIOSA.** — Norme, 127-135. Veglia su di essa il Catechista, 186.
- EREDITÀ.** — V. *Beni*.

- ESAME PARTICOLARE, 294 (a).
- ESAMI. — Darli regolarmente, 140.
- ESAMINATORI per gli ordinandi e per la facoltà di confessare e predicare, 340.
- ESERCIZI SPIRITUALI. — Per gli alunni: tempo e predicatori, 129. Offrirne agio anche al personale esterno, 161. Ai famigli, 259.
- Per i soci, 21. Negli Studentati anche a metà d'anno, 313.
- ESERCIZIO DELLA BUONA MORTE. — Per gli alunni, 128. Negli Oratori, 383.
- Per i soci, 20; per i Novizi, 295.
- ESPOSIZIONI. — Sotto la vigilanza del Cons. Profess. o Agricolo, 198.
- ESTERNI. — Non abbiano rapporto con gli alunni, 117. — V. anche *Personale esterno*.
- ESTRANEI. — Norme per introdurli in casa, 14. Li riceve il Prefetto, 184.
- EX-ALLIEVI. — Farli ascrivere alla sezione locale, 135. Il Dir. li curi, 172. Organizzare quelli dell'Oratorio, 391.
- FAMIGLI. — Chi sono, 255. Norme per l'accettazione 256; tener conto leggi civili, 257. Non commissioni, mance, ingerenze, familiarità alunni; mensa a parte, 258. Pratiche religiose, 259. Catechismo bimensile, 260.
- FATTURE. — Spedirle ai clienti a tempo debito, 180.
- FESTE in cui si aumenta il vitto, 3.
- PRINCIPALI. — Celebrarle con solennità e canto alunni, 134. Esortare gli alunni alla divozione, 206.
- FILOSOFIA. — Stabilisce i testi il R. M., 317. Durata del corso, 322. Le lezioni si recitino in latino, 317.
- FIORETTO giornaliero. — Quando si dà, 22.
- FONDAMENTI DELLA S. RELIGIONE (di D. Bosco). — Spiegarli nelle classi superiori, 131.
- FUMARE. — È vietato, 12. Anche al personale esterno, 161.
- GARE CATECHISTICHE. — Annuali, 130; nell'Oratorio, 386.

GINNASTICA. — Norme, 150.

GIUOCHI. — Non rechino danni, 35. Vietati quelli di danaro, 380. — V. anche *Divertimenti*, *Carte*.

GRECO. — Vi si esercitino i Novizi, 293.

GUARDAROBIERE. — Custodisce biancheria e vestiario. Tenga registro, 225. Verifichi tutto sia cifrato, 226. Ritiri corredo assenti, 227. Incaricato pulizia locali e cortili; avvertire guasti, raccogliere oggetti dimenticati, 228.

GUASTI. — Avvertirne il Prefetto, 228.

IDONEITÀ dei soci agli uffizi. Ne giudica l'Isp., 335.

IGIENE dei locali, 143, 144; delle ritirate, 144; dell'infermeria, 145; dello studio o lavoro, 146; del riposo, 148; della persona, 149; nelle passeggiate, 151. Di quella della Casa ha cura il Prefetto, 185. Inculcarla negli Studentati, 318.

ILLUMINAZIONE. — Non se ne faccia spreco, 32. Ne ha cura il Prefetto, 185.

INFERMERIA. — Sia isolata, ecc., 145. Veglia su di essa il Catechista, 190, rappresentato da un assistente e dall'infermiere, che provvedono alle cure, all'ordine e moralità, 247, 248. Sacramenti in tempo ai malati gravi, 249. Norme per i convalescenti, 250; per le visite agl'infermi, 251; per i guariti, 252. Nota di chi mangia in infermeria, 253. Vi sia un altare, la Messa, ecc., 254.

INFORMAZIONI MORALI. — In forma riservata, 155.

INSEGNAMENTO. — Criterii da seguire, 136.

INVENTARIO. — Il Prefetto lo tenga, 177. Quello dei laboratori, il Capo-ufficio, 202.

INVITATI. — Quando sono ragguardevoli si aumenta il vitto, e vi è il piatto di servizio, 4.

INVITI a pranzo. — Può farli solo il Direttore, 4. Vietato accettarne, 41.

ISPETTORE (FACOLTÀ DELL'). — Per aprire una Casa, 334. Giudica idoneità soci, 335. Può dare soci in aiuto ad altre Ispettorie, 336. Amministrazione beni, 337. Per accettare legati o donazioni, o chiedere soccorsi fuori, 338. Contributi delle Case, 339. Dà facoltà confessare, dopo

esame; fissa esaminatori, 340. Stabilisce revisori pubblicazioni, 45. Può sospendere disposizioni dei Superiori per gravi ragioni, 341. Designa chi lo supplisce nelle assenze, 357. Presiede gli scrutinii del Noviziato, 299. Sceglie e presenta i Parroci Salesiani, 367. Può concedere rimpatrio missionari, 65; li munisca del danaro e lettera di accompagnamento, 66. Può concedere un po' di riposo a chi crede abbisogнарne, 9. Egli solo può permettere d'andare in famiglia, 10. Tiene una copia dei testamenti dei soci, 24. Questi lo informino dei beni di cui vengono in possesso, 26. Intendersi con lui per le Suore, 36. Può permettere, col consenso del Cap. Sup., le uscite-premio e le vacanze in famiglia agli alunni, 124. Può modificare il vitto ordinario, d'intesa col R. M., 2. Stabilisce il corredo personale, 6. Partecipa del piatto di servizio, 4.

ISPETTORE (DOVERI DELL'). — Sottomissione ai Superiori; rendiconto annuale, moduli, 342. Cura del Noviziato e Studentati, 343. Formulare ai Direttori; riunione annuale di questi, 344. Non permetta loro lunghe assenze, 345. Cure ai professi del triennio e del corso di perfezionamento, 346. Informazioni nel trasferire i soci, 347. Non occupazioni estranee, nè assenze senza permesso, 348. Riceva rendiconto soci militari, 75; si accerti dei Direttori spir. che essi si sono scelti, 79. Riceve loro attestati buona condotta, 81; s'informi di questa, 82. Costituisca l'Ufficio Ispett. per i Cooperatori, 362; aiuti l'Ufficio centrale, e mandi relazione al R. M., 413; tenga riunioni di propaganda, mandi notizie al Bollettino, 414; e conferenzieri ove non vi sono Case nostre, 416. Norme per le offerte che riceve, 410. — V. anche *Visita alle Case, Consiglio Ispettoriale, Segretario, Cassaforte Ispettoriale, Casa Ispettoriale.*

ISPETTORIE. — Abbiamo una casa di perfezionamento coadiutori artigiani, 332; una di Noviziato, 269. Cambi d'Ispettoria, 336.

ISTRUZIONE RELIGIOSA. — Ai Novizi, 293; ai coadiutori, settimanale, 58; agli alunni, bisettimanale e domenicale, gare, esame serio, 130; nelle classi superiori spiegare il trattatello di S. Giovanni Bosco, 131. Ai famigli, 260. È scopo dell'Oratorio, 377; vi siano corsi per studenti e il catechismo quotidiano in quaresima, 384; e corsi per le sezioni sportive, 385; la fanno i Catechisti, 399. Possono pure impartirla i chierici degli Studentati, 319.

ITALIANO. — Vi s'esercitino i Novizi, 293; i chierici negli Studentati, 317.

LABORATORI. — N'è responsabile il Prefetto, aiutato però dal Capo-Ufficio, 199 (V. a queste voci).

LATINO. — Coltivarlo, 138. Vi si esercitino i Novizi, 293. Leggerlo alla Romana, 317.

LAVORI MANUALI. — Farne fare ai Novizi, 297.

LAVORO. — Il Capo-Ufficio ne procuri ai laboratori, 201.

— **MENTALE.** — Norme, 146.

— **NOTTURNO.** — Non permesso che per eccezione, 121.

LEGATI PIL. — Meglio si facciano presso l'Isp., 169. Occorre a lui il permesso del R. M., 338.

LETTERA D'ACCOMPAGNAMENTO. — Ne sia munito il socio che va in altra Casa, 70; e la presenti al suo arrivo, 71.

LETTERE. — V. *Economia, Corrispondenza.*

— **EDIFICANTI.** — Leggerle a mensa, 18.

LETTURA A MENSA. — Cose da leggersi, durata, 18.

— **SPIRITUALE,** 17; dei Novizi, 292, 294 (a). — V. anche *Libri.*

LEVATA. — Norme, 17.

LIBRI che il socio può portar seco, 27. Restituire quelli della biblioteca, 28. Il Dir. provveda i necessari, 160.

— **DEGLI ALUNNI.** — Esigerne la lista, far visite, 119.

— **DI TESTO.** — Criteri da seguire, 136. Preferire le ediz. salesiane, 137. — V. anche *Provviste*, ecc.

— **VIETATI,** 42. — V. anche *Biblioteca, Stampe.*

LICENZIAMENTO degli alunni. — Riservato al Dir., 163. Dei Novizi, lo eseguisce il Dir. del Noviziato 273; eviti l'asprezza, dia aiuti morali, 278. Dei Novizi a metà anno, 300. Non v'è obbligo di dire il motivo, 300; i chierici lascino la veste, 301.

LINGUA NAZIONALE. — Vi si esercitino i Novizi, 293.

LITURGIA. — La studino i Novizi, 293.

LOCALE per i materiali, ecc., 33.

LOCALI. — Siano igienici, 143.

LUIGI (S.). — V. *Set Domeniche*, ecc.

LUOGHI PERICOLOSI per la moralità. — Illuminati, sorvegliati, chiusi, 120.

MAESTRI DI SCUOLA E D'ARTE. — Siano Salesiani, 161. Cautele nel trattare con gli alunni, 37. Doveri in rapporto al Sistema Preventivo, 92. Puntualità; notifichino le assenze; assistenza, 205. Distribuzione materia; preparazione; correzione lavori; usanze tradizionali, 206. Evitino provvedimenti disciplinari, 207. Voti di lavoro e condotta, 208. Il Consigliere li raduni e interroghi sugli alunni, 193. Nessun regalo nel loro onomastico, 209. — Nell'Oratorio, 405.

MAESTRO DEI NOVIZI. — Non si faccia Direttore, 273. Primo posto dopo il Dir., 279. Sia sottomesso al Dir., intervenga alle conferenze, ecc., 279. Non può confessare i Novizi, 280. Non altre occupazioni; lezioni che deve fare ai Novizi, 281. Esiga da loro esattezza e diligenza; combatta le esagerazioni, ecc.; li avvezzi a far bene le pratiche prescritte, 282. Esami la loro corrispondenza, 274. Intervenga alle riunioni quindicinali del Capitolo, 277. Favorisca l'Oratorio festivo, 284. Dia relazione trimestrale all'Isp., 283.

MANCE. — Vietato riceverne al portinaio, 232; ai famigli, 258.

MANI ADDOSSO. — Impedirle, 117.

MANUTENZIONE della Casa. — Ne ha cura il Prefetto, 185.

- MARIA AUSILIATRICE. — V. *Commemorazione*, ecc.
- MARTIROLOGIO. — Si legga a pranzo, 18.
- MEDITAZIONE, 17; seconda, dei Novizi, 294 (b).
- MESSA, 17. Seconda, nelle domeniche, ecc., 19.
- CANTATA negli Studentati, 313.
- QUOTIDIANA. — Base del sistema preventivo, 94.
- MILITARI (SOCI). — Esercizi spirituali prima, 74; e dopo, 84. Osservanza; rendiconto all'Isp., 75. Si presentino al Vescovo, 76. Frequentino la Casa salesiana, se c'è, 77; se non c'è, si presentino al sacerdote delegato, 78; ovvero si scelgano un direttore spirituale, 79. Evitino i pericoli, 80. Attestati di buona condotta da inviare all'Isp., 81. Osservino il loro *Regolamento*, 83. Congedati tornino loro Casa, 84. Voti temporanei, 84-86.
- MISSIONARI. — In attesa di partire, 63. Nei viaggi apostolici e negl'intervalli, 64. Rimpatrio concesso dall'Isp., 65; questi dia denaro e lettera d'accompagnamento, 66; il M. si presenti all'Ispettore temporaneo, 67; dia in custodia a lui i valori, 68; tornato in missione ne avverta Superiori e parenti, 69. Ricordi di S. Giovanni Bosco ai primi Missionari, pag. 24).
- MISSIONI. — Affidate a un Capitolare, 62.
- MORALITÀ. — Responsabili gli Assistenti, 210. Denunziano al Dir. le mancanze, 215. Vi si vengli nell'infermeria, 247, 248; negli Oratori, 380, 400. — V. anche *Educazione morale*.
- MUSICA STRUMENTALE. — Sotto la vigilanza del Cons. Profess. o Agricolo, 198. — V. anche *Teatrino*.
- VOCALE. — Insegnamento, 141.
- NECROLOGIO SALESIANO. — Si legga a cena, 18.
- NOVENE. — Esortazioni a farle bene, 206.
- NOVIZIATO. — Ogni Ispettoria ne abbia una Casa, 269. Per l'ammissione seguire le « Norme, ecc. », 270. Durata e protrazione, interruzione, assenze che non lo interrompono; supplimento, 271. Trasferimento non interrompe, 271. Vita e am-

- biente del Noviziato, 272. L'Isp. ne abbia cura, 343.
- NOVIZI.** — Non comunicazione coi professi, 289. Obbedienza, osservanza, privilegi e suffragi, 290. Principali doveri, 291. Studi, lavori e letture permesse, 292. Materie principali, 293. Pratiche di pietà speciali, 294. Esercizio della Buona Morte, 295. Rendiconto bimensile; non pratiche e penitenze individuali, 296. Lavori manuali, 297. Norme per i Novizi Coadiutori, 298. Scrutini, 299. Licenziamenti a metà d'anno, 300. Li riceve e licenzia il Direttore del Noviziato, 273. Non c'è obbligo di dire la causa, 300. I Chierici licenziati depongono la veste, 301. Domande di ammissione ai voti; esame di esse e invio all'Isp., 302. Quali siano da escludersi, 303. Assetto affari materiali avanti la professione; durante il Noviziato non si può rinunciare ai benefizi e ai beni nè gravarli, 304. Prima professione si faccia nella Casa, 305. Due mesi avanti che questa scada, si faccia domanda per la seconda, 306. — V. anche *Maestro, Confessore, Assistente, Noviziato.*
- NUOVO TESTAMENTO.** — Da studiarsi dai chierici, 57; negli Studentati filosofici, 323. — V. anche *Scrittura (S.).*
- OBEDIENZA,** 43-47.
- ODIOSITÀ.** — Il Dir. le affidi ad altri, 164.
- OFFERTE.** — Eseguirne le intenzioni; inviare al R. M. quelle per le Opere Salesiane, 410.
- OGGETTI DI LUSSO.** — Vietati, 29.
- ONOMASTICO.** — Dei Maestri: vietati agli alunni i regali, 209. Dell'Ispettore, norme, 366.
- OPEROSITÀ** salesiana. — Da acquistarsi dai Novizi, 291, (4°).
- ORARIO.** — Si osservi quello della propria Casa e ufficio, 1. — V. anche *Segnali.*
- ORATORIO.** — Il Dir. della Casa lo affidi a un sacerdote, ecc., 162. Scopo, 377. Vi lavorino i soci e anche gli alunni, 61, 319, 378. Norme ammissione, 379. Cose in esso vietate, 380. Non

percosse nè modi inurbani, 381. Pratiche di pietà, 382. Confessore straordinario, 383. Corsi di religione per studenti superiori, catechismo quotidiano in quaresima, 384; per le sezioni sportive, ecc., 385. Gare catechistiche, 386. Sezioni per i più grandi, 388; età richiesta, sezione aspiranti e sezione padri di famiglia, 389; dipendono dal Dir., che custodisce la cassa, 390. Ex-Allievi, 391. Doposcuola, scuole serali, musica, sezioni sportive, casse di risparmio, 392. Abiti decenti, 393. Teatrino, 394. — V. anche *Direttore dell'Oratorio; Catechista, Assistenti, Maestri.*

ORDINAMENTO delle Case. — È indicato nel Costumiere, 15.

ORDINANDI. — L'Isp. li fa esaminare, 340.

ORDINAZIONI. — V. *Ammissione.*

OSPITALITÀ. — V. *Soggiorno temporaneo.*

PARENTI DEGLI ALUNNI. — Li riceve il Prefetto, 163. Farli ascrivere tra i Coop., 415.

PARENTI DEI SOCI. — La permanenza con essi, concessa dall'Isp., non ecceda i 15 giorni, 10.

Vietato passar con loro le vacanze, 40.

PARLATORIO. — Abbia porte a vetri, 39. Vi siano trattenuti gli estranei, 14. Ore in cui non bisogna chiamarvi gli alunni; durante la visita un socio sorvegli, 122.

PARROCCHIE. — Condizioni per accettarle, 368. Chi funziona nelle solennità, 370.

PARROCO SALESIANO. — Scelto e presentato dall'Isp., 367. Osservanza religiosa, dipendenza dal Dir., 369. Promuova associazioni, 371. Prudenza visite, donne, 372. Cronaca, registri, elenco legati e oneri, 373. Incarichi altri delle esazioni, 374. Proventi al Dir., 375. Rapporti con le Autorità e la popolazione, 376.

PASSEGGIO DEGLI ALUNNI. — Norme, 151.

— DEI SOCI. — Norme, 8.

PEDAGOGIA SALESIANA. — La studino i Novizi, 293. Si continui negli Studentati filosofici, 323.

PERIODICI. — Vietato pubblicarne di quelli aventi lo stesso scopo del Bollettino, 411.

PERSONALE ESTERNO. — Cautele nell'assumerlo e norme, 161.

PIATTO DI SERVIZIO agli invitati, 4.

PIA UNIONE DEI COOPERATORI SALESIANI.

— Farvi ascrivere gli alunni a 16 anni, 135; i parenti, 415. Il Direttore ne costituisca l'Ufficio locale, 172; l'Ispett., l'Ufficio Ispettoriale, 362. Il Rettor Maggiore è coadiuvato dall'Ufficio Centrale, 412. Requisiti, 406. Diploma conferito dal R. M., che dirige la loro attività, 407. Organano il Bollettino Sal., 408; alle cui spese concorre ogni Casa; 409. Norme per le offerte, 410. Vietati i periodici simili al Bollettino, 411. Riunioni di propaganda e mezzi di cooperazione, 414; conferenze ove non vi sono Case Salesiane, 416.

POLITICA. — Vietate pubblicazioni, 45; discussioni nell'Oratorio, 380, 388.

PORTINAIO. — Sua importanza, 95. Vigila entrate e uscite, dà i segnali dell'orario, chiude le porte alla sera, 229. Non permetta uscite indebite, nè fermate in portineria, 230. Pulizia e urbanità; ammetta udienze solo ore fissate, dia lettere e pacchi al Prefetto, 231. Vietato ricever mance, vendere commestibili, tener danaro alunni, 232.

POSTI degli alunni. — Non troppo vicini; divisi per età, 115. In refettorio e dormitorio li fa assegnare il Prefetto, 181; in studio il Consigliere Scol., 194.

POVERTÀ, 23-35. — Si osservi anche quando si aumenta l'ordinario a mensa, 4.

PRATICHE DI PIETÀ DEGLI ALUNNI. — Quali sono, 127.

— DEI FAMIGLI, 259.

— DEI SOCI. — Si facciano in comune, seguendo il *Manuale* edito dal R. M., 16. Quali sono quelle giornaliere, 17; festive, 19; mensili, 20; annuali, 21; proprie dei collegi, 22. I Novizi vi siano assidui, 291, (2^o). Particolari del Noviziato, 294. Non farne di speciali senza permesso, 296. Negli Studentati si osservino perfettamente, 312.

PREDICA dopo il Vespro. — Assistervi, 19.

PREDICAZIONE. — Abilitarvisi, 48. Norme, 49.

L'Isp. ne dà la facoltà dopo esame, 340.

PREFETTO. — Interprete del Dir., 174. Suoi aiutanti, 175. È responsabile dei laboratori, 199.

Dia il danaro al Dir., s'intenda con lui per ogni cosa, 176. Tenga l'inventario, 177; le relazioni coi clienti, 178. Paghi i debiti, prima verso le

Case, 179. Spedisca i conti e le fatture, 180. È incaricato delle pratiche per accettare e licenziare alunni, e di ricevere i loro parenti, 163.

Dia un posto ai nuovi alunni e li presenti, 181. Noti data e motivo partenza alunni, faccia le

pratiche in caso di morte, 182. Provvede alla disciplina generale, 183. Riceve gli estranei, 184.

Cura la pulizia, igiene, illuminazione e manutenzione, 185.

PREGHIERE del mattino e sera, prima e dopo la scuola, ecc., 17.

PREMIAZIONE alunni, 142.

PRIMO VENERDÌ del mese, 20.

PROCURA LEGALE. — Da passarsi da ciascun socio, 25.

PROFESSI. — Non comunicazione con i Novizi, 289.

PROFESSI TEMPORANEI. — Il Direttore ne abbia cura, 159.

PROFESSIONE RELIGIOSA. — Prima il Novizio regoli le cose materiali, 304. La faccia nel Noviziato, 305. Alla seconda non si frapponga in-

dugio, 306. — V. anche *Voti religiosi*.

PROIEZIONI LUMINOSE. — V. *Teatrino*.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI. — In via ordinaria spettano al Consigliere, 196; gli straordinari al Prefetto, 183. I maestri li evitino, 207.

Id. gli assistenti, 214. — V. anche *Castighi, Correzioni, Rimproveri*.

PROVVISTE agli alunni. — Delle scolastiche ha cura il Consigliere Scol., 196. Le piccole sono fatte dal Dispensiere, 217.

PUBBLICAZIONI. — Si presentino ai revisori; vietate le politiche, 45.

- PULIZIA DEI LOCALI E CORTILI.** — Gli assistenti veglino e riferiscano, 144. Ne ha cura il Prefetto, 185. Ne è incaricato il guardarobiere, 228. Di quella della Chiesa il sagrestano, 233.
- **DELLA PERSONA e della camera.** — Ciascuno vi provveda da sè. Eccezioni, 7.
- **PERSONALE.** — Abituarvi gli alunni, 149. Gli assistenti veglino, 216. Inculcarla negli Studentati, 318.
- REGOLAMENTI.** — Leggerli a mensa, 18. I Novizi li osservino, 290; e li studino, 291. Rispiegarli negli Studentati, 312.
- REGOLAMENTO DEGLI ALUNNI.** — Lettura e spiegazione, 112.
- RENDICONTO.** — Quando si fa, 44. Norme per il Direttore, 159. Dei Novizi, 296. Nella visita dell'Isp. alle Case, 351.
- **AMMINISTRATIVO.** — L'Economo Ispett. deve farlo ogni anno, 361.
- **ANNUALE dell'Isp.** — Sia particolareggiato, 342; ne faccia uno anche sullo sviluppo dei Cooperatori, 413.
- RETTOR MAGGIORE.** — A lui è riservata ogni modificazione nelle pratiche di pietà, 16. Può dispensare dal triennio pratico, 52. Autorizza gli Isp. ad aprire Studentati teol., 307. Stabilisce testi di filosofia e teologia, 317. Nomina l'incaricato delle Missioni, 62. Egli solo conferisce il diploma di Cooperatore, 407. Il Bollettino Salesiano è sotto la sua sorveglianza, 408; egli fissa alle Case la quota per le spese di stampa 409. A lui si mandino le offerte per le Opere Salesiane, 410. Approva i Costumieri, 15. L'Isp. deve intendersi con lui per modificare il vitto, 2; e chiedergli il permesso per assenze notevoli, 348, e per accettare legati e donazioni, e chiedere soccorsi fuori Ispettorìa, 338. Stabilisce la Casa Ispettoriale, 363.
- REVISORI.** — V. *Pubblicazioni.*
- RICORDI CONFIDENZIALI di S. Giovanni Bosco ai Direttori.** — Il Dir. li rilegga, 158.

- RICORDI di S. Giovanni Bosco ai primi Missionari, 24.
- RICREAZIONI. — Norme igieniche, 147.
- RIMPROVERI collettivi. — Non farne, 214.
- RINNOVAZIONE DEI VOTI religiosi e battesimali, 21.
- RIPOSO. — Vietato mettersi a letto dopo pranzo, 11.
- NOTTURNO. — Durata, 148.
- RISSE. — Vietate, 380.
- RITIRATE. — Si lavino, ecc., 144.
- ROSARIO, 17; la sera del 1^o novembre, 21.
- SACERDOTI. — Loro doveri di ministero, 48, 49; vi siano libri per loro, 50. Viaggiando portino seco il *Celebret*, 70.
- SAGGIO alunni. — Finale, 142; mensile, 206.
- SAGRESTANO. — Tenga ordine, pulizia chiesa; prepari occorrente funzioni; custodisca arredi; dipenda dal Catechista, 233. Non ingombri in chiesa, 234. Pulizia vasi sacri, biancheria, riparazioni, 235. Custodisca chiavi Tabernacolo, 236.
- SANITÀ. — Veglia su di essa il Catechista, 190.
- SANTO PROTETTORE ogni mese, 20.
- SCANDALOSI. — Allontanarli, 118.
- SCRITTORI LATINI CRISTIANI. — Leggerli in classe, 138, 206.
- SCRITTURA (S). — Leggerla a mensa, 18. — V. anche *Nuovo Testamento*.
- SCRUTINII del Noviziato, 299.
- SEGNALI delle occupazioni. — Chi li dà, 1, 229.
- SEGRETARIO DELL'ISPETTORE. — Può essere un Consigliere Isp.; cura l'Archivio, 356.
- SEI DOMENICHE in onore di San Luigi, 22.
- SERMONCINO DELLA SERA, 96.
- SERVIZIO MILITARE. — V. *Militari*.
- SETTIMANA SANTA (FUNZIONI DELLA), 22.
- SILENZIO in dormitorio, 216.
- SISTEMA PREVENTIVO. — I chierici lo apprendano bene, 51, 53. Differenza dal repressivo, 87, 88. Suoi fondamenti, e ragioni di preferirlo, 89. Applicazione pratica, 90 ss.; doveri del Dir., 91; dei maestri e assistenti, 92. Divertimenti, 93.

Sacramenti e Messa, 94, 97, 98. Non entrino cose cattive, 95. Sermoncino della sera, 96. Vantaggi del Sistema, 99-100. Norme per i castighi, 101; per l'assistenza, 102-109; per gli avvisi e correzioni, 110. Pazienza, diligenza, preghiera, 111. — V. anche *Pedagogia Salesiana*.

SOCIO. — V. *Assistente dei Novizi*.

SOGGIORNO IN FAMIGLIA. — V. *Parenti*.

— TEMPORANEO in altra Casa. — Il socio porti seco l'occorrente, la lettera d'accompagnamento; se prete, il *Celebret*, 70; arrivato presenti la lettera d'accompagnamento, ecc., 71. Non può fare spese di rilievo, viaggi, ecc., 72. Se il soggiorno è lungo, la sua Casa rimborsa ogni spesa alla Casa ospitante, 72.

SOSPENSIONE TEMPORANEA degli ordini superiori da parte dell'Isp., 341.

SOPRAVANZO. — Si dia all'Isp., 167.

SPESE STRAORDINARIE. — Occorre il voto del Capitolo Isp., 355.

SPIEGAZIONE DEL VANGELO. — Assistervi, 19.

STAMPE PERICOLOSE. — Tenerle lontane, 119.

STORIA SACRA. — V. *Istruzione religiosa*.

STUDENTATI. — Apertura riservata al Rettor Maggiore, 307. Personale degli Studentati Interispettoriali e dipendenza dall'Ispettore locale, 308. Scopo e ordinamento, 309, 310. Scelta del personale adatto; collaborazione comune per la formazione dei Chierici, 311. Pratiche di pietà; Conferenze religiose del Direttore; Cerimonie, canto e musica sacra, 312. Esercizi a metà d'anno; Messa cantata ogni domenica e festa; festa di S. Tommaso d'Aquino, 313. Vita comune, 314, 315. Relazioni con esterni, visite ecc., 316. Durata anno scolastico, studi, programmi, testi, italiano e latino, 317. Urbanità, igiene, ecc., 318. Lavoro negli Oratori, ecc., 319. Compagnie religiose, 320. Riunione mensile dei Sup. per le osservazioni, relazione scritta agli Ispettori, 321. L'Ispettore ne abbia cura, 343.

— FILOSOFICI. — Durata; Modalità di ammis-

- sione, 322. Uso del latino nell'insegnamento della filosofia, 317. Programmi ed orario di studi, 323. Cambio di posti nei vari ambienti, 324. Vacanze nello Studentato, 325.
- STUDENTATI TEOLOGICI.** — Non studi Teologici fuori di Studentato, 309. Durata del corso, 326. Requisiti per l'ammissione allo Studentato Teologico, 327. Uso del latino nell'insegnamento, 317. Criteri da seguirsi per l'ammissione agli Ordini, 328. Passeggio e cambio di posti a tavola, 329. Studi e letture da evitarsi, 330.
- STUDIO NOTTURNO.** — Non permesso che per eccezione, 121.
- SUGGERITORE.** — Aiuta il capo del teatrino, 237.
- SUORE.** — Come impiegarle negli uffici domestici, 36.
- SVEGLIATORE,** 1; come fa a svegliare, 17.
- TABACCO.** — È vietato fumare; tollerato il fiutare, 12.
- TARIFFE dei lavori.** — Le fissa il Capo-Ufficio, 201.
- TEATRINO.** — Sotto la vigilanza del Consigliere, 197. Ha un capo che prepara i trattenimenti e veglia sulla condotta, e che può esser aiutato dal suggeritore e da altri, 237. Norme scelta produzioni, 238; cinematografie e proiezioni, 239. Vestiario modesto e decente, 240. Scelta attori, 241. A questi non trattamento speciale, bibite, ecc., 242. Norme per gl'intermezzi musicali, 243; per le prove, 244. Nessun estraneo; vegli decenza vestirsi e spogliarsi, 245. Non preparare palco in dì festivo; ora recita comoda, 246.
- TE DEUM** in fine o principio d'anno, 21.
- TEOLOGIA.** — Stabilisce i testi il R. M., 317. Non studiarsi fuori dei nostri Studentati, 309. Durata del corso, 326. La scuola di dogmatica e morale in latino, 317.
- TESTAMENTO.** — Farne due copie, 24
- TOMMASO D'AQUINO (SAN).** — Accademia in suo onore, 313.

TRASLOCHI. — Non indugiare, 43. All'atto della partenza accertarsi che il socio abbia corredo e libri; rimborso spesa viaggio, 73. Cambi di Ispettorìa, 336. L'Isp. informi il Dir. circa il socio trasferito, 347.

TRIDUO D'APERTURA, 22.

TRIENNIO di tirocinio dei chierici. — Suo fine, 51; quando si fa, 55; doveri dei chierici e dei Superiori, 53; studi da farsi, 56, 57. Chi li assiste, 54, 186. Il solo R. M. può dispensare, 52. L'Isp. li mandi in Case adatte, 346.

UFFICI. — Abbiano porte a vetri, 39.

UFFICIO LOCALE, ISPETTORIALE, CENTRALE DEI COOPERATORI. — V. *Pia Unione*, ecc.

URBANITÀ. — Insegnarla negli Studentati, 318. — V. *Buona educazione*.

USANZE TRADIZIONALI scolastiche, 206.

USCITE. — Vietate, 41. Il portinaio vegli, 229, 230. — V. *Passeggio*.

USCITE-PREMIO. — Vietate, 123.

VACANZE DEGLI ALUNNI. — Durante l'anno scol., vietato passarle coi parenti, 123; occorre permesso scritto dell'Isp., 124; quelle di fin d'anno siano abbreviate, e si diano istruzioni agli alunni, 125; si favorisca la loro permanenza in collegio, 126. Il Dir. dia i *Ricordi* per passarle bene, e la lettera per il parroco, 165.

VACANZE DEI SOCI. — Non permesse, ma solo un po' di riposo a chi ne abbisogna, concesso dall'Isp., 9. Non presso i parenti, 40.

VANGELO. — V. *Nuovo Testamento*, *Spiegazione*, ecc.

VESPRO. — Assistervi, 19.

VESTIARIO. — V. *Abiti*.

VIA CRUCIS, 22.

VIAGGI. — Farli economicamente e dar conto delle spese, 31. Non all'albergo, 41.

VIAGGI DI PIACERE. — Non permessi, 9.

VIRTU'. — I Novizi se ne istruiscano bene e vi si esercitino, 291, (3^o e 4^o).

VISITA ALLE CASE. — Dovere precipuo dell'Isp., 349. Riunisca due volte i soci e tenga confe-

renza al Capitolo, 350. Riceva i rendiconti; segreto, 351. Esamini osservanza, funzionamento, amministrazione, pulizia, igiene, 352. Ritiri danaro disponibile, ma aiuti Case bisognose, 353. Lasci scritte sue osservazioni, e verifichi poi se eseguite, 354.

VISITE. — Vietate, 41. Il Parroco usi prudenza nel farne, 372. Quelle alle famiglie degli Oratoriani, ecc. son riservate al Dir., 401. — V. anche *Parenti*.

VITA ESTERIORE, 1-15.

— SPIRITUALE, 16-22. Veglia su di essa il Catechista, 186.

VITTO DEGLI ALUNNI, 143.

— DEI SOCI. — Ordinario, 2; l'Isp., d'intesa col R. M., può modificarlo, 2; è indicato nel Costumiere, 15. Si aumenta in certe feste, 3; e quando vi sono invitati, 4. Vietato usare cibi o bevande fuori pasto, e tenerne in camera, 5.

VOCAZIONI. — Promuoverle con conferenze e cure speciali, 132. Il cercarne è uno dei mezzi più efficaci di cooperare, 414.

VOTI DEGLI ALUNNI. — Si danno in una riunione generale, 208 (195). Quelli di condotta settimanali li danno gli Assistenti, 213.

VOTI RELIGIOSI. — I Novizi se ne istruiscano bene, 291, (3°). — V. anche *Ammissione, Rinno-*
vazione, Professione.

VOTI TEMPORANEI. — Fare domanda due mesi prima, 306. Dopo il servizio militare, 84-86.



INDICE

I. - Regolamento per le Case

PARTE PRIMA

VITA RELIGIOSA

SEZIONE PRIMA: *Vita comune*

CAPO	PAG.
1. Vita esteriore	5
2. Vita spirituale e Pratiche di pietà	9

SEZIONE SECONDA: *Voti e Virtù religiose*

1. Povertà ed Economia	13
2. Castità	15
3. Obbedienza	16

SEZIONE TERZA: *Disposizioni particolari*

1. Per i Sacerdoti	19
2. Per i Chierici	20
3. Per i Coadiutori	21
4. Per i Missionari	22
Ricordi di S. Giovanni Bosco ai primi Missionari	24

CAPO	PAG.
5. Per i confratelli fuori della propria Casa o trasferiti	25
6. Per i confratelli in servizio militare	26

PARTE SECONDA

GOVERNO DELLE CASE

SEZIONE PRIMA: Il Sistema Preventivo nella educazione della gioventù

I. In che cosa consista e perchè debbasi preferire	30
II. Applicazione	33
III. Utilità	36
IV. Una parola sui castighi	37
V. Altre raccomandazioni	39

SEZIONE SECONDA: Norme generali per l'applicazione del Sistema Preventivo

1. Educazione morale	43
2. Educazione religiosa	46
3. Educazione intellettuale e professionale	48
4. Educazione fisica e igiene	49

SEZIONE TERZA: Uffici particolari

1. Il Direttore e il suo Capitolo	51
2. Il Prefetto	57
3. Il Catechista	59
4. I Consiglieri Scolastico, Professionale e Agricolo	60
5. Il Capo-Ufficio della Direzione dei Labo- ratori	62

CAPO	PAG.
6. Il Maestro di scuola e il Maestro d'arte o Capo-laboratorio	63
7. Gli Assistenti	64
8. Il Dispensiere	66
9. I Commissionieri	66
10. Il Cuoco	67
11. Il Guardarobiere	67
12. Il Portinaio	68
13. Il Sagrestano	69
14. Il Teatrino e il suo Capo	70
15. Il Personale addetto all'Infermeria	71
16. I Famigli	73

2. - Regolamento per le Case di Aspirantato, di Noviziato, di Studentati per Chierici e di Perfezionamento per Coadiutori

SEZIONE PRIMA: *Case di Aspirantato*

Case di Aspirantato	77
-------------------------------	----

SEZIONE SECONDA: *Case di Noviziato*

1. Il Noviziato	79
2. Il Direttore del Noviziato	80
3. Il Maestro dei Novizi	81
4. I Confessori dei Novizi	83
5. L'Assistente e il Socio	83
6. I Novizi	84

SEZIONE TERZA: *Studentati Filosofici e Teologici*

1. Articoli generali	91
2. Studentati Filosofici	96
3. Studentati Teologici	97

SEZIONE QUARTA: *Case di Perfezionamento*
per i Coadiutori

CAPO

PAG.

Case di Perfezionamento per Coadiutori . . .	99
--	----

3. - Regolamento per gli Ispettori

1. Facoltà dell'Ispettore	103
2. Doveri dell'Ispettore	105
3. Visita alle Case	106
4. Consiglio Ispettoriale, Ufficio dei Cooperatori	108
5. Relazioni dell'Ispettore con la Casa Ispettoriale	110

4. - Regolamento per le Parrocchie

Regolamento per le Parrocchie	113
---	-----

5. - Regolamento per gli Oratori

1. Norme generali	117
2. Vita ed istruzione religiosa	118
3. Opere e Sezioni annesse all'Oratorio	119
4. Il personale dell'Oratorio	120

6. - Norme ai Salesiani
per la Pia Unione dei Cooperatori

Norme ai Salesiani per la Pia Unione dei Cooperatori	125
--	-----

<i>Indice alfabetico</i>	129
------------------------------------	-----